
[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 16° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 134 del 27/01/2009

**SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVI LEGISLATURA -----**

**134ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2009
(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del presidente SCHIFANI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 18,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 18,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

PISTORIO (Misto-MPA). Preannuncia voto favorevole sulla questione di fiducia, precisando che esso è dovuto al rispetto del vincolo di coalizione assunto dal Movimento per l'autonomia di fronte agli elettori ma non esprime alcuna condivisione sui contenuti del decreto-legge anticrisi, che rappresenta di fatto un'occasione perduta, da un lato perché il Senato non ha avuto la possibilità di esaminarlo nel merito e migliorarlo; dall'altro perché fallisce l'obiettivo fondamentale di affrontare la crisi con equità. Infatti, come negli altri precedenti provvedimenti economici, non si adottano gli interventi mirati a colmare il divario tra Nord e Sud del Paese esplicitamente promessi nel programma elettorale della coalizione di centrodestra che, proprio nelle regioni meridionali, ha ottenuto un successo superiore a qualsiasi aspettativa. La politica del Governo, al contrario, sembra destinata a danneggiare ulteriormente il Sud, non solo con la dispersione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ma anche, ad esempio, con la differenziazione delle tariffe energetiche, che penalizzerà le regioni più povere, quelle meridionali, dove gli idrocarburi vengono raffinati, con costi già alti in termini di inquinamento ambientale e di salute pubblica. Sarebbe, inoltre, auspicabile un intervento del Governo volto a riequilibrare l'inaccettabile divario Nord-Sud nell'accesso al credito, che vede le imprese e le famiglie meridionali soggette a tassi d'interesse più alti per i prestiti ottenuti dalle banche, le quali richiedono maggiori garanzie per i maggiori rischi cui sono esposte. Sul giudizio negativo incide anche l'incertezza sull'effettiva destinazione dei fondi strutturali. *(Applausi dal Gruppo Misto-MPA e del senatore Fosson).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo negherà la fiducia al Governo per ragioni di metodo e di merito. Sul piano del metodo, il ricorso al voto di fiducia si somma ad una sistematica espropriazione della funzione legislativa del Parlamento, che penalizza in modo particolare il Senato. Nel caso di specie il Governo ha posto la fiducia al Senato paventando la decadenza del decreto-legge n. 185, dopo che lo stesso è stato trattenuto a lungo presso la Camera dei deputati per dirimere conflitti interni alla maggioranza. I temi strategici del risanamento e dello sviluppo sono stati sacrificati a vantaggio dei finanziamenti straordinari per ripianare a pie' di lista i debiti dei Comuni di Roma e Catania e di un provvedimento su Malpensa che è molto lontano da una reale liberalizzazione del trasporto aereo. Sul piano del merito, anziché raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica e della Conferenza episcopale italiana a difendere l'apparato produttivo del Paese e a tutelare i soggetti più deboli, il Governo si affida a politiche minimaliste, che non danno fiducia alle famiglie e ai risparmiatori, ovvero a diversivi, che distolgono l'attenzione dai problemi reali. Le rilevazioni statiche attestano che le manovre sin qui adottate dal Governo non hanno prodotto risultati apprezzabili sul miglioramento dei conti pubblici e sul contenimento della spesa corrente. Le misure anticrisi, limitate al solo 2009, ripartiscono risorse comunque insufficienti secondo un criterio ambiguo, che, anziché favorire, discriminano le famiglie con figli a vantaggio delle coppie senza prole, dei *single* e persino dei conviventi di fatto che possono beneficiare di un doppio *bonus*. Non si riscontrano altresì interventi decisi a favore delle piccole e medie imprese, in particolare in tema di accesso al credito. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV).*

MASCITELLI (IdV). Ponendo la questione di fiducia su un provvedimento inconsistente, il Governo ha evidenziato le debolezze della sua maggioranza spesso in disaccordo su questioni cruciali, quali la giustizia, il federalismo, l'immigrazione, il futuro di Malpensa e i tagli al Mezzogiorno. Nel passaggio da un profilo neoliberalista ad un'identità fondata sul decisionismo compassionevole, il Governo di centrodestra ha però mantenuta immutata la scarsa consapevolezza della gravità della

crisi e la propensione ad arrecare danni alla finanza pubblica. Le misure del decreto-legge n. 185, a differenza degli interventi mirati e coordinati del piano anticrisi europeo, sono privi delle necessarie risorse economiche e si limitano ad un'operazione di modesta redistribuzione. Non si tratta in realtà di una manovra a saldo zero perché la sovrastima degli introiti provenienti dall'accertamento e la perdita di gettito derivante dall'espansione dell'evasione fiscale costeranno un punto percentuale di prodotto interno lordo e la pressione fiscale aumenterà nel prossimo triennio. Il provvedimento è carente non solo per la mancanza di un disegno strategico ma anche perché le misure di sostegno al reddito sono prive di concretezza e di efficacia. Dichiarando il voto contrario dell'Italia dei Valori alla fiducia, sottolinea la necessità di una politica forte e condivisa, basata sulla conoscenza dei dati macroeconomici. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Il Gruppo Lega Nord Padania voterà la fiducia al Governo, convertendo in legge del decreto-legge n. 185, che contiene numerosi interventi che la Lega Nord giudica positivamente, tra cui la norma a favore dell'aeroporto di Malpensa, le misure a sostegno delle imprese e quelle a vantaggio delle famiglie in difficoltà. Esso si inserisce inoltre in un contesto generale di solidità dei conti pubblici, grazie all'opportuna decisione del Governo di anticipare allo scorso luglio la manovra finanziaria per i prossimi tre anni; ciò ha evitato al Paese di subire un declassamento da parte delle agenzie di *rating*. Il fatto che l'Italia stia subendo meno di altri Paesi le conseguenze della crisi economica costituisce una rivincita per il sistema economico italiano, e per quello padano in particolare, costituito da un tessuto diffuso sul territorio di piccole e medie imprese e di banche popolari e cooperative e fondato su un'alta propensione al risparmio da parte della popolazione, come dimostra l'alta percentuale di proprietari di prima casa. Si tratta di una rivincita dell'economia reale sull'economia finanziaria e globalizzata. È tuttavia necessario agire nel prossimo futuro per migliorare questi punti di forza, tramite interventi che garantiscano maggiore liquidità alle piccole e medie imprese, una revisione certa e completa degli studi di settore e una modifica del Patto di stabilità interno che consenta ai Comuni virtuosi di effettuare investimenti. È inoltre indispensabile intervenire sull'enorme spesa pubblica italiana, attraverso una riduzione mirata degli sprechi, che permetterebbe peraltro di rendere disponibili ingenti risorse; la Lega Nord ha individuato da tempo nel federalismo fiscale la soluzione più adatta a tal fine. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LEGNINI (PD). L'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia da parte del Governo, che pure dispone di un'ampia maggioranza parlamentare e non deve far fronte ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione, costituisce una scelta politica grave e senza precedenti, che sta mutando la Costituzione materiale in direzione della prevaricazione della dialettica democratica e a danno delle prerogative delle Assemblee rappresentative. Tutto questo è ancora più inaccettabile a fronte della gravissima crisi economica in atto, che ha visto in tutti i maggiori Paesi democratici l'avvio di un confronto costruttivo tra maggioranza ed opposizione e la successiva adozione di incisive misure a carattere anticiclico. Il Governo italiano, che non ha voluto dare ascolto ai contributi avanzati dall'opposizione, ha invece messo in campo una manovra di entità modesta, caratterizzata da interventi *una tantum* o contrastanti con le esigenze immediate del Paese. Il Ministro dell'economia sembra voler ignorare che la prevista riduzione del PIL nel 2009 produrrà un aumento della disoccupazione e dei fallimenti aziendali, una diminuzione della produzione industriale e degli investimenti e la crescita della povertà; a ciò si pensa di rispondere con misure macchinose quanto ininfluenti, come la *social card*, mentre mancano del tutto interventi a sostegno del settore automobilistico, particolarmente colpito dalla crisi, o delle attività ecocompatibili. Né appare pertinente invocare, come giustificazione, il fatto che l'elevato debito pubblico italiano non consente aumenti di spesa, a fronte dello sperpero di risorse derivato dall'abolizione dell'ICI e dalla vendita di Alitalia e a seguito del depotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Il Partito Democratico, che ha sempre considerato importante il rigore nei conti pubblici (pagando per questo un considerevole prezzo in termini elettorali), ritiene che nella congiuntura attuale sia invece importante mobilitare una quota di risorse pubbliche per garantire una maggiore giustizia sociale (ad esempio, attraverso la messa a punto di un sistema universale di ammortizzatori sociali) e al contempo favorire il rilancio dei consumi e degli investimenti. Poiché l'Esecutivo non è stato finora in grado di adottare misure di questo genere e poiché saranno i cittadini e le imprese a pagare il prezzo di tale immobilismo, il Gruppo Partito Democratico voterà contro la fiducia chiesta dal Governo sulla conversione in legge del decreto-legge n. 185. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

AZZOLLINI (PdL). Nella presente legislatura l'utilizzo del voto di fiducia rappresenta una vera e propria eccezione, giustificata - nel caso di specie - dalla particolare urgenza del provvedimento, che affronta una crisi dalle dimensioni inedite e di inaudita gravità. Il decreto si inserisce efficacemente nella politica economica del Governo, che si è mostrato assai lungimirante nell'anticipare a luglio la manovra triennale di finanza pubblica, consentendo così di tenere sotto

controllo gli equilibri di bilancio. L'Esecutivo, dopo aver garantito con un apposito provvedimento la liquidità del sistema e la stabilità del credito, interviene dunque con una manovra consistente, tesa a stimolare i consumi e lo sviluppo, senza però mettere in difficoltà i conti pubblici, che risentiranno inevitabilmente del minor gettito derivante dalla prevista decrescita del PIL. Il decreto dispone infatti sostanziosi aiuti alle famiglie, per stimolarne i consumi e venire incontro alle situazioni di maggiore difficoltà, sostiene le imprese e i lavoratori autonomi, rivede gli studi di settore e combatte la crisi di liquidità del sistema imprenditoriale attraverso l'introduzione della cosiddetta IVA per cassa. Esso propone anche importanti strumenti a tutela del reddito dei disoccupati, come l'istituzione di ammortizzatori sociali in deroga, e favorisce l'occupazione, riducendo il costo del lavoro. Per stimolare la ripresa, infine, il provvedimento promuove significativi investimenti infrastrutturali, attraverso il rifinanziamento della legge obiettivo. Il Governo, dunque, ha proposto misure lungimiranti e adeguate ad affrontare la crisi in corso e merita per questo la convinta fiducia del Senato. *(Applausi dal Gruppo PdL, dai banchi del Governo e del senatore Valli).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione nominale con appello sull'articolo unico del disegno di legge n. 1315, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1315, di conversione del decreto-legge n. 185, composto del solo articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la fiducia. (Applausi dal Gruppo PdL). Risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 28 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,03).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 18,07).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,07)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1315, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la discussione della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, per la parte marginale presente, in questo breve intervento vorrei esprimere il rammarico per un'occasione perduta qual è questo provvedimento, e non soltanto perché questo ramo del Parlamento è stato privato sostanzialmente e formalmente della possibilità di incidere in modo significativo su di esso. Sappiamo bene che la tempistica strettissima della conversione del decreto lo rendeva di fatto inemendabile, e questo è anche l'effetto della scelta di avere indirizzato il provvedimento in esame alla Camera quando, invece, in origine era stato trasmesso al Senato dal Governo.

È di fatto inemendabile per i tempi di conversione, ma probabilmente lo è anche politicamente, visto che alla Camera, quanto meno per la parte che ci riguarda, questo decreto, che già nel titolo assume la portata di un provvedimento di straordinaria incisività per contrastare la fortissima crisi economica che sta mettendo in grave difficoltà il Paese, avrebbe meritato dal Governo un'attenzione più seria, più equa rispetto ai problemi di tante parti del Paese. E invece questo provvedimento manca al suo obiettivo fondamentale di rispondere con equità alle difficoltà.

Quando ho preso atto della condizione di limitatezza assoluta che il Senato avrebbe avuto rispetto al decreto, per una volta mi sono sentito liberato da un peso. In fondo, potevo evitarmi tante iniziative emendative, tante interlocuzioni con gli amici del Governo, i relatori di maggioranza e i Presidenti di Commissione, che poi ogni volta deludono le nostre aspettative.

In questo caso, in fondo, questo rito mi era personalmente risparmiato, visto che era stato consumato alla Camera dai miei colleghi, che hanno prodotto iniziative parlamentari serie e rigorose, tutte perfettamente nell'alveo delle indicazioni del Governo, e che hanno trovato una risposta unica, imm modificabile e ripetitiva sino all'ossessione: no, no, no. Non ci sono soldi, non c'è nessuna possibilità, non c'è alcuna praticabilità per le vostre iniziative emendative. Ma questo, signora Presidente, non toglie nulla... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, c'è un brusio di sottofondo, come al solito. Chi non è interessato alle dichiarazioni può accomodarsi nelle adiacenze e continuare a chiacchierare.

PISTORIO (Misto-MPA). Forse i miei colleghi sono consapevoli della inutilità del mio intervento, ne hanno coscienza piena e non perdono quindi tempo ad ascoltarmi. Il mio intervento rimarrà agli atti e io avrò consumato questo tempo e assolto alla mia funzione di ricordare. Non smetterò infatti di ricordare al Governo e alla maggioranza parlamentare che in tutti gli atti che stanno affrontando i temi economici c'è un grande assente, il Sud, ma c'è anche un altro grande assente: il programma di Governo.

Amici carissimi, vi leggo il punto 5 (che è sintetico) del programma della coalizione che gli elettori hanno premiato e che hanno premiato molto, anzi moltissimo, nel Sud, visto che questo Governo è in carica perché il Sud del Paese gli ha tributato un consenso forse sproporzionato per l'attenzione che gli viene oggi riservata. Sapete cosa era riportato nel punto 5, che veniva prima del punto 6,

sul federalismo fiscale? Si legge: «Noi vogliamo un'Italia che finalmente superi, attraverso un impegno straordinario, il drammatico divario tra Nord e Sud, realizzando una politica che valorizzi la responsabilità dei territori e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese».

Sapete qual è la risposta di questo provvedimento? Il Governo prevede la possibilità di zonizzare le tariffe energetiche, differenziandone il costo e facendolo pesare - sembra paradossale, ma è così - secondo un principio da Robin Hood alla rovescia, per cui i più poveri pagheranno l'energia secondo tariffe più costose. Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno del Movimento per l'Autonomia (che il Governo ha accolto) che prevede che il Governo non utilizzi questa facoltà di differenziazione delle tariffe. So che un ordine del giorno non si nega a nessuno, ma noi vigileremo perché questa volta esso venga rispettato. Sarebbe infatti davvero paradossale se le aree del Paese, come la mia Regione (lo sa bene il senatore Centaro, che chiamo in causa perché lo vedo attento), che producono energia a un costo più alto dovessero pagare di più.

Ma perché il costo è più alto rispetto a quello dell'energia idroelettrica prodotta nei bacini del Nord? Perché noi raffiniamo gli idrocarburi e l'energia che forniamo al Paese ci costa pesantemente in termini di inquinamento ambientale e di salute. Costa di più. E adesso, oltre a questo costo che noi già paghiamo in termini di inquinamento e di danni alla salute, volete far pagare di più il consumo di energia a imprese e famiglie. Ma vi rendete conto che questa è un'offesa all'intelligenza e all'equità? Io spero che almeno questo ordine del giorno approvato alla Camera... *(Brusio)*.

Perdonate se alzo il tono della voce - qualche volta mi viene rimproverato - ma il brusio dell'Aula mi costringe a farlo per sentirmi io stesso. La scortesia che vi riservo, di farvi gravare questo tono così alterato, è quindi il frutto di una condizione ambientale anch'essa un po' inquinata dal rumore di fondo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pistorio. Colleghi, consentite al senatore di svolgere il suo intervento. Se non volete rimanere in Aula vi invito ad uscire, per cortesia. Dalla Presidenza non si sente l'intervento del senatore. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Legnini)*.

PISTORIO (Misto-MPA). Vorrei esemplificare ulteriormente le nostre perplessità sul provvedimento. Non torno sul tema dell'utilizzo dei fondi FAS, perché si tratta di una tiritera che ormai ha stancato tutti, tranne chi ovviamente sente il peso di queste scelte. Aspetto inoltre che il Presidente del Senato metta all'ordine del giorno le mozioni sui FAS, che tutti ebbero cura di produrre dopo la mia iniziativa, compreso il Gruppo del PdL, che fu impegnatissimo in proposito. È il tema su cui vi è maggiore consenso e forse le mozioni sono state firmate da 300 senatori su 315, ma esso non viene discusso organicamente in quest'Assemblea.

Questa volta tralascio il tema del FAS per parlarvi di credito. Il Governo interviene giustamente per garantire stabilità alle banche perché occorre garantire i risparmiatori. Mi aspetto però che il mio Governo prenda in carico il tema della differenza inaccettabile tra il costo del denaro al Sud rispetto al Nord. Le nostre famiglie e le nostre imprese pagano di più il denaro, perché le condizioni di difficoltà economiche e i rischi che esse assumono sono più gravi, e quindi le banche si garantiscono. Le nostre banche si sono industriate in derivati, in finanza creativa e i loro manager per qualche tempo sono stati *maître à penser* in questo Paese, titolari di un potere invasivo e qualche volta oscuro. Rispetto a tali manager, che spesso vengono salvaguardati nelle loro responsabilità, il Governo intervenga oltre la *moral suasion*, in modo incisivo per ridurre il suddetto differenziale, per garantire medesime opportunità nell'accesso al credito nelle diverse aree del Paese.

Vorrei concludere il mio intervento, Presidente, raccontandole dei fondi strutturali: altra preoccupazione. Adesso aleggia l'ipotesi che i fondi strutturali vengano utilizzati non soltanto per gli ammortizzatori sociali, che è un termine generico ma sappiamo che cosa vuole dire. Tuttavia, noi al Sud abbiamo poco da essere ammortizzati, perché siamo già allo scontro frontale; gli ammortizzatori vanno da altre parti! Ciò vuol dire che i fondi strutturali, da aggiuntivi che dovevano essere rispetto agli ordinari, si sono trasformati in sostitutivi e adesso vengono persino sostituiti i destinatari. *(Applausi del senatore Astore)*. Si cambiano le carte in tavola con i fondi strutturali rispetto al territorio a cui è destinata l'allocazione.

Perdonatemi, colleghi, ma alla Camera si può distinguere tra fiducia e voto sul merito del provvedimento. I miei colleghi l'hanno fatto: hanno votato la fiducia, ma non hanno votato il provvedimento. Questo Regolamento, che garantisce la funzionalità e l'agilità parlamentare ma garantisce anche molto il Governo, non me lo consente. Allora, come ho sempre ricordato, il mio voto di fiducia non mancherà perché il mio vincolo alla coalizione rimane intatto: è un voto neutro politicamente, doveroso, che risiede in un accordo politico preesistente. Tuttavia, vi garantisco che sul provvedimento in discussione non c'è alcuna condivisione e pertanto il Governo non ha molto da vantarsi per la fiducia che stasera gli accorderò. Si tratta di una fiducia che viene da lontano e

spero potrà andare lontano, ma oggi, in considerazione del provvedimento che ci apprestiamo a votare, è una fiducia che mi costa moltissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-MPA e del senatore Fosson).*

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,18)

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, il nostro Gruppo parlamentare voterà contro il provvedimento in esame, che è tutt'uno con la richiesta di fiducia che il Governo ci chiede questa sera. Lo facciamo per ragioni di metodo e di merito. Dal primo punto di vista, come il collega Zanda ha ricordato anche in Conferenza dei Capigruppo, riteniamo che, se il Governo ha deciso di legiferare in via ordinaria attraverso decreti delegati e decreti-legge, venga in Parlamento a dirlo, così evitiamo di perdere tempo. Se il Senato e la Camera sono considerati un inutile orpello che allunga i tempi delle decisioni basta dirlo.

Guardate, colleghi, noi siamo costretti a un voto di fiducia su un provvedimento che dovrebbe essere risolutivo dei problemi economici di tanti italiani, ma tale voto ha doppiamente il sapore dello smacco.

In primo luogo, il decreto-legge che dovrebbe essere esaminato da questo ramo del Parlamento per 30 giorni trova un esame d'Aula circoscritto forse a 24-48 ore. Tutto ciò avviene perché questa maggioranza - mi rivolgo senza polemiche al collega Pistorio, comprendendo anche il suo sfogo - ha trattenuto il provvedimento in titolo alla Camera dei deputati per dirimere alcune controversie interne che con la crisi economica delle famiglie italiane non hanno nulla a che vedere e che riguardavano la trattativa su Malpensa e la questione di Roma capitale.

Per quanto concerne quest'ultima, si è trattato di tirare fuori, per l'ennesima volta, in barba alle regole che disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali, dal patto di stabilità la città di Roma, destinataria - in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che voi vi vantate di volere attuare con il federalismo fiscale - di 500 milioni di euro, così come il Comune di Catania è stato destinatario di 140 milioni di euro, a valere su risorse che dovevano essere impiegate per lo sviluppo di quei territori e non per il ripianamento a piè di lista di debiti pregressi.

Ripeto che le controversie hanno riguardato anche la necessità di individuare una soluzione per Malpensa. Si è trovata, dunque, una mediazione interna alla maggioranza, codificando quella che era una prassi, vale a dire l'ampliamento delle concessioni in deroga per gli *slot* su Malpensa, che con la liberalizzazione del servizio di trasporto aereo non ha nulla a che vedere, né per Malpensa né per Alitalia. Ribadisco anche in questa sede che l'unica operazione certa di Alitalia è rappresentata dal carico sulla fiscalità generale e su tutti i cittadini di 3 miliardi di euro di debiti. Questo è il dato: non c'è altro, alla faccia dell'italianità! Lasciamo stare, poi, le partecipazioni azionarie di Air France. Tali questioni, tra un paio di anni, si mostreranno in tutta la loro bellezza!

Questo voto di fiducia è doppiamente beffardo perché siamo stati costretti ad assistere inermi alle contraddizioni e alle controversie interne alla maggioranza, testimoniate anche dalla dichiarazione di voto svolta in quest'Aula dal senatore Pistorio, ove ve ne fosse stato bisogno, considerato l'atteggiamento tenuto dal suo partito alla Camera dei deputati. Tutto ciò, quindi, è servito soltanto a tenere unita la maggioranza rispetto ad un tema che doveva avere un valore strategico per lo sviluppo e il risanamento economico-finanziario del Paese e che in realtà si è trasformato nel punto di equilibrio e di tenuta della maggioranza di Governo.

Da qui nasce il doppio smacco: infatti, la richiesta di fiducia è stata indotta dal fatto che i tempi del dibattito al Senato, per quanto compressi, avrebbero comunque potuto produrre una scadenza dei termini e quindi dell'efficacia del decreto-legge (come è noto, la scadenza è fissata al 28 gennaio prossimo). Le cose vanno chiamate con nome e cognome.

Prendo spunto dall'appello rivolto dal Capo dello Stato affinché le forze politiche trovino un'unità per difendere il sistema economico e produttivo del Paese, facendo seguito anche alle dichiarazioni rese oggi dal cardinal Bagnasco, presidente della CEI, con riferimento alla necessità di individuare una marcia in più per tutelare i soggetti deboli del nostro Paese, che non sono tutelati (con particolare riferimento alla famiglia) da queste politiche minimaliste che il Governo sta avviando nel nostro sistema economico e finanziario. Si tratta di politiche deboli, che non danno risposte di ampio respiro e - mi sia consentito sottolinearlo - non danno fiducia alle famiglie e ai risparmiatori, cosa di cui, invece, oggi avrebbero veramente tanto bisogno.

Aggiungo che non si fa politica con i diversivi perché, se ogni giorno dovete inventarvi una bufala giornalistica per evitare che il Paese, il Parlamento e la classe politica si occupino dei problemi reali, ad un certo punto anche la vostra fantasia si esaurirà. Avete cominciato con il federalismo fiscale, che sarebbe stata la leva per far cambiare tutte le politiche economico-finanziarie ed affrontare la crisi mondiale congiunturale. Ebbene, il federalismo fiscale, che - Dio non voglia! - si realizzerà tra sette anni, dovrebbe risolvere i problemi congiunturali della crisi economica che proviene dagli Stati Uniti. Siamo quindi passati ai 30.000 militari per le strade delle città, anche questi soldati del bene e, quindi, anche del bene economico. Infine, siamo arrivati allo scandalo delle intercettazioni: un altro grave problema, talmente epocale che pone in secondo piano l'esame impietoso della situazione economica e sociale di questo Paese e delle misure che sono necessarie per uscire dalla crisi.

Questo è il dato politico che registriamo a margine di questo provvedimento e in sede di discussione sulla fiducia al vostro Governo.

Signor Presidente, sarebbe facile polemizzare chiedendo che fine hanno fatto gli 80 miliardi di euro annunciati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia per aiutare le famiglie e le imprese ad uscire dalla condizione di stress in cui si trovano. E che dire delle politiche di risanamento dei conti pubblici del nostro Paese? Cito dati ISTAT che possono essere discussi, ma - mi auguro - non messi in discussione per la loro attendibilità: il livello di indebitamento del nostro sistema economico-finanziario pubblico, nei primi nove mesi del 2008, è pari al 2,1 per cento del prodotto interno lordo; nel 2007 questo dato, rapportato allo stesso numero di mesi, era esattamente la metà. Quindi, c'è un problema di tenuta dei conti pubblici e dei livelli della spesa corrente che tutte le manovre che sono state attuate - come l'anticipo della finanziaria e tutto ciò di cui discutiamo - non hanno contribuito a risolvere.

Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni in sede di dichiarazione di voto. Il Governo ha varato un pacchetto di misure che dovrebbe contrastare la crisi. Questa manovra ha un costo complessivo di 6,3 miliardi di euro e una validità limitata solo all'esercizio 2009. Per quanto riguarda gli interventi sulle famiglie, non produce i risultati auspicati, innanzitutto perché le risorse sono esigue e, in secondo luogo, perché il criterio di ripartizione è ambiguo: favorisce le coppie senza figli, i *single* e persino i conviventi di fatto che possono beneficiare di un doppio *bonus* sulla famiglia. Sono dati accertati e certificati e sui quali non vi è alcuna possibilità di correzione neanche qui in Senato, considerato che è stata posta la fiducia.

A ciò dobbiamo aggiungere che non vi è alcuna traccia, nemmeno tendenziale, di quelle politiche sul quoziente familiare di cui tanto qualcuno si riempie la bocca e che non si ritrovano, neanche per cenni, in questo provvedimento che dice di voler risollevare le sorti delle famiglie italiane meno abbienti.

Non troviamo nemmeno quegli interventi che riguardano le piccole e medie imprese, che non solo non usufruiscono della cassa integrazione e si trovano già in una considerazione di minorità, ma non trovano garanzie neanche nell'accesso al credito.

Le politiche d'investimento a sostegno delle banche sono incerte e future, non vi è una predeterminazione delle risorse messe a disposizione e non vi è certezza che l'intervento dello Stato, nel capitale e nel patrimonio delle banche, sia funzionale alla tutela delle famiglie e delle imprese italiane.

Signor Presidente, per queste ragioni riteniamo che il voto del nostro Gruppo parlamentare non possa che essere contrario alla fiducia. Riteniamo che di altro abbia bisogno questo Paese che non di un provvedimento che potremmo metaforicamente censurare in questi termini: la montagna ha partorito un topolino inutile che cerca di dare tutto a tutti e che non dà niente a nessuno, dilapidando quelle poche risorse che invece dovrebbero essere usate prioritariamente per le famiglie italiane. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, una crisi nella crisi: questa è la valutazione e la sintesi oggettiva che noi dell'Italia dei Valori ci sentiamo di fare, sia sulla questione di fiducia posta oggi dal Governo sia sull'inconsistenza dei provvedimenti contenuti nel decreto-legge n. 185. Le modalità con le quali si è giunti alla conclusione di questo *iter* parlamentare mettono in evidenza una grave debolezza della maggioranza e del Governo.

È una debolezza della maggioranza perché, nonostante i numeri, al suo interno vi è un'insofferenza

malcelata sulla condivisione delle priorità del Paese. Le divergenze più recenti sono emerse sulle questioni della giustizia e del federalismo, sulla questione dei tagli al Sud, per la quale l'MPA di Lombardo già alla Camera aveva minacciato di non volere votare la fiducia (mentre per noi la questione meridionale è questione prioritaria), sulla questione Malpensa, sulla questione immigrati, con Maroni che vuole la tassa sugli immigrati e il Governo che non la vuole.

È una debolezza del Governo perché la scelta del metodo della decretazione d'urgenza altro non è che il manifesto politico del nuovo corso del centrodestra, che è passato dal profilo identitario neoliberista del periodo 2001-2005, che ha causato danni evidenti in termini di deficit, di debito e di mancato controllo della spesa corrente (tant'è che alla fine di quella esperienza il Paese dovette rientrare da un'infrazione comunitaria per il 4,5 per cento del deficit), a un profilo identitario improntato a un decisionismo autocratico e compassionevole, che creerà un danno non meno grave e pericoloso.

Di ciò ha già preso coscienza la stessa Corte dei conti, che nella sua relazione annuale alle leggi di spesa ha stigmatizzato che il ricorso eccessivo ai decreti non solo presenta profili di carattere ordinamentale, conseguenti all'indebolimento della partecipazione parlamentare alle decisioni di spesa, ma appare indubbio che all'approvazione delle leggi si pervenga a volte senza un adeguato approfondimento sulla congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intendono soddisfare.

È quanto si è verificato nel decreto-legge n. 185. Questa volta neppure il presidente Berlusconi, sempre imprevedibile nelle sue prese di posizione, come abbiamo visto ieri, ha saputo tirare fuori dal cilindro qualcosa di credibile. Egli si è limitato a ripetere che la profondità della crisi sta nelle nostre mani e che bisogna aver paura di avere troppa paura. Poiché sta nelle nostre mani e - aggiungerei - sulla pelle di tante famiglie e lavoratori, sul contenuto di questo decreto legge prevale da parte nostra una forte, seria e responsabile preoccupazione per le troppe assenze che vi ravvisiamo.

Una prima grande assenza è la piena consapevolezza della crisi da parte del Governo. Il ministro Tremonti ci ha ricordato che l'Europa è in forte recessione, ma che l'Italia sta meglio. Non ci sentiamo eversivi se affermiamo che questa è una frase da campagna elettorale e non di chi vuole risolvere i problemi. I dati europei, che confermano quelli della Banca d'Italia, non sono congetture, ma lo scenario con cui chi ha responsabilità politiche deve misurarsi fino in fondo.

Il circuito della fiducia non si attiva con la propaganda o nascondendo le cifre, ma proponendo e attuando politiche condivise che aggrediscono i punti di maggiore sofferenza, come la garanzia di un reddito per i nuovi disoccupati e il sostegno alle nuove povertà dilaganti. Purtroppo, il Governo non ha avuto né la capacità né il coraggio, nel decreto anticrisi, di dare risposte vere su nessuna di queste grandi questioni.

Questo è ciò che fa male alle aspettative dell'economia, non le previsioni delle istituzioni preposte al monitoraggio. La preoccupazione che il peggio debba ancora arrivare, del resto, è presente in settori vitali e diffusi del nostro Paese. La stessa Confindustria, che ha avviato una pressione sul Governo per ottenere il potenziamento del decreto anticrisi varato a novembre, ha fornito nuove stime sullo stato di salute dell'economia nel prossimo futuro.

La recessione nel 2009 sarà pesantissima, con una flessione dell'1,3 per cento. Per capirci, tra dodici mesi gli italiani avranno prodotto meno beni e servizi per oltre 24 miliardi di euro, con la perdita di oltre 600.000 posti di lavoro.

Un'altra grande assenza, signor Presidente, è dunque una risposta adeguata in termini di tempestività, interventi mirati e politiche coordinate messe in campo dal Governo. Basta confrontarsi con il piano anticrisi definito a Bruxelles. Lo schema del provvedimento della Commissione europea prevede un coordinamento delle economie europee e dei rispettivi sforzi: 200 miliardi di euro di incentivo complessivo immediato, di cui 170 miliardi a carico degli Stati membri. Questo significa che lo sforzo maggiore dovrà essere a carico dei singoli Stati, Italia compresa. Così la Germania ha presentato un piano di sostegno all'economia di 50 miliardi di euro, mentre il Governo britannico, solo per mitigare la stretta creditizia che colpisce le piccole e medie imprese, ha annunciato un intervento da 22 miliardi.

L'ennesima grande assenza in questo decreto-legge è rappresentata dalle risorse economiche. La sommatoria di iniziative contenute nell'articolato del decreto non è nient'altro che l'uso di un contentino generalizzato e spalmato a pioggia al fine di conservare un consenso superficiale del Governo, che i sondaggi dicono essere a rischio, ma l'obiettivo è così scoperto e irresponsabile da far perdere fiducia anche ad associazioni di categoria che non si possono certo definire di sinistra.

Il decreto anticrisi si limita, in pratica, ad una modesta redistribuzione di risorse in un gioco delle tre carte, perché la manovra si è andata sgonfiando nel tempo, la stessa comporta costi

amministrativi sproporzionati in rapporto alle erogazioni e ai vantaggi realmente concessi ai cittadini e si crea tanta burocrazia, ma nessun posto di lavoro.

Si è detto comunque che si tratta di una manovra a saldo zero (lo si è ripetuto anche in quest'Aula durante il dibattito), perché non peggiora i conti pubblici. In realtà il decreto anticrisi ha effetti molto diversi da quelli presentati dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto sono sovrastimati i maggiori introiti da accertamento e, soprattutto, esso consente lo smantellamento delle misure antievasione approvate nella scorsa legislatura, come la revisione in corso per via amministrativa degli studi di settore e l'introduzione di un paio di modifiche alle norme sull'accertamento. Tra maggiori entrate inventate e perdite di gettito da evasione allargata, da giugno ad oggi la differenza tra manovre formali ed effettive... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, posso esortarvi ad un maggiore silenzio? Grazie.

MASCITELLI (*IdV*). Dicevo, tra maggiori entrate inventate e perdite di gettito da evasione allargata, da giugno ad oggi la differenza tra manovre formali ed effettive è per il 2009 quasi un punto percentuale di PIL, a danno di lavoratori dipendenti, di pensionati e di precari, che ricevono solo qualche briciola attraverso la *social card*, il *bonus* famiglia e qualche sussidio disoccupazione in deroga.

Ma non è finita qui! In questo decreto legge si registra un'ulteriore grande assenza, quella della concretezza e dell'efficacia delle singole misure. Ci saremmo aspettati, diversamente dall'approccio assistenzialistico, un sistema di detrazioni fiscali legate realmente al numero dei componenti delle famiglie, una diversa distribuzione della ricchezza attraverso interventi di politica fiscale e provvedimenti strutturali sugli ammortizzatori sociali a maggior tutela del lavoro flessibile.

Secondo l'analisi del centro di ricerche CERM, se si considera il *bonus* di importo massimo e la *social card*, saranno in pochissimi della già stretta platea di riferimento a beneficiare del tetto massimo, mentre se consideriamo il valore minimo più diffuso dell'*una tantum* e un valore intermedio per le agevolazioni tariffarie, si arriva ad un valore molto più contenuto, pari mediamente a 20-30 euro in più al mese. Questo è quello che mettiamo nelle tasche delle famiglie che hanno bisogno nel nostro Paese.

Nel provvedimento una grande assenza è il disegno di un quadro strategico nazionale. La riduzione delle tasse non era l'obiettivo principale di questo Governo? Nel dibattito in corso su quali siano le misure per uscire prima dalla crisi e ritrovare la crescita, non sono pochi gli economisti che chiedono proprio i tagli alle tasse, sia per i privati sia per le imprese. Anche il Governatore della Banca d'Italia sostiene che per superare la crisi l'unica soluzione sia ridurre il peso del fisco, mentre la Gran Bretagna di Gordon Brown diminuisce l'IVA, Barack Obama annuncia tagli, Angela Merkel ha deciso di usare il bilancio dello Stato per contrastare la crisi.

Noi in Italia, nel 2009, signor Presidente, dovremo lavorare due giorni in più rispetto al 2008 per pagare le tasse. Risulta dall'annuale statistica del *tax freedom day*, che calcola quanti giorni lavorativi sono necessari a un cittadino per far fronte agli impegni fiscali. Sono state confermate le decisioni contenute nel DPEF triennale per cui il carico fiscale rimarrà praticamente invariato fino al 2013, addirittura aumentando di due decimali nel 2010.

Signor Presidente, in questo decreto-legge c'è un'unica grande presenza: la permanenza dell'attesa per i bisogni reali della gente. Il Paese ha bisogno di una politica forte e condivisa. Se deve prendere atto di verità amare sotto il profilo dei conti, ha un diritto in più per conoscere la verità dei fatti senza distorsioni mediatiche. Non sono parole nostre, dell'Italia dei Valori, ma è l'appello che il presidente della CEI, cardinale Bagnasco, ha rivolto oggi sulla stampa.

Con il nostro voto convintamente contrario, con l'unica possibilità che ci è stata lasciata in questo Parlamento, a noi spetterà il compito e il dovere di far conoscere alla gente questa verità e fare in modo che, in futuro, i cittadini non debbano subirla. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Lega Nord voterà la fiducia sul decreto anticrisi in discussione. Nel merito, il provvedimento contiene una serie di interventi che la Lega valuta positivamente e condivide in pieno. Faccio qualche esempio: il noto

emendamento salva-Malpensa sulla liberalizzazione delle rotte; gli interventi a favore delle imprese (soprattutto quelle più piccole); la revisione congiunturale degli studi di settore (anche se sappiamo che c'è da fare ancora di più su questo tema); l'IVA per cassa; il rimborso IVA soprattutto per le auto aziendali; la detassazione dei contratti di produttività e di innovazione; la deduzione dell'IRAP dall'IRES, almeno per il 10 per cento; l'importante intervento sui confidi, potenziati per 450 milioni; l'abolizione della commissione di massimo scoperto; e poi gli interventi di carattere sociale tra i quali il *bonus* per le famiglie in difficoltà, da 200 a 1.000 euro, e l'incremento degli assegni familiari. Quindi, nel merito, il decreto contiene tanti punti positivi.

Bisogna considerare, però, anche il quadro economico generale in cui il decreto-legge si inserisce. Innanzi tutto, ricordiamo che, fortunatamente, abbiamo anticipato il grosso della manovra con il famoso decreto-legge n. 112, a luglio dello scorso anno. Il fatto che oggi si possa serenamente discutere di politica economica senza avere pesanti ripercussioni sul *rating* del debito pubblico viene proprio dal fatto che i saldi sono stati chiusi in anticipo per tre anni con una manovra da 36 miliardi per il triennio successivo.

L'effetto positivo di questa azione prudente del Governo si evidenzia con la tenuta del *rating* del nostro debito pubblico. Alcuni professori anglosassoni ci chiamano con un certo disprezzo "PIGS", parola che significa "maiali" ma che è anche l'acronimo di quattro Nazioni del Sud Europa: Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Ebbene, solo la nostra Nazione, rispetto alle altre, ha tenuto sul *rating* del debito pubblico e questo è molto importante, perché ci consente di non avere pesanti effetti sull'incremento del costo del debito stesso.

Se vogliamo, è una piccola rivincita del sistema nostrano, soprattutto padano, ma anche di altre parti d'Italia, di quel sistema di piccole e medie imprese, rispetto a una visione così, che andava di moda, *post-industriale*; è la rivincita dell'economia reale sull'economia finanziaria e globalizzata.

È presto però per cantare vittoria. Per ora stiamo tenendo molto meglio di tante Nazioni europee. Il rapporto *deficit*-PIL sarà, a fine anno, del 3,8 per cento, molto meglio di altre Nazioni, quali Francia, Spagna, Irlanda e Inghilterra. Perché stiamo tenendo meglio? Quali sono i nostri punti di forza attuali, su cui lavorare ancora e meglio in futuro? Soprattutto il tessuto diffuso di piccole, piccolissime e medie imprese, artigiani, commercianti; l'economia reale, manifatturiera, insomma.

Poi il sistema, anche questo diffuso e molto legato al territorio, di banche popolari e cooperative, le stesse che fino a qualche mese fa erano sotto tiro perché si diceva che erano troppo piccole e bisognava inglobarle nelle grandi banche, che poi hanno fatto i disastri che abbiamo visto.

E ancora, la percentuale elevata di possessori di prima casa, perché, fortunatamente, come insegnavano i nostri vecchi, da noi c'è ancora un'alta propensione al risparmio e a farsi l'abitazione di proprietà. Purtroppo, però, questa propensione al risparmio sta calando in maniera molto preoccupante e anche su questo occorrerà intervenire.

La Lega Nord, quindi, chiede che nei prossimi interventi di politica economica, che - siamo certi - ci dovranno essere per forza visto l'evolversi della crisi economica mondiale, si agisca proprio su questi che sono i nostri punti di forza. Ad esempio, noi chiediamo interventi per dare davvero liquidità al sistema delle piccole e medie imprese. Le banche non chiedono i soldi che lo Stato ha messo a disposizione: bisogna fare qualcosa affinché ciò avvenga, affinché torni liquidità al sistema delle piccole e medie imprese.

Chiediamo poi la revisione certa, effettiva, degli studi di settore. Si dice sempre che gli studi di settore sono una statistica: ebbene, se lo sono e non sono una *minimum tax*, perché non applicare la presunzione semplice?

Infine, ancora ad esempio, chiediamo la modifica dal Patto di stabilità interno, soprattutto per i Comuni virtuosi. Noi proponiamo che per i Comuni virtuosi, per la spesa di investimento, si liberi la possibilità di spendere quattrini. Questo è un altro modo per dare subito fiato all'economia, anche perché le asfaltature non si possono importare e ciò costituirebbe davvero un aiuto reale e concreto al nostro sistema produttivo.

In conclusione, signor Presidente e colleghi, una nota di ottimismo: paradossalmente abbiamo un'enorme possibilità che ci viene proprio dalla spesa pubblica, abnorme e fuori controllo. Il fatto di avere una spesa pubblica superiore al 50 per cento del PIL, cioè del fatturato totale del sistema Italia, ci consente enormi margini di miglioramento. Rispetto ad altre Nazioni che hanno uno Stato snello possiamo agire con tagli mirati alla spesa pubblica; non più i tagli lineari degli anni scorsi, che poi si traducono in necessarie reintroduzioni di spesa, ma tagli mirati dove ci sono sprechi.

Per dare l'idea, un solo taglio del 5 per cento di quei quasi 800 miliardi di euro di spesa pubblica vale ben 40 miliardi di euro l'anno, tutti gli anni. 40 miliardi di euro sono quattro finanziarie; 40 miliardi di euro è la metà del costo del debito pubblico, la metà degli interessi che paghiamo sul debito pubblico. Non diteci che è impossibile tagliare la spesa pubblica del 5 per cento: ogni

cittadino uscendo dalla propria abitazione può vedere quali e quanti sprechi ancora ci sono nel sistema pubblico italiano. Ebbene, la Lega Nord da tempo ha indicato come effettuare il taglio della spesa pubblica; la soluzione c'è ed è alla nostra portata: si chiama federalismo e, in particolare, federalismo fiscale.

Questa crisi ci impone di agire in fretta e bene, per il bene non solo della Padania, ma di tutto il Paese. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire con il ricorso al voto di fiducia, per l'undicesima volta nei due rami del Parlamento in otto mesi di legislatura, è il trentaquattresimo, a fronte dei 19 dello stesso periodo della precedente legislatura, pur in condizioni, politiche e numeriche, di sostenibilità del lavoro parlamentare enormemente differenti ed a fronte dell'inesistente ricorso da parte nostra a qualsiasi strumento di ostruzionismo o di ostacolo all'attività parlamentare (per questo provvedimento non abbiamo neanche presentato questioni pregiudiziali e sospensive).

Si tratta, come abbiamo già avuto modo di denunciare più volte, di una scelta politica senza precedenti, che sta producendo un mutamento sostanziale della Costituzione materiale del nostro Paese, tutto a favore di un Governo ostile a qualunque virtuoso confronto parlamentare e tutto a danno delle Assemblee legislative rappresentative della volontà popolare.

A nulla sono valsi fino ad oggi i richiami delle più alte cariche dello Stato e delle opposizioni al recupero della centralità del Parlamento sulla base della lettera e dello spirito democratico del nostro assetto Costituzionale.

Il Governo continua a marciare su un binario di prevaricazione della dialettica democratica, la maggioranza è silente e ratifica, le opposizioni propongono misure alternative e migliorative dei testi legislativi senza incontrare attenzione e ascolto nella quasi totalità dei casi, con l'unica eccezione positiva del federalismo fiscale.

Tale lesione delle prerogative del Parlamento ha assunto il carattere della patologia grave qui al Senato della Repubblica. Quasi tutti i provvedimenti contenenti misure economico-finanziarie, recanti interventi lordi per circa 49 miliardi di euro, in otto mesi, in gran parte costituiti da tagli alle spese, sono stati approvati o con la fiducia o senza modifiche. Il numero degli emendamenti approvati si conta sulle dita di una mano ed essi hanno inciso, in misura marginalissima, solo su due provvedimenti.

Tale dato politico, al quale non intendiamo rassegnarci, assume una connotazione ancor più inaccettabile a fronte della gravissima crisi economica che è in atto, la più lunga e pesante dal dopoguerra. In tutti i Parlamenti delle Nazioni democratiche, i Governi, le maggioranze e le opposizioni si confrontano, cooperano per la ricerca della migliore soluzione per fronteggiare e uscire dalla crisi. In Italia, invece, ciò non è possibile. I Capi dei Governi e i Ministri dell'economia vanno nei Parlamenti e spiegano le strategie e le misure necessarie. Noi qui non abbiamo né visto né sentito il Presidente del Consiglio, né il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale neanche oggi è presente in Aula.

In Italia ciò non è possibile non perché l'opposizione non è disponibile o perché gioca al «tanto peggio, tanto meglio»! No, non è possibile per scelta politica del Governo e della maggioranza che irresponsabilmente non ascoltano, rifiutano il confronto, non si fanno carico di suscitare uno spirito di cooperazione nazionale per affrontare il dramma di milioni di famiglie, la crisi del sistema delle imprese, le enormi difficoltà dei conti pubblici.

Noi abbiamo detto e ribadiamo che siamo disponibili a dare il nostro contributo. Abbiamo formulato proposte precise, coperte finanziariamente, ispirate non da una logica di contrapposizione ma dal convincimento profondo che altro servirebbe oggi al Paese per mostrarsi all'altezza della grande sfida che la crisi ci obbliga ad affrontare, per superare l'emergenza e per immaginare oggi come sarà il Paese dopo la crisi.

Nel mondo, nelle altre Nazioni a noi più vicine per struttura economica e sociale, non soltanto l'ispirazione politica di costruzione di una risposta alla crisi è molto diversa dalla nostra, ma la qualità e la quantità degli interventi attuati, messi in cantiere o annunciati sono enormemente superiori a quelli sin qui partoriti dal vostro Governo: 73 miliardi in Germania, 41 miliardi in Spagna, 26 miliardi in Francia, 24 miliardi nel Regno Unito; 825 miliardi di dollari negli Stati Uniti d'America di Barack Obama, da investire nell'ambiente, nelle energie alternative, nell'istruzione,

nelle infrastrutture, nel *welfare*, i pilastri di ciò che sarà quel Paese dopo la crisi. E noi? Una manovretta da 5 miliardi di euro, con un impatto stimato sul PIL di un decimo di punto, con interventi *una tantum* o contrastanti con le necessità dell'oggi e del futuro. Un'occasione perduta, come l'ha definita poco fa il senatore Pistorio, che fino a prova contraria fa parte della maggioranza di Governo.

Il Paese vedrà cadere il PIL del 2,1 per cento nel 2009, come ci dicono l'Unione europea e il Fondo monetario internazionale? Ma non è mica il ritorno al Medioevo, dice il ministro Tremonti! Ignorando o facendo finta di ignorare che dietro quel dato medio ci saranno nei prossimi mesi, e non lo diciamo noi ma Confindustria, 600.000 posti di lavoro in meno, l'esplosione della cassa integrazione, l'1,8 per cento in più di disoccupazione, il raddoppio dei fallimenti delle aziende, il 13 per cento in meno di produzione industriale, il 10 per cento in meno di investimenti fissi in attrezzature, il 17 per cento in meno di investimenti pubblici in meno e così via.

Il settore dell'automotive, non solo la FIAT, è investito da una gravissima crisi? Le previsioni nere rese note oggi ci dicono che per il 2009 ci sarà una riduzione del 60 per cento delle vendite e 60.000 posti di lavoro a rischio? Il ministro Calderoli, qui presente, dice: in caso di aiuto alla FIAT ci sarà una rivolta di popolo!

Il mondo accelera e investe sulle energie alternative, sulla riqualificazione energetica degli edifici, sulle auto ecologiche per abbattere la dipendenza dal petrolio, sull'abbattimento dei gas serra anche per creare nuovi posti di lavoro? Noi non facciamo nulla e l'unico intervento è quello dell'indebolimento del principale e più efficace strumento messo in campo dal Governo Prodi, la detrazione automatica del 55 per cento dei costi per il recupero degli edifici in funzione del risparmio energetico che stava funzionando, eccome!

La povertà in Italia aumenta? Il 13 per cento della popolazione vive con meno di 500-600 euro al mese e milioni di famiglie sono a rischio di povertà o hanno visto drasticamente ridurre il loro livello di reddito? In Italia, si inventa la macchinosa e caritatevole *social card* per poche persone, non si fa assolutamente nulla per accrescere i redditi di milioni di persone che non ce la fanno e si divide il sindacato nell'accordo per la riforma della contrattazione collettiva.

Potrei continuare, ma non lo faccio per ragioni di brevità.

L'unica risposta del Governo e del Ministro dell'economia è: abbiamo il terzo debito pubblico al mondo (lo abbiamo ascoltato anche oggi qui), abbiamo scelto di stabilizzare la finanza pubblica in anticipo, a luglio, non si può fare di più, non ci sono le risorse.

La nostra parte politica era ed è per il rispetto dei vincoli di bilancio e del patto con l'Europa. Abbiamo dato ampia dimostrazione su questo rimediando ai danni degli anni della vostra finanza allegra e creativa e riducendo deficit e debito. Abbiamo anche pagato un enorme prezzo politico per essere stati coerenti e rispettosi delle regole. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ma limitarsi alla constatazione ovvia dei vincoli di finanza pubblica significa condannare il Paese all'immobilismo, significa non avere, come voi non avete, una politica anticrisi.

Potremmo, sul punto, limitarci a ricordarvi che avete intenzionalmente dissipato nei mesi scorsi 7-8 miliardi di euro per provvedimenti sbagliati quali quelli su ICI e Alitalia, che avete colpevolmente depotenziato gli strumenti di lotta all'evasione fiscale che stava dando frutti rilevanti. Ma noi non vogliamo limitarci a denunciare i vostri errori.

Vi abbiamo proposto, con dovizia di particolari, la possibilità di adottare misure che toccano il cuore della crisi: l'utilizzo della leva fiscale per accrescere i redditi bassi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di attenervi ad un maggior silenzio. Ci avviciniamo alla conclusione ed il senatore Legnini sta svolgendo la parte conclusiva del suo significativo intervento di opposizione.

LEGNINI (*PD*). ...un sistema di ammortizzatori sociali universale che estenda le tutele reddituali a tutti, anche ai precari, misure per l'energia, per le infrastrutture e in particolare per gli investimenti degli enti locali, rivedendo le regole del Patto di stabilità interno come chiedono insistentemente i Comuni e anche qualche forza di maggioranza.

Mobilizzare un punto di PIL (questo abbiamo detto), almeno di 15 miliardi di euro nel 2009, con contestuale previsione di rientro attraverso misure certe di riduzione della spesa da adottare appunto contestualmente, con efficacia nel 2010 e nel 2011.

Oppure, ulteriori interventi selettivi sulla composizione della spesa pubblica anche con interventi di riforma concordati ed immediati, per orientare la spesa verso ciò che serve, ovvero più giustizia

sociale, più consumi, più investimenti e quindi impulso alla ripresa dell'economia.

Nulla di tutto ciò viene da voi in concreto preso in considerazione e non è difficile prevedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Il deficit (già oggi risalito dal 2,3 per cento dell'aprile 2008 al 3,8 per cento) e il debito (passato dal 103,2 per cento dell'aprile 2008 al 109,3 per cento di oggi) peggioreranno ancora. La vostra politica economica restrittiva non potrà incidere sull'andamento dell'economia e l'assenza di una politica industriale renderà, come già sta accadendo, meno competitivo il nostro sistema economico.

Il Paese si sta già accorgendo e si accorgerà ancora di più nei prossimi mesi che la vostra politica economica e di bilancio non risolve nulla e ci restituirà un Paese più ingiusto, più povero, meno competitivo e più indebitato. Potremmo rallegrarci per questa vostra conclamata incapacità ad affrontare la crisi ma non vogliamo farlo perché sarà il Paese, i cittadini e le imprese italiane, a pagare il conto del vostro immobilismo. Noi non vogliamo arrenderci: si può e si deve fare di più.

«Dalla crisi deve e può uscire una Italia migliore» e ciò sarà possibile se riusciremo "ad unire tutte le forze, a valorizzare le energie vitali, a superare le debolezze, a risolvere di slancio i problemi che ci trasciniamo": questo disse a noi tutti e agli italiani il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno. Noi ci atterremo al suo invito e alle sue sollecitazioni, e naturalmente alle nostre autonome convinzioni, nell'esclusivo interesse del Paese. Voi avete mostrato fino ad ora, nei fatti, di non volerlo fare, ma sarete costretti dagli eventi a riconoscere - speriamo non quando sarà troppo tardi - i vostri errori e le vostre omissioni.

È per questi motivi, signor Presidente, e per tutti quelli che i nostri colleghi hanno illustrato nei loro interventi, che il Gruppo del Partito Democratico negherà la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, colleghi, sul piano procedurale non mi attarderò molto, perché so bene di non poter reggere in nessun caso il confronto con il precedente Governo Prodi: la quantità delle questioni di fiducia poste dal Governo Prodi nello stesso periodo è incomparabile rispetto a quelle da noi poste. Confesso di non essere adeguato a sostenere quel ritmo. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Rizzi).*

Credo dunque che sotto questo profilo ben poco abbiamo da dirci. Il lavoro al Senato continua proficuo nelle Commissioni. La discussione di questo decreto, di particolare emergenza, ha avuto in effetti, per i tempi con i quali è stato presentato, uno svolgimento molto ridotto qui al Senato; bisogna dire che si tratta di un'eccezione, perché, per il resto, il Parlamento funziona. Ripeto, certamente funziona in maniera incomparabilmente migliore della precedente legislatura, ma non è il caso appunto di soffermarsi a lungo su questo terreno, quanto di cominciare a discutere un po' della manovra che questo Governo ha posto in essere nell'evolversi di una crisi, che non soltanto è caratterizzata da una gravità inaudita, ma anche da inedite dimensioni.

Non ci si può dimenticare che questo decreto-legge va inserito nel contesto di una manovra, che riteniamo equilibrata, efficace e preveggente, posta in essere dal nostro Governo. Non va dimenticato che questa manovra comincia con l'anticipo a luglio della manovra triennale, che è stato determinante perché l'economia italiana reggesse nel miglior modo possibile allo scatenarsi della crisi che tutti conosciamo. E non solo. È stata determinante in uno degli aspetti più deboli della nostra situazione, quella del debito pubblico. Avremmo potuto avere una finanza pubblica fuori controllo nel corso di una crisi di questo tipo, e questo sarebbe stato rovinoso per l'Italia. La preveggenza del nostro Governo ha fatto sì che con la manovra triennale di luglio l'Italia, il debito pubblico italiano, la finanza pubblica italiana hanno potuto reggere alla crisi; tant'è che la stessa Commissione europea si è sforzata più volte di dire che, tutto sommato, di fronte a questo stravolgimento economico-finanziario, l'economia e la finanza pubblica italiana hanno retto meglio di altre.

Ma non solo. La manovra di questo Governo ha trovato modo di attuarsi anche attraverso i decreti di fine anno, che hanno consentito di fronteggiare uno degli aspetti più gravi della crisi: la carenza di liquidità del sistema bancario. Ed anche lì è stato efficace il nostro modo di essere, un modo di essere non invasivo delle banche, ma pronto a dare una sponda molto seria ed efficace ad eventuali crisi di liquidità. Anche su questo la nostra manovra è stata così efficace che le banche, allo stato, non hanno ancora attinto alle garanzie, alle obbligazioni del Tesoro, ma quella «ciambella di salvataggio» è sempre pronta e, anzi, è servita da diga rispetto al fatto che le banche

potessero, sotto questo profilo, avere problemi maggiori.

Infine, abbiamo questo decreto anticrisi. Nell'ambito di questa manovra per lo sviluppo si situa non soltanto questo decreto, ma anche quelli per la semplificazione e per l'energia che stiamo per portare nell'Aula del Senato; provvedimenti di legge che al loro interno contengono le misure necessarie allo sviluppo. Ma ricordo a tutti, in particolare ai colleghi dell'opposizione, che lo sviluppo in Italia ha necessità, prima di tutto, di avere sotto controllo la finanza pubblica e che, se ci fosse una deriva sotto quel profilo, nessuna misura di sviluppo potrebbe avere efficacia. Questo è il punto di sintesi del decreto-legge in esame.

Voglio infatti sottolineare che sul piano quantitativo la manovra non è secondaria per il nostro Paese. È una manovra che cifra in dieci miliardi nel triennio, ma che cifra per la metà della somma, cinque miliardi, esattamente nel 2009. È una manovra che, alla luce di quanto ho detto, ha il pregio particolare di non peggiorare i saldi di finanza pubblica, che risentono già del deterioramento dovuto alla riduzione notevole del tasso di crescita del PIL. Se ad una riduzione prevedibile delle entrate si fosse aggiunto un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, avremmo nuovamente avuto effetti rovinosi per la finanza pubblica.

Sanno bene i colleghi che in questo momento, mentre noi discutiamo qui, le aste dei nostri titoli di Stato hanno un ottimo accoglimento sul piano della quantità, ma lo *spread* sul *Bund* decennale tedesco, che è l'indicatore della tenuta della finanza pubblica, registra ancora un peggioramento da parte dei titoli italiani; il che significa che bene facciamo a non peggiorare i saldi e a porre in essere manovre che si tengano entro quei saldi. E così è questo decreto anticrisi.

Le grandi manovre effettuate da quei Paesi ai quali i senatori dell'opposizione fanno riferimento sono possibili perché, dopo quelle manovre di notevole entità, il loro debito pubblico è ancora largamente inferiore al nostro, e dunque è un problema diverso quello con il quale loro hanno a che fare. Noi dobbiamo proteggere la finanza pubblica e, entro quegli spazi, determinare le condizioni per lo sviluppo. È un problema più serio, che a mio avviso stiamo affrontando in modo molto efficace.

Passando agli elementi concreti di questo provvedimento, faccio presente che ben 2,4 miliardi di euro - si tratta della voce più grossa di questo provvedimento - sono destinati alle misure in favore delle famiglie: mi riferisco al *bonus* straordinario per le famiglie, i pensionati e i non autosufficienti, determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo. La manovra si sforza quindi di avere carattere sociale, di essere di aiuto ai redditi più bassi e, insieme, di natura economica per tentare di aumentare i consumi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito per la terza volta ad un maggiore silenzio.

AZZOLLINI (*PdL*). Grazie, signor Presidente. Sempre tra le misure al fine di sostenere le famiglie, vanno ricordati il blocco delle tariffe, previsto per il 2009, e il tetto per i mutui in corso e per quelli nuovi.

In questo provvedimento ci sono delle importanti misure anche a favore delle imprese. In particolare mi riferisco (cifra 1,1-1,2 miliardi per tre anni) alla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro. Voglio ricordare, colleghi dell'opposizione, che l'IRAP sul costo del lavoro è stata una di quelle sciagurate misure di appesantimento del costo del lavoro che ha frenato lo sviluppo in Italia. Naturalmente l'IRAP la conoscete tutti: ha un nome solo e non è certamente della nostra parte. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Con questo provvedimento noi oggi puntiamo a ridurre il costo del lavoro, che rappresenta una misura essenziale per lo sviluppo.

Altrettanto importante è l'introduzione dell'IVA per cassa, che rappresenta un tentativo serio di portare sollievo, non soltanto al conto economico delle imprese, ma anche al loro conto finanziario, perché in questo momento, com'è noto, le imprese hanno bisogno di liquidità. La fase di crisi della liquidità si è infatti spostata dalle banche alle imprese e con questo provvedimento noi ci poniamo il problema di farvi fronte e ritengo che lo facciamo in maniera efficace. Altrettanto efficace sarà la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per i lavoratori autonomi e per le piccole imprese, che costituisce una maniera seria e corretta di affrontare il problema delle piccole e medie imprese.

In materia di lavoro viene prevista la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro, con una concessione di ammortizzatori sociali in deroga. Non so se il Governo sta già approntando nuove misure in questo senso, ma certamente il problema degli ammortizzatori sociali e delle misure per la disoccupazione e la sospensione dal lavoro è ben presente nella sua agenda e comincia ad essere affrontato con questo decreto-legge attraverso misure precise e penso che possa allargarsi sempre nel quadro di tenuta della finanza

pubblica.

Viene inoltre prorogato al 2009 il regime delle agevolazioni fiscali per i lavoratori del settore privato sulla parte di retribuzione legata ad incrementi di produttività (quella cosiddetta di secondo livello): si tratta di un tentativo di migliorare tutta la contrattazione per dare, insieme al lavoro, meno precarietà e più flessibilità. Questo è quanto il Governo sta tentando di fare, eliminando uno degli esempi classici che venivano dalla sinistra: per una classica eterogenesi dei fini, le loro misure hanno portato precarietà nel settore del lavoro dipendente.

Infine, signor Presidente, non mancano interventi significativi anche in tema di infrastrutture. Ne cito solo uno: il rifinanziamento della legge obiettivo con due contributi quindicennali (uno di 60 milioni di euro a partire dal 2009 e l'altro di 150 milioni di euro a decorrere dal 2010), oltre al Fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato spa.

Signor Presidente, in conclusione, il provvedimento contiene un quadro di misure di immediata azione dell'economia e di azione nel medio e lungo periodo che ci paiono un *mix* efficace per fronteggiare la crisi. Ma, per dirla in termini piuttosto semplici, il punto fondamentale è che l'impegno del Governo nella sua agenda per fronteggiare questa crisi con misure efficaci è giornaliero e inserito in un quadro strutturale. Per questo voteremo convinti la fiducia su questo decreto-legge e al nostro Governo. *(Applausi dal Gruppo PdL, dai banchi del Governo e del senatore Valli).*

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Passiamo al voto dell'articolo unico del disegno di legge n. 1315, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Comunico che hanno chiesto di votare anticipatamente i senatori Andria, Castelli, De Castro, Della Monica, Nessa, Paravia, Pignedoli, Sacconi, Procacci e Vetrella. Visto che tale lista è stata predisposta in mia assenza, nel senso che non mi sono state sottoposte le motivazioni e considerato che si tratta di pochi colleghi che possono votare nel giro di due minuti, proporrei all'Aula, in via del tutto eccezionale e per questa prima volta, di consentire loro di votare, perché probabilmente vi possono anche essere delle motivazioni plausibili.

Questa però sarà un'eccezione, perché garantisco all'Aula che la prossima volta il Presidente valuterà personalmente, caso per caso, per evitare eventuali eccezioni non accettabili. *(Applausi dai Gruppi LNP e PD).* Ciò anche per non turbare il diritto della cronologia del voto, che è un diritto sacrosanto dei colleghi.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Saltamartini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Saltamartini.

BONFRISCO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Caruso, Casoli, Castelli, Castro,

Centaro, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Costa, Corsi, Cutrufo

D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Poli Bortone, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Serafini Giancarlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanetta.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano

Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiurazzi, Cintola, Cosentino, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Castro, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Girolamo Leopoldo, Di Nardo, Donaggio

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giai, Giabrone, Granaiola, Gustavino

Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Papania, Pardi, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli, Pinotti, Poretti, Procacci

Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Paolo, Rusconi, Rutelli

Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto

Tomaselli, Tonini, Treu

Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Pintzger, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1315, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	287
Senatori votanti	286
Maggioranza	144
Favorevoli	158
Contrari	126
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 gennaio 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,12).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (1315)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008,
N. 185

All'articolo 1:

al comma 6, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «29 settembre 1984, n. 720» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;

al comma 18, le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «con riferimento al maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il tasso maggiore»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «garantiti da ipoteca» e dopo la parola: «sottoscritti» sono inserite le seguenti: «o accollati anche a seguito di frazionamento»;

al secondo periodo, le parole: «in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto»;

al comma 4, dopo le parole: «dal comma 3» sono inserite le seguenti: «, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;

al terzo e al quarto periodo, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo

unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,»;

al medesimo terzo periodo, la parola: «tenute» è sostituita dalla seguente: «tenuti»;

al quinto periodo, le parole: «del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;

al sesto periodo, le parole: «del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di *handicap*, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-*quater* sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

alla rubrica, le parole: «si calcola» sono sostituite dalle seguenti: «si calcolano».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (*Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari*). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non

verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 2-ter. - (Utilizzo del risparmio degli enti locali). - 1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:

a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;

b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti»;

al comma 3, dopo le parole: «28 febbraio 2009,» *sono inserite le seguenti:* «sentite le Commissioni parlamentari competenti,»;

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006» *sono inserite le seguenti:* «, n. 286,»;

alla lettera c), l'alinea è sostituito dal seguente comma:

«6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

al comma 9:

è premesso il seguente periodo: «La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita»;

il secondo periodo è soppresso;

al terzo periodo, le parole: «La compensazione della spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed»;

al quinto periodo, le parole: «n. 448 del 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 dicembre 2001, n. 448» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro»;

i commi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conferma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera *a)*, ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da *b)* a *e)*, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)* con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera *b)* con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)*, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni,

anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «dei fondi della produttività» sono soppresse;

al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446», le parole: «dell'articolo 11, comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, commi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «legislativo n. 446 del 1997»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e 2010";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011".

4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni in materia di disavanzi sanitari*). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.

2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».

All'articolo 7, al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,» sono soppresse;

al terzo periodo, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «né».

All'articolo 8:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».*

All'articolo 11:

al comma 3, le parole: «30 per cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole da: «, comunque nei limiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009».

All'articolo 12:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo la parola: «famiglie,» sono inserite le seguenti: «alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;

al comma 11:

al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «e del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinfa, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;

al capoverso «1» sono premesse le seguenti parole: «Art. 104. - (Difese). -»;

al comma 2, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;

al comma 3, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: "e il divieto previsto dal comma 6" sono soppresse»;

al comma 3, le parole: «o nell'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «o l'articolo 56»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

al capoverso, il numero: «4.» è sostituito dal seguente: «3-bis.», le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,» e le parole: «c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile»;

alla rubrica, le parole: «Direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2007/44/CE».

All'articolo 15:

al comma 3:

alla lettera a):

al primo periodo, le parole: «del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali» *sono inserite le seguenti:* «dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;

al comma 7, quarto periodo, le parole: «commi 23 e 24» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 21, 23 e 24»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8»;

al comma 10:

al primo periodo, dopo le parole: «i contribuenti possono assoggettare» *sono inserite le seguenti:* «, in tutto o in parte,» *e le parole:* «all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione»;

al quarto periodo, le parole: «e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso» *sono soppresse;*

al comma 11:

al primo periodo, le parole: «nel medesimo comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» *sono inserite le seguenti:* «, dell'IRPEF,»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi»;

al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» *sono inserite le seguenti:* «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

al comma 15, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 13 e 14» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 13 e 14»;

al comma 18, le parole: «con riferimento alla presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «con riferimento al presente decreto»;

al comma 20, la parola: «terzo» *è sostituita dalla seguente:* «quinto», *la cifra:* «10» *è sostituita dalla seguente:* «7» *e la cifra:* «7» *è sostituita dalla seguente:* «4»;

al comma 21, la parola: «quarto» *è sostituita dalla seguente:* «sesto»;

al comma 22, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 20 e 21» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 19 e 20».

All'articolo 16:

al comma 5, lettera c), le parole: «le parole "un ottavo"» *sono sostituite dalle seguenti:* «le parole: "un ottavo", ovunque ricorrono,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA»;

al comma 6:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «istituiscono una casella di posta certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;

al comma 9, le parole: «di cui al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6, 7 e» e dopo le parole: «attraverso la posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «singoli indirizzi di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «al sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

*«10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.*

*10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*»;*

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*«12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2215-*bis*. - (*Documentazione informatica*). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.*

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al

documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile".

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del deposito di cui al";

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuato";

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-*bis* del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.

12-novies. All'articolo 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".

12-decies. Al comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. - (*Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformità a quanto previsto dagli *standard* del Sistema pubblico di connettività (SPC)";

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge".

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'incentivo di cui al presente comma si applica» *sono inserite le seguenti:* «, a decorrere dal 1° gennaio 2009,»;

al comma 2, le parole: «di commissione» *sono soppresse, dopo le parole:* «imprese residenti o localizzate» *sono inserite le seguenti:* «negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero» *e le parole da:* «emanato» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «convertito con» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla» *e le parole:* «per le infrastrutture ed i trasporti» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle infrastrutture e dei trasporti»;

alla lettera b), le parole: «convertito con» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione».

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine della sollecitata attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziare, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita";

b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro".

4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.

4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".

4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".

4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:

a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;

b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.

3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro».

All'articolo 19:

al comma 1, prima parte:

all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,»;

alla lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;

al secondo periodo, le parole: «novanta giornate di indennità nell'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giornate annue di indennità»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;

alla lettera b):

al primo periodo, le parole: «ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori» e dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;

alla lettera c), dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;

al comma 1, seconda parte:

il capoverso successivo alla lettera c) è contrassegnato con il seguente numero: «1-bis»;

al primo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1», dopo le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» è inserita la seguente: «(INPS)» e le parole: «che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;

il secondo periodo è soppresso;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10»;

la lettera d) è soppressa;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10»;

al comma 4, dopo le parole: «L'INPS» sono inserite le seguenti: «stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi»;

al comma 6, lettera b), le parole: «, primo periodo» sono soppresse;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato»;

al comma 8, le parole: «, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della

legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime»;

al comma 16, le parole: «14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni»;

il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato";

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. - (Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";

b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo";

c) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".

Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».

All'articolo 20:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Ministro per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 3, le parole: «Presidente della regione», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico del bilancio dello Stato»;

al comma 8:

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita»;

al settimo periodo, le parole: «all'articolo 26, comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 26, quarto comma»;

all'ottavo periodo, le parole: «non comportano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non possono comportare» *e le parole:* «il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,»;

al nono periodo, le parole: «di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta»;

dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «secondo e terzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «quarto e quinto»;

al comma 10, le parole: «interesse nazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «interesse nazionale», *le parole:* «dal Titolo III» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla Parte II, Titolo III», *dopo le parole:* «Capo IV, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della

salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera *a*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai fini di cui al comma *10-quater*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";

b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,"».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «contributi quindicennale» *sono sostituite dalle seguenti:* «contributi quindicennali».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «All'articolo 5 comma 7 lett. *a*) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 5, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008» *e le parole:* «26 giugno 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 giugno 2008».

All'articolo 23:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di pronta realizzabilità» *sono inserite le seguenti:* «, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati»;

al comma 2:

ai periodi primo e secondo, le parole da: «senza che l'ente locale» *fino a:* «dall'inizio dei lavori» *sono sostituite dalle seguenti:* «la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione»;

al quarto periodo, le parole da: «del testo unico» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «I contributi versati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le spese», *la parola:* «ammessi» *è sostituita dalla seguente:* «ammesse» *e le parole:* «che li hanno erogati» *sono sostituite dalle seguenti:* «che le hanno sostenute».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della legge 8 giugno 1990, n. 142,» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» *e le parole:* «dell'art. 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 1»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «contenente» *è sostituita dalla seguente:* «contenenti»;

al comma 5, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla»;

alla rubrica, le parole: «di decisione europea» *sono sostituite dalle seguenti:* «della decisione 2003/193/CE».

All'articolo 25:

al comma 2:

dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario»;

al terzo periodo, le parole: «viene individuata» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e»;

al comma 3, le parole: «convertito in» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla».

All'articolo 26:

al comma 2, le parole: «convertito in» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla»;

al comma 3, alinea, le parole: «convertito con» *sono sostituite dalle seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla».

All'articolo 27:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà";

al comma 2, le parole: «del comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, lettera b), e 1-bis» e dopo le parole: «25 giugno 2008,» sono inserite le seguenti: «n. 112,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "in forma societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico";

b) il comma 3 è abrogato.

4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";

al comma 5, le parole: «in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti»;

al comma 9, dopo la parola: «sostanziale» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;

al comma 12, le parole: «D.M. 13 giugno 1997, n. 195» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195»;

al comma 14:

alla lettera d), le parole: «non spettanti o» e la parola: «anche» sono soppresse e le parole da: «disciplinata» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi»;

al comma 17, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 20, le parole: «del comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 16»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.

21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo

periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto";

b) al comma 7, alinea, le parole da: "previa verifica dei presupposti" fino a: "quote delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,";

c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici"».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002,» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;

al secondo periodo, le parole: «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» *sono soppresse e le parole:* «2 e 3» *sono sostituite dalla seguente:* «seguenti»;

al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:»;

al comma 3, lettera b), le parole: «nei successivi trenta» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei successivi novanta», *le parole:* «il nulla-osta di cui alla lettera a)» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione»;

al comma 5, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013»;

i commi da 8 a 11 sono soppressi.

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «e che trasmettano» sono sostituite dalle seguenti: «e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano» e dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «, al fine di consentire gli opportuni controlli,»;

al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,» e le parole: «dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni *pro loco* che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale"»;

al comma 5, le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995» e le parole da: «e che trasmettono» fino alla fine del comma sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti

aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61,

comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato».

All'articolo 31:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «all'ammontare dei ricavi e dei compensi» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento»;

al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari). - 1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico"».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso «1», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «nove»;

alla lettera e), capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) al comma 6, alinea, le parole: "Al concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "All'agente della riscossione" e, alla lettera a), le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "l'agente della riscossione";

e-ter) al comma 7-bis, le parole: "al concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "all'agente della riscossione"»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «sono eliminate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;

alla lettera b), capoverso «c)», le parole: «data in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: «offerti dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «offerti ai creditori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole»;

al comma 7, capoverso «16-bis»:

le parole: «16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 16- bis. -»;

al comma 1, le parole: «debitori iscritti a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «debiti iscritti a ruolo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei

comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette».

Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis. - *(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)*. - 1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter. - *(Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)*. - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello "F24 enti pubblici" per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello "F24 enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *(Copertura finanziaria)*. - 1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Articolo 1.

(Bonusstraordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)

1. È attribuito un *bonus* straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;

b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;

c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);

d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di *handicap* e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;

b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di *handicap* per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 2.

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accessi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per

l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

5-*bis*. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di *handicap*, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

5-*ter*. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5-*quinquies*. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-*quater* sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 2-*bis*.

(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Articolo 2-*ter*.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali)

1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:

a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;

b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 3.

(Blocco e riduzione delle tariffe)

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

6-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio

sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera *a)*, ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da *b)* a *e)*, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)* con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo

dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione.

Articolo 4.

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato:

«Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

1-*bis*. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-*bis*. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4-*ter*. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*bis*. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

3-*ter*. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-*bis* sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».

5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è

emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

TITOLO II

SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

Articolo 5.

(Detassazione contratti di produttività)

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Articolo 6.

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.

3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

4-*quater*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».

4-*quinqües*. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.

Articolo. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.

2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

Articolo 7.

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)

1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è

applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Articolo 8.

(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)

1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007.

Articolo 9.

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.

2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

3-*bis*. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 10.

(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine

del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)

1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.

2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.

3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 12.

(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)

1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:

a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

5-*bis*. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.

6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.

7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.

8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassetto al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

9-*bis*. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del

codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.

12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

12-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.

Articolo 13.

(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)

1. L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - (*Difese*).».

«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*bis*. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

1-*ter*. L'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis* è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-*bis* sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

2. L'articolo 104-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3»;

b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».

3. L'articolo 104-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-*bis*, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-*bis* e 1-*ter* e 104-*bis*, commi 2 e 3»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.

Articolo 14.

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-*bis* del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-*bis* del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-*bis*. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.».

6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:

a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.

b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono

rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.

8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.

9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera *b*), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.

Articolo 15.

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili)

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.

3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:

a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera *b)* dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;

b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera *a)*, può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.

5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera *a)*, può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al

31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.

7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.

9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

12-*bis*. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.

20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Articolo 16.

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-*bis*. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-*bis*. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2215-*bis*. - (*Documentazione informatica*). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso

quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Articolo 16-bis.

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del

Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli *standard* del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

Articolo 17.

(Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero)

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

2-*bis*. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

TITOLO III

RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 18.

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinqes* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b*), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinqes* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture

museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziare, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;

b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-*bis*,»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-*bis*, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-*bis* è a carico del piano di rientro».

4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* del presente articolo.

4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».

4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

Articolo 18-bis.

(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:

a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;

b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.

3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro.

Articolo 19.

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a

tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

1-*bis*. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-*bis*, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da *a*) a *c*) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per

l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio

1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre

mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

18-*bis*. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-*ter*. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera *b*), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera *b*) è abrogata.

18-*quater*. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-*ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del presente decreto.

Articolo 19-*bis*.

(Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

«72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;

b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;

c) il comma 74 è sostituito dal seguente:

«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».

Articolo 19-*ter*.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Articolo 20.

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguarda interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.

4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi

di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*bis*. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.

10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.

10-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche

risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-*quater*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;

b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».

Articolo 21.

(Finanziamento legge obiettivo)

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 22.

(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

1. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».

2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».

3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

Articolo 23.

(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 24.

(Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

Articolo 25.

(Ferrovie e trasporto pubblico locale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché

per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-*quinqüies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

Articolo 26.

(Privatizzazione della società Tirrenia)

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-*quinqüies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.

3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 27.

(Accertamenti)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis*;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.

7-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

7-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà».

2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi 1, lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-ter. - (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati

qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis*, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonchè al comma 2-*bis*, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

4-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in forma societaria» sono inserite le seguenti: «, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico»;

b) il comma 3 è abrogato.

4-*ter*. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-*bis* e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.

8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.

11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:

a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero;

e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

21-*bis*. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze,

attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.

21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 7, alinea, le parole da: «previa verifica dei presupposti» fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;

c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

«7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

Articolo 28.

(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fidejussioni e le polizze fidejussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.

2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Articolo 29.

(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:

a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione

della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.

4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.

Articolo 30.

(Controlli sui circoli privati)

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni *pro loco* che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Articolo 30-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di giochi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un

importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-*bis* dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 31.

(IVA servizi televisivi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il n. 123-*ter* della Tabella A, Parte terza, allegata al

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente: «Art. 2. *(Periodo di applicazione)* 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.».

Articolo 31-bis.

(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)

1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».

Articolo 32.

(Riscossione)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;

e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000»;

e-bis) al comma 6, alinea, le parole: «Al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: «il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente della riscossione»;

e-ter) al comma 7-bis, le parole: «al concessionario» sono sostituite dalle seguenti:

«all'agente della riscossione».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono soppresse;

b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a);

«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».

5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.»;

b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».

6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - *(Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate)* 1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:

a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;

b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni

dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis».

7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

Articolo 32-bis.

(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)

1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Articolo 32-ter.

(Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

Articolo 33.

(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Articolo 34.

(LSU Scuola)

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

Articolo 35.

(Copertura finanziaria)

1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

Articolo 36.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

G100

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in discussione, in più punti, e più in generale l'azione del Governo in questi ultimi mesi, ha sostenuto con forza impegnando ingenti risorse il sistema bancario e finanziario italiano;

il sistema creditizio esercita un'azione, per vincolo di mandato, volta a sostenere l'iniziativa privata e le famiglie, seppure nell'ambito di rapporti contrattuali di natura privatistica;

l'attività creditizia nella concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie ha evidenti

discrepanze tra i territori italiani con un forte differenziale tra il tasso di interesse applicato nei confronti di chi opera nelle aree del Sud d'Italia e quello applicato nel resto della nazione, con grave nocimento, sia per lo sviluppo economico, sia per il mero sostegno dei nuclei familiari in questi territori già di per sé svantaggiati;

tale differenziale, in alcuni casi addirittura superiore ai due punti percentuali, è di per sé fonte dell'arretramento economico di questa grande parte del Paese. Arretramento economico che, oltre a rappresentare un forte handicap, costituisce uno tra i più rilevanti motivi di giustificazione dell'esistenza del differenziale medesimo, il quale diviene, in tutta evidenza, una delle ragioni strutturali delle condizioni di ritardo allo sviluppo delle regioni meridionali,

impegna il Governo:

ad assumere tutti gli atti di indirizzo, controllo e vigilanza, anche di natura suppletiva rispetto a quella degli organi preposti da affidare al Ministro dell'economia, al fine di monitorare, da qui al prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria, la reale situazione dello stato dei tassi di interesse applicati alle imprese e famiglie nel Mezzogiorno;

in forza di tale ricognizione ad individuare, sempre nel prossimo Dpef, tutte le azioni utili all'annullamento di detto differenziale.

G101

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

la grave crisi del quadro macroeconomico internazionale ha avuto riflessi enormemente negativi per il nostro Paese e ha reso necessario, di conseguenza, l'adozione di misure di sostegno alle famiglie e all'occupazione;

tali misure, se pur encomiabili, appaiono tuttavia insufficienti e necessitano di ulteriori interventi, soprattutto nel Mezzogiorno, dove è necessario attivare e incrementare politiche economiche e opere infrastrutturali che aiutino concretamente la ripresa e il rilancio economico;

per l'economia italiana nel 2008, in particolare, rimane il preoccupante divario di crescita con l'area euro pari ad un punto percentuale all'anno, sintomo di una bassa produttività, della scarsa competitività delle imprese e di rilevanti problemi strutturali;

ancora più preoccupante appare il divario di sviluppo territoriale tra le aree del Paese (nel 2007 crescita PIL pari all'1,6 per cento nel Centro-Nord ed allo 0,9 per cento nel Mezzogiorno), penalizzando fortemente il Mezzogiorno, a testimonianza della necessità di dotare il Sud d'Italia di un sistema di infrastrutture e di servizi che consenta allo stesso di «competere» ad armi pari con il resto del Paese, al fine di non rendere vani gli sforzi prodotti in tal senso dalle popolazioni locali, dagli imprenditori, dai giovani e dagli enti locali tesi a rendere autonoma e competitiva l'economia locale;

i tagli operati sulla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate, anche in questo decreto, confermano la tendenza del Governo ad utilizzare le risorse del Fondo per finanziare interventi di diversa natura, non efficaci, non sempre corrispondenti a finalità di sviluppo e quasi sempre non localizzati nel Mezzogiorno;

tale scelta è in netta contraddizione con la necessità di incentivare le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno che, di fatto, rappresenta un'opportunità di progresso economico per l'intero Paese non solo perché il Sud possiede le maggiori potenzialità di crescita produttiva, spazi fisici ed economici, le risorse materiali e immateriali ma perché ha le più importate potenzialità per accrescere il livello di competitività di tutta l'Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare, rendendolo uno strumento serio e radicato, il sistema del credito d'imposta automatico e diretto per: le imprese che operano assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato; le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi; i giovani o i residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali attraverso investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile; le imprese che effettuano nuovi investimenti in tecnologie e ricerca;

a utilizzare le risorse dei fondi strutturali europei per le aree sotto utilizzate prioritariamente per progetti interregionali, con l'intervento sussidiario dello Stato, finalizzati a creare vere e credibili condizioni strutturali di sviluppo dei territori del Mezzogiorno oggetto dell'intervento comunitario;

a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto riguarda il Mezzogiorno, valutati i profili di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, misure di vantaggio, utilizzando anche la leva fiscale, per promuovere l'aggregazione tra le imprese operanti nel Mezzogiorno al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale.

G102

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

la Tirrenia con le sue controllate regionali Siremar, Caremar, Toremar e Saremar esercita un servizio pubblico di cabotaggio marittimo per le isole minori italiane in base a specifiche convenzioni in scadenza alla fine del 2008;

in particolare la Siremar, a differenza delle altre società controllate che esercitano servizio nelle regioni Campania e Toscana, non è ritenuta redditizia in virtù dell'alto numero di isole abitate tutto l'anno, della particolare distribuzione geografica e territoriale delle isole, della loro distanza reciproca e delle loro dimensioni ridotte con una conseguente scarsa concentrazione di popolazione;

la Finanziaria 2007 all'art. 1 comma 998, ha predisposto la stipula di nuove convenzioni con lo Stato e le società di cui sopra, aventi scadenza non anteriore al 31/12/2012, al fine di predisporre e completare il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo privatizzando le società esercenti i servizi di collegamento essenziali;

il comma 999 all'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, prevede nelle more della stipula delle suddette convenzioni e della verifica della loro compatibilità con il regime comunitario, l'applicazione delle convenzioni attualmente in vigore;

il documento di programmazione economico e finanziario per gli anni 2009-2013, ha confermato la volontà di attuare tempestivamente il processo di privatizzazione della Tirrenia, attribuendo alle regioni le funzioni in materia di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che si svolgono all'interno del loro territorio, stabilendo inoltre che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi;

il Consiglio dei Ministri ha deliberato, nella seduta del 6 novembre 2008, la definizione dei criteri per il passaggio in mano privata della Tirrenia che avverrà in tempi non brevi, per cui lo stesso Governo avanzerà alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'attuale convenzione con l'impegno di arrivare alla dismissione della società entro il 2009;

in virtù del vigente quadro normativo i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate,...» (comma 1 dell'art. 8 della legge n. 684/74) e «il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (art. 4 legge 169/75),

considerato che:

l'Unione europea ha recentemente sancito un importante principio relativo ai collegamenti con aree particolarmente svantaggiate quali le isole minori: il principio di vulnerabilità, con la conseguente determinazione del principio di differenza, applicando i quali i governi possono introdurre norme di sostegno per agevolare la mobilità dei cittadini e delle merci in questi territori, anche in deroga alle norme di tutela del mercato;

la dislocazione e la natura delle isole della Regione Sicilia, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese e con un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva, vanno quindi considerate territori vulnerabili;

proprio in base ai suddetti principi comunitari per le isole minori siciliane non rilevandosi le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, è necessario, almeno per un sufficiente numero d'anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico;

si è avviato proficuamente un tavolo tecnico di concertazione per il trasporto marittimo pubblico tra il Ministero dei trasporti, il vice presidente della Regione Sicilia e i rappresentanti delle isole minori siciliane anche per sottolineare la diversità e la specificità delle problematiche proprie ad ogni arcipelago italiano in materia di trasporti marittimi,

impegna il Governo:

a intervenire urgentemente con opportune misure di sostegno alla Siremar, al fine di garantire un servizio di trasporto pubblico locale, adeguato ad assicurare la continuità territoriale e l'esercizio pieno del diritto alla mobilità dei residenti delle isole minori siciliane nonché il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nel quadro del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e del Trattato di Amsterdam;

a garantire il rinnovo della convenzione con la società Siremar sino al 31/12/2012, che preveda servizi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale delle comunità isolane, attraverso una necessaria fase di concertazione con le stesse, garantendo altresì il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

G103

[PEGORER](#), [SCANU](#), [AMATI](#), [DEL VECCHIO](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PINOTTI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

con il decreto 29 dicembre 2009, n. 185, al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito complessivo di lavoro non superiore a 35.000 euro, è stata riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi di produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

tale formulazione ha escluso dai benefici tutto il personale di truppa volontario in ferma prefissata annuale ed in rafferma;

considerato che:

in sede di conversione del decreto legge succitato, per ovviare a tutto ciò, la Camera dei deputati ha soppresso dall'articolo 4 comma 3 del medesimo decreto le parole «dei fondi di produttività», consentendo in tal modo anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale di essere destinatari dalle misure adottate a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro;

nonostante ciò il personale di truppa delle Forze Armate in ferma prefissata annuale e in rafferma annuale, dal momento che percepisce una paga giornaliera in luogo dello stipendio, continua a rimanere escluso dai benefici previsti dal decreto;

tale personale, malgrado il diverso inquadramento giuridico, è impiegato in tutte le attività operative nella stessa misura e con le stesse capacità del rimanente personale di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata quadriennale;

tutto ciò determina un'inaccettabile sperequazione tra il personale delle Forze Armate;

impegna il Governo:

ad assumere - in fase di emanazione del DPCM attuativo delle misure indicate in premessa - le necessarie iniziative affinché, ai fini dell'estensione dei benefici previsti dal decreto, sia previsto anche per il personale di truppa, in ferma prefissata annuale e in rafferma, che gli emolumenti relativi alla paga giornaliera siano considerati, nel caso di specie, a tutti gli effetti trattamento accessorio.

G104

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [AMATI](#), [ANTEZZA](#), [BASSOLI](#), [DONAGGIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuovere il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che «ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;

il calcolo di tale rapporto alunni/docenti, determinato secondo gli standard europei, non si riferisce genericamente alla totalità dei docenti e degli alunni, bensì, come precisato e documentato anche dal «Quaderno bianco» a pagina 40 e seguenti, ai docenti con rapporto frontale nella classe (docenti di sostegno esclusi) riferiti al ciclo primario e secondario con esclusione dell'infanzia (*ibidem*, pag. 43, seconda riga);

l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, di cui al primo comma del citato art. 64, deve essere calcolato, pertanto, con esclusione della scuola dell'infanzia e dell'area del sostegno ad alunni con disabilità, esclusione, quest'ultima, confermata anche nel testo del comma stesso;

le misure previste per conseguire nel triennio considerato la riduzione degli organici di personale, in dettaglio nel corpo del medesimo articolo 64 - comma 4, lettere da a) ad f-ter) non possono che riferirsi ai settori del ciclo primario e secondario, con conseguente esclusione dei due settori sopra richiamati dell'infanzia e disabilità;

in particolare, per quanto riguarda specificamente la scuola dell'infanzia, è da ritenersi illegittimo, in quanto non coerente con il dettato normativo, qualsiasi intervento che comporti riduzione di organici del personale docente di tale settore;

il piano programmatico, a proposito dei punti di erogazione del servizio e dei criteri di formazione delle classi, fornisce tuttavia indicazioni generiche che si prestano ad una interpretazione estensiva degli interventi di razionalizzazione da attuarsi anche nei confronti della scuola dell'infanzia in sede di determinazione dei Regolamenti di attuazione,

considerato che:

il Piano programmatico per la scuola del Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca interviene sul tempo scuola obbligatorio, e ribalta nei fatti il modello di normale funzionamento della scuola dell'infanzia, a danno delle sezioni funzionanti a 8 ore giornaliere previste dalla legge istitutiva (legge n. 444/168);

una proposta educativa di qualità non può far coincidere la generalizzazione con la prevalente diffusione di sezioni ad orario antimeridiano con un unico insegnante;

il Piano, inoltre, reintroduce l'istituto dell'anticipo in ingresso, non modifica l'uscita anticipata con grave danno al progetto educativo disegnato per i bambini dai 3 ai 6 anni. La previsione di sezioni ibride in situazioni territoriali già difficili rappresenta, altresì, un ulteriore attacco all'identità della scuola dell'infanzia;

sono stati apportati pesanti tagli alle scuole paritarie che concorrono in modo positivo ad integrare il servizio della scuola pubblica soprattutto nel settore della scuola dell'infanzia;

il Piano, in un'ottica meramente economicistica, non riconosce, di fatto la scuola dell'infanzia come primo segmento del sistema di istruzione, privilegia gli aspetti di carattere assistenziale e non prefigura opportunità di sviluppo della qualità pedagogica e culturale del settore;

impegna il Governo:

ad escludere espressamente, dal piano programmatico di cui all'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la scuola dell'infanzia da qualsiasi intervento di razionalizzazione ai fini della riduzione degli organici e, in particolare, in relazione ai punti di erogazione del servizio e alla formazione delle sezioni che devono mantenere gli attuali parametri di riferimento per la loro costituzione.

G105

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

secondo il «Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro» (2008), del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la percentuale di disoccupati (escludendo CIG e prepensionamenti) coperta da ammortizzatori sociali è pari al 31,4 per cento;

secondo la CGIA di Mestre il 50 per cento dei lavoratori del settore privato (oltre 7 milioni) non può, secondo la normativa vigente, beneficiare della cassa integrazione guadagni (CIG); secondo le stime della Commissione europea i disoccupati in Italia cresceranno nel 2009 e 2010 fino a circa 1,8 milioni di unità;

con il *recovery plan* del novembre 2008 la Commissione europea ha individuato una ambiziosa strategia comune per fronteggiare la crisi economica e per favorire la ripresa. La priorità del piano è la tutela dei cittadini europei contro le conseguenze più gravi della crisi, sulla base dei principi della solidarietà e della giustizia sociale, in particolare con il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

la legge n. 247 del 2007 delega il Governo a riformare l'attuale regime di ammortizzatori sociali per la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

l'articolo 19 del decreto in esame prevede, invece, solo misure di sostegno al reddito limitate, provvisorie e discrezionali, in deroga alle norme vigenti, condizionate dalla disponibilità delle risorse o dalle integrazioni di altri soggetti, con trattamenti differenziati, per entità e durata, in relazione alla qualifica, all'appartenenza settoriale, alla dimensione di impresa e alla tipologia dei contratti di lavoro;

anche alla luce delle misure di sostegno al reddito concesso ai dipendenti della società Alitalia, uniche per l'entità del sussidio e per la sua durata, in Italia solo un terzo dei disoccupati con le stesse qualifiche, mansioni e retribuzioni beneficerà di un sussidio di disoccupazione, ma con differenze che vanno dalla concessione di una unica integrazione pari al 10 per cento del reddito annuale da lavoro dell'anno precedente all'80 per cento effettivo dell'ultima retribuzione;

in tutti i paesi europei, senza alcuna eccezione, sono previsti ammortizzatori sociali universali con requisiti, entità dei trattamenti e durata uniformi e certi per tutti i lavoratori che passano dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione,

impegna il Governo:

a presentare entro il mese di giugno 2009 la riforma organica degli ammortizzatori sociali, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla delega contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sulla base dei rigorosi vincoli e sanzioni propri dei modelli di *welfare to work* adottati in Europa.

G106

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, MARINARO, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

la crisi finanziaria internazionale e la conseguente contrazione del mercato del lavoro rischiano di colpire particolarmente le donne che in Italia già devono superare diverse difficoltà nella ricerca e nel mantenimento del lavoro. Il nostro Paese è in evidente ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona dove si fissano obiettivi per l'occupazione femminile legandoli a servizi come gli asili nido. Entro il 2010 tutti i Paesi Ue dovrebbero arrivare ad una copertura territoriale minima di asili nido tale da soddisfare almeno il 33 per cento della domanda;

l'attuale grado di copertura, così come definito dall'agenda di Lisbona, è di poco superiore al 10% (Conferenza nazionale della famiglia, 2007), mentre in Danimarca arriva al 50% e al 35-

40% in Svezia e Francia; in Italia, inoltre, la maternità per una donna su dieci è causa principale dell'abbandono del lavoro;

secondo una recente indagine di Banca Intesa la copertura della domanda soddisfatta dai soli istituti pubblici non è superiore a una media dell'8%, con punte del 21 % in Emilia-Romagna e dell'1% in Campania. Secondo l'indagine Istat «Essere madri in Italia» del 2007, basata su dati 2005 poco più della metà dei bambini nella fascia di età 1-2 anni (il 52,3%) sono affidati ai nonni quando la madre lavora, il 13,5% frequenta un asilo pubblico, il 14,3 per cento un asilo privato, il 9,2% è affidato ad una baby-sitter e il 7,3% è accudito dagli stessi genitori;

l'ultimo studio dell'Ifel, organismo dell'Associazione dei comuni italiani, riporta che nel Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui per ogni bambino, secondo lo studio dell'Anci l'unico capoluogo di Regione che supera il fatidico obiettivo di Lisbona è Bologna, la cui offerta di asili nido soddisfa il 35% della domanda, Firenze si ferma al 29%;

grandi differenze vengono registrate anche nei costi: il Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui, quasi doppio rispetto a quello medio riscontrato a Milano (7.774 euro l'anno), città che può soddisfare il 22% delle domande. Il costo medio di questo servizio nelle metropoli è di 6.802 euro l'anno;

il 26 settembre 2006 è stato istituito un Fondo speciale, frutto di un accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, col fine di sviluppare una rete di asili nido e di servizi integrativi sul territorio nazionale, con uno stanziamento complessivo di 774 milioni di euro. Finora però questi soldi non sono stati spesi, ed alcune Regioni, tra cui la Campania, l'Abruzzo e la Calabria, non hanno ancora presentato i piani di spesa;

considerato inoltre che:

i servizi alternativi ai nidi pubblici andrebbero aiutati e incentivati per venire incontro alle richieste, da una parte delle donne che lavorano e dall'altra dei bambini che devono socializzare tra loro;

esistono politiche come quelle dei «voucher», che in alcuni casi erogati direttamente alle famiglie, potrebbero servire sia per pagare rette private di nidi che baby sitter. La Regione Toscana, al fine di ridurre la lista di attesa nei servizi all'infanzia della fascia da 0 a 2 anni, ha approvato, con decreto n. 331 del 29 gennaio 2008, il Bando per l'erogazione di «voucher» alle famiglie per i servizi di cura alla prima infanzia. Tale bando prevede un sostegno alle famiglie toscane attraverso l'erogazione di n. 933 «voucher» del valore di 1.500 euro ciascuno;

esistono inoltre servizi alternativi come le «tages mutter». Il termine in tedesco significa «Mamma di giorno», è una persona adeguatamente formata che offre educazione e cura i bambini di altri presso il proprio domicilio. Si tratta di una grande innovazione nel settore dei servizi per l'infanzia. La «tages mutter» offre il proprio servizio solitamente in casa propria. Anche laddove il servizio si svolge in ambienti extradomiciliari mantiene i requisiti e l'organizzazione di un servizio domiciliare. La «tages mutter», pur lavorando in casa propria, è in stabile collegamento con un ente non profit che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle famiglie utenti e dell'ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia dal punto di vista ambientale che educativo. Il servizio di assistenti materne o «tages mutter» è attivo da tempo in gran parte d'Europa, specialmente nei paesi dell'Europa centrale e nell'area scandinava, da sempre all'avanguardia nei servizi sociali. In Italia questo modello educativo fu importato all'inizio degli anni Novanta nelle province di Trento e Bolzano. Un ottimo esempio è rappresentato oggi dalla Regione Lazio che con la collaborazione di alcune cooperative sta promuovendo questo servizio nel suo territorio,

impegna il Governo:

a promuovere con ogni strumento utile iniziative come quelle sopra esposte che riguardano forme alternative agli asili nido pubblici come le *tages mutter* o con aiuti alle famiglie tramite voucher, anche attraverso campagne di informazione sociale e interessando la Conferenza Stato Regioni;

a semplificare l'iter burocratico al fine di snellire le procedure di accesso ai fondi e affrontare il problema delle Regioni che non presentano piani di spesa e che hanno una minima ricettività di bambini per la creazione di nuovi nidi pubblici.

G107

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'infanzia rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati della vita dell'individuo;

la civiltà di un Paese si misura anche, se non soprattutto, dal grado di investimento di risorse disposte a tutela dei minori, nonché dalla qualità e dall'efficacia delle attività previste in favore del sostegno e della promozione dei diritti dell'infanzia;

significativi interventi in tal senso sono stati disposti, con buoni risultati, dalla legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», da cui si dovrebbe ripartire per continuare ad investire in favore dei diritti dei più piccoli, con provvedimenti di qualità rilevante;

benché gli interventi disposti da tale legge sarebbero meritevoli di promozione e sostegno, la manovra finanziaria in esame non prevede alcuna misura in tal senso,

considerato che:

dall'anno 2010 il finanziamento della legge n. 285 del 1997 subisce una riduzione da 43 a 40 milioni. Tale riduzione comprometterebbe interventi che hanno messo al centro e i bambini e gli adolescenti quali soggetti di diritto, ai quali sono state offerte opportunità concrete nella vita quotidiana delle proprie comunità;

Tenuto conto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,

impegna il governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 285 del 1997, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati all'infanzia e alle famiglie.

G108

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che,

nel preambolo della Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'89 si afferma: «Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società»;

le famiglie non devono essere lasciate a se stesse ma devono essere invece sostenute soprattutto in relazione alle attività di assistenza ed educazione dei bambini. Pertanto esse, e tutti coloro che lavorano per e con i bambini, devono essere destinatari di azioni mirate;

il sostegno della maternità e della paternità rappresenta oggi una misura qualificante ed essenziale per la realizzazione di una famiglia;

le più diverse necessità che legano la nascita di un figlio alle esigenze lavorative dei genitori si scontrano con le insufficienti strutture per l'infanzia presenti nel territorio nazionale, in primis lo scarso numero di asili nido;

è indispensabile la valorizzazione delle misure previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante provvedimenti quali l'istituzione dei congedi parentali e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*; l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

gli ottimi risultati prodotti da queste misure dimostrano come esse sarebbero quanto mai

meritevoli di promozione e sostegno;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare la legge n. 53 del 2000, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati alla maternità e alla paternità, quali valori da tutelare e promuovere in ragione della loro assoluta rilevanza sociale.

G109

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

le risorse a disposizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risultano ampiamente insufficienti rispetto all'attuazione degli interventi di sostegno e di tutela dell'infanzia;

la mancanza di adeguate risorse potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati da tale Fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione contro l'esclusione sociale, dell'ISTAT, è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27% con punte del 30% nel Sud. L'Italia detiene pertanto un record assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in misura adeguata all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti.

G110

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente ed autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 18 impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un Garante a livello nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con qualche esperienza a livello regionale;

sarebbe opportuno istituire tale autorità indipendente e riconosciuta e concepire il Garante non tanto quale autorità con funzioni censorie o sanzionatorie, quanto invece quale soggetto volto a promuovere, sostenere, favorire e coordinare tutti coloro che operano per affermare i

diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo. Occorre attribuire un grande rilievo all'ascolto e alla partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano, prevedendo che un'autorità quale il Garante nazionale stimoli e faciliti forme adeguate di coinvolgimento degli stessi e che una loro rappresentanza partecipi alle riunioni della commissione consultiva del Garante nazionale;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità autonoma e indipendente da ogni altra, nonché per la realizzazione di un pieno ed efficace coordinamento delle attività dei Garanti regionali, al fine di tutelare e promuovere i diritti dei minori.

G111

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in Italia, il 23,6% dei bambini è sovrappeso e il 12,3% è obeso; questo è il risultato di una indagine presentata l'8 ottobre 2008;

l'obesità rappresenta una minaccia notevole per la salute pubblica in Italia come in Europa. Tra i bambini, l'obesità si sta diffondendo in maniera esponenziale, è quindi necessario intraprendere misure idonee ad evitare una vera propria epidemia dell'obesità in Europa;

a tal fine è necessario agire in funzione preventiva, riducendo in particolare tutti gli stimoli che i bambini ricevono, in misura crescente in particolare dalla televisione, rispetto al consumo di cibi e bevande a forte contenuto calorico e ricchi di lipidi;

una ricerca condotta in Inghilterra ha dimostrato l'esistenza di un chiaro collegamento causale tra le pubblicità che interessano i programmi destinati ai bambini, idonei a condizionarne le scelte sul cibo e sulle bevande. In quasi tutti i Paesi della UE è stato deciso di evitare di trasmettere gli *spot* di dolci e bibite gassate nell'ambito di programmi destinati ai bambini, in ragione del riconoscimento della sussistenza del legame tra *marketing* e diete dei bambini;

è del resto significativo che, secondo quanto può evincersi da una recente ricerca presentata dalla Società italiana dei Pediatri, il tempo trascorso davanti alla TV ha correlazione diretta, in particolare, con le abitudini alimentari. In sintesi: più TV si guarda, più si mangiano solo le cose che piacciono (46,1% vs 26,4%), più aumenta nettamente il consumo di merendine confezionate (25,8% vs 15,2%), mentre cala considerevolmente il già basso consumo di verdura (23,4% vs 36%) e aumenta il consumo di dolci (25,1% vs 20,2%) e salumi (32,5% vs 27,5%). Si conferma dunque la relazione diretta - tanto più evidente in relazione ai bambini - tra visione di programmi televisivi e tendenza all'adozione di abitudini alimentari scorrette e dannose per la salute;

impegna il Governo:

a stanziare risorse per l'adozione di un piano di contrasto e prevenzione dell'obesità infantile, nonché per la sensibilizzazione delle famiglie al problema, valutando l'opportunità di promuovere misure che vietino alle emittenti televisive di mandare in onda spot pubblicitari inerenti bevande o cibi a forte contenuto calorico o ricchi di grassi, nell'ambito di programmi destinati ai bambini.

G112

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese - la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta - e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli Asili Nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentare la presenza, facilitare l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del «Fondo Decennale» per gli Asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

tenuto conto che:

i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata sono stati resi esecutivi ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo del concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90% dei bambini dai 3 anni all'età scolastica e per il 33% nei confronti dei bambini di età inferiore ai 3 anni;

l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del CNDA del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3%. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia Romagna con il 29,7%, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4% in Calabria;

l'Unione Europea nell'ambito dell'«*European symposium on improving early childhood education and care*» (ECEC) svoltosi a Bruxelles, il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come «investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio»;

il professor James Heckman, premio Nobel per le Scienze economiche nel 2000, in visita in questi giorni agli asili nido di Reggio Emilia, ha affermato che: «Una buona scuola dell'infanzia è il miglior investimento per il futuro di un paese. Sull'investimento iniziale nei servizi alla prima infanzia vi è un ritorno economico annuo valutabile nella misura del 10%,»;

il Rapporto Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia: «Garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentare il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna»;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, a favore del fondo decennale per gli asili nido finalizzate a garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia.

G113

DONAGGIO, STRADIOTTO, ARMATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui;

tale misura ha finalità analoghe ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente tese ad agevolare, attraverso l'esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno;

a riguardo, si ricorda il comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell'anno 2007 alcune voci di entrata - derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare - qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

in maniera analoga l'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria per il 2009 ha previsto l'esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali;

le suddette misure non consentono tuttavia alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di quelle risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale per portare a termine opere già cantierate e mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie;

assicurare un'immediata spendibilità di almeno una quota di queste risorse è al contrario necessario per un intervento di carattere anticongiunturale che rilanci gli investimenti per cui siano già stati aperti i cantieri e che i comuni non concludono perché non possono spendere risorse che sono già in loro possesso, pena il superamento dei vincoli posti dal patto di stabilità;

la mancata attenuazione dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria riproduce uno dei motivi che ritardano la spesa per investimenti nel nostro paese e non si affronta uno degli aspetti più importanti del ruolo degli enti locali che non è connesso solo alla quantità delle risorse, ma anche alla qualità della spesa che viene profondamente compromessa dall'impossibilità che i comuni hanno di poter spendere le risorse che sono già in loro possesso;

il ruolo di volano dell'economia rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici passa obbligatoriamente attraverso la possibilità di investimento delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle comunali mediante l'individuazione e l'immediata realizzazione di opere pubbliche già individuate e per le quali siano già state preordinate le necessarie risorse;

la possibilità per gli enti locali di spendere quelle risorse che sono già in loro possesso per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tramite l'attenuazione dei vincoli del patto di stabilità determinerebbe effetti economici anticongiunturali importanti poiché inciderebbero direttamente nelle situazioni di contesto in cui le imprese operano e ne rappresenterebbero un fattore importante per il rilancio della competitività e della produttività mediante nuova liquidità inserita nel sistema;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali.

G114

DONAGGIO, FILIPPI MARCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

nella straordinaria situazione di crisi che stiamo affrontando, il tema della liquidità delle imprese assume notevolissima importanza;

molte imprese sono già in difficoltà, o potrebbero esserlo in poche settimane, non solo perché registrano una riduzione dei loro ordinativi, ma anche perché non hanno più un sufficiente accesso al credito;

molte imprese, soprattutto piccole e medie, potrebbero entrare in crisi, e i loro dipendenti e fornitori perdere il lavoro, ben prima dell'impatto della recessione internazionale sulla riduzione dei consumi, ma per il solo effetto della restrizione del credito;

le banche italiane sembrano avviate più delle loro consorelle europee a trasmettere all'economia reale la stretta creditizia;

per mettere un argine a questa situazione è possibile aggredire il problema a partire dai crediti che le imprese fornitrici vantano dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta di circa 50 miliardi di euro. Se almeno una quota di questi crediti fosse liquidabile velocemente, le imprese, e i loro lavoratori, potrebbero guadagnare qualche mese di respiro;

pur troppo non sempre le banche sono disponibili a scontare, e quindi anticipare, alle imprese i crediti vantati verso Stato, Regioni e altri enti pubblici, perché non sempre i crediti sono ritenuti certi ed esigibili e perché non sempre la banca ha sufficiente liquidità;

il provvedimento in esame, nel prevedere che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali siano finalizzate all'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, risulta assolutamente insufficiente alla finalità della liquidazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione;

la modifica introdotta dalle Commissioni, che prevede che, per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, è apprezzabile ma insufficiente a porre rimedio al problema, anche perché molte regioni ed enti locali hanno già raggiunto i limiti massimi consentiti per attingere all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, che i principi contabili europei equiparano alla cessione pro soluto:

impegna il Governo:

a favorire, per quanto di sua competenza, la definizione, anche di carattere normativo, di un sistema che assicuri la possibilità per le amministrazioni di «certificare» la validità della fattura emessa, una volta eseguiti tutti i controlli di legge (sul rispetto del contratto di servizio di fornitura, piuttosto che sul collaudo dell'opera pubblica), nonché a sollecitare la Cassa di Risparmio di Roma e di Prestiti a scontare le fatture «certificate» a prezzi di mercato, esercitando il ruolo di «anticipatore» dei fondi di ultima istanza.

G115

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

con la definitiva approvazione del «pacchetto clima» che stabilisce per il 2020 la riduzione del 20 per cento di emissioni di gas a effetto serra, di portare al 20 per cento il risparmio energetico e aumentare del 20 per cento il consumo di fonti rinnovabili, l'Europa ha dimostrato di considerare la risposta ai mutamenti climatici, con quello che comporta in termini di innovazione, di ricerca, di aumento della competitività economica e occupazionale, non un peso ma una delle

chiavi per affrontare la crisi economica;

L'Italia è in drammatico ritardo, non solo rispetto ai *target* fissati dal «pacchetto clima» dell'Unione europea, ma soprattutto rispetto agli obiettivi vincolanti del Protocollo di Kyoto per i quali dobbiamo ridurre per il 2012 le nostre emissioni del 6,5 per cento rispetto al 1990;

L'esigenza di combattere i mutamenti climatici non nasce solo da grandi problemi: tale prospettiva è anche una straordinaria occasione di sviluppo e di progresso. Lo è in generale e lo è a maggior ragione per l'Italia. Proprio partendo dagli obiettivi e dai vincoli in materia di politiche energetiche e climatiche, anche il nostro Paese può trovare nuovo slancio economico, industriale, tecnologico: nell'incremento di ricerca e sviluppo, nella diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all'esportazione di processi e prodotti eco-efficienti, nella razionalizzazione e modernizzazione dei sistemi di mobilità e delle tecnologie per l'edilizia;

come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso alla nazione di fine anno la crisi economica può rappresentare un'occasione per innovare l'economia a partire proprio dalle questioni energetiche e ambientali;

il ripensamento sul taglio al *bonus* del 55 per cento per gli interventi energetico-ambientali nel patrimonio edilizio è stato positivo. Si tratta di un caso concreto di una misura che tiene assieme, come anche in altri paesi del mondo, la sfida ambientale e il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Migliaia di piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'artigianato e molti produttori di materiali e apparecchiature per l'edilizia si sono attivati per utilizzare il mercato che si stava aprendo, sono coinvolti decine di migliaia di posti di lavoro;

il nostro Paese nel contesto europeo è fra quelli che hanno i requisiti maggiori per orientare il suo sistema produttivo su basi ambientali. Sviluppo delle fonti alternative, innovazione, ricerca, sono risorse che l'Italia deve mettere da subito in campo per creare nuova occupazione e nuova economia,

impegna il Governo:

a tener conto delle questioni ambientali nell'adozione delle misure per affrontare la crisi economica in atto e a considerare l'innovazione ambientale come chiave e opportunità da cogliere per rilanciare l'economia e l'occupazione.

G116

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

che con la legge finanziaria risultano tagliati 22,9 milioni dal fondo per l'edilizia scolastica;

considerato che:

il tema della sicurezza scolastica è di recente entrato drammaticamente in primo piano;

secondo i dati diffusi da Cittadinanza attiva, nelle scuole monitorate per l'annuale rapporto «Imparare sicuri», risulta che nessuna ottiene un punteggio alto, 12 ottengono buono, 33 discreto, 56 appena sufficiente, 24 insufficiente e 7 pessimo. Nell'ambito di tale ultima categoria, su 7 scuole ben 6 sono dell'infanzia, dunque sono soprattutto i più piccoli a vivere in ambienti insicuri;

al fine di migliorare lo *standard* qualitativo della sicurezza degli edifici scolastici, è quantomai necessario ripristinare i fondi per la sicurezza nelle scuole e realizzare un piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici;

è altresì necessario un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, al fine di assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia, a cui spesso sono destinati edifici caratterizzati da uno standard di sicurezza alquanto scadente;

sarebbe opportuno collocare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia all'interno dei complessi scolastici da costruire o da riadattare sulla base dello sviluppo demografico e della domanda

potenziale.

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, idonee a predisporre un Piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, e ad assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia.

G117

MUSSO, SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessò:

che le difficoltà economiche globali riversano sul mondo delle costruzioni ed in particolare dei progettisti e delle società di progettazione pesanti ripercussioni soprattutto nel settore delle costruzioni e dei servizi ad esse attinenti;

che a tal fine è importante assumere iniziative di sostegno delle aziende di progettazione;

che, nell'ambito delle strategie volte a contrastare la crisi economica, molti governi hanno approvato o in preparazione piani di infrastrutturazione dei singoli paesi;

che è necessario garantire la concorrenza e la trasparenza nell'assegnazione delle progettazioni di opere infrastrutturali pubbliche;

considerato:

che la normativa vigente in materia di appalti consente l'affidamento diretto *in house* di lavori di progettazione alle società di ingegneria controllate da società committenti pubbliche operanti nel settore ferroviario, autostradale, etc.;

che i titoli acquisiti nella progettazione *in house* sono poi utilizzati per la partecipazione alla generalità delle gare;

che tale situazione rappresenta una oggettiva distorsione delle condizioni concorrenziali;

che in situazioni analoghe, quali la gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento *in house* alle società di proprietà delle amministrazioni locali preclude alle società stesse la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi da parte di altri committenti;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo a intervenire per modificare tale anomalia, prevedendo, coerentemente con quanto disposto in analoghe situazioni dalla normativa nazionale ed in sede europea, che le imprese di progettazione affidatarie di lavori *in house* siano impossibilitate a partecipare a successive procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di servizi di ingegneria e architettura.

G118

GALLO, BALDINI, IZZO, CICOLANI, BORNACIN, BUTTI, ZANETTA, MENARDI, OLIVA, MUSSO, GRILLO, CAMBER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessò:

che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia

reale e dell'impresa;

considerato:

che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti i Paesi Europei;

impegna il Governo:

a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del 10 per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fideiussorie.

Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

G119

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il fondo che incentiva gli interventi di efficienza energetica operati dai cittadini con sgravi fiscali trova oggettive limitazioni;

impegna il Governo:

a rivedere in collaborazione con l'Enea le caratteristiche tecniche degli interventi di efficienza energetica al fine di premiare maggiormente quelli più qualificati anche in ragione del rapporto costo-beneficio.

G120

FLERES, ALICATA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che le imprese sociali, le ONLUS e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possano adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche per le quali hanno svolto una prestazione di servizio.

Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio di certificazione di regolarità contributiva.

1.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Fondo per l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione).* - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare)*. - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli incrementi di cui al comma 1.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.

4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nei limiti della maggiore spesa di 2.400 milioni di euro per l'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.500

PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti residenti» aggiungere le seguenti: «da almeno 10 anni».

1.501

PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti residenti» aggiungere le seguenti: «da almeno 5 anni».

1.503

PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «nucleo familiare a basso» aggiungere le seguenti: «o senza».

1.4

D'ALIA

1. Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55;

b-ter) di lavoro autonomo di cui all'articolo 53».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis. - 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

1.5

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni", con le seguenti: "La detrazione è aumentata a 1.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 200 milioni annui si provvede, a decorrere dall'anno 2009, per una somma corrispondente mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativamente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.504

PINZGER

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche se fiscalmente non a carico».

1.505

PINZGER

Al comma 3, sostituire le parole: «del reddito complessivo familiare» con le seguenti: «della situazione economica attestata mediante l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente».

1.506

PINZGER

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera b), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera c), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera d), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera e), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera f), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

alla lettera g), sostituire le parole: «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare».

1.7

D'ALIA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«Alla lettera a) sostituire le parole "euro quindicimila" con le seguenti: "euro novemila", alla lettera b) sostituire le parole "euro diciassettemila" con le seguenti: "euro dodicimila", alla lettera c) sostituire le parole "euro diciassettemila" con le seguenti: "euro ventimila", alla lettera d) sostituire le parole "euro ventimila" con le seguenti: "euro venticinquemila", alla lettera e) sostituire le parole "euro ventimila" con le seguenti: "euro trentacinquemila",

alla lettera f) sostituire le parole "euro ventiduemila" con le seguenti: "euro quarantacinquemila"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.507

PINZGER

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00".

3-*ter*. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.508

PINZGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito, secondo le modalità stabilite dal comma 3, anche ai soggetti residenti dal almeno 10 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.509

PINZGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito, secondo le modalità stabilite dal comma 3, anche ai soggetti residenti dal almeno 5 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

23-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

23-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-*bis*, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

23-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila", è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

1.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla

legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i*-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro".

23-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

1.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n.203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

23-*ter*. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.17

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-*bis*. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

23-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.18

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.19

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per

il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009».

1.20

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'estensione delle misure di cui al presente articolo ai percettori di redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'estensione delle citate misure, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.0.1

ROSSI NICOLA, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.";

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è

riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

b) il comma 2 è abrogato».

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-quater.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientali e che determinino la sospensione dell'attività lavorati va;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento

attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dallo gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-*quinquies*.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-*sexies*.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

Art. 1-*septies*.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-*octies*.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 10 marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-*nonies*.

(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1^{quater} è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e 1), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici.

L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa

agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-*quiquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.3

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

1.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

1.0.6

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della Carta Acquisti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella determinazione dell'ammontare del reddito non si tiene conto dei maggiori importi percepiti nel 2008 ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla parola "5,7"».

1.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Assegni familiari)

1. Al comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole: "inferiore al 70 per cento del reddito" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 60 per cento del reddito»

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2008, n. 203».

2.1

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Rifinanziamento del fondo di solidarietà sui mutui e del fondo per gli affitti; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE)*. - 1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro.

2. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 300 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare

le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Tasso d'interesse sui mutui per [acquisto della prima casa]).* - 1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui in essere per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di cento cinquanta punti base.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa).* - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 700 milioni per l'anno 2009, finalizzato a ridurre l'importo, a carico del mutuatario, delle rate dei mutui per l'acquisto della casa di abitazione a tasso fisso e non fisso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri della predetta riduzione.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2009 con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.4

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolata in modo da non superare il 4 per cento».

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli *spread* è costituito dal saggio BCE».

Consequentemente, dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.5

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dei mutui a tasso non fisso».

Consequentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei mutui a tasso non fisso» con le seguenti: «relative a mutui di importo non superiore a 300.000 euro».

Consequentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.7

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «a tasso non fisso».

Consequentemente, al comma 2, dopo le parole: «fino al 31 ottobre 2008,» aggiungere le seguenti: «con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro».

Consequentemente, dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere il seguente:

«5-*septies*. A una quota degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203».

2.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «a tasso non fisso» aggiungere le seguenti: «, anche a rata costante o con opzione fisso/mobile,».

2.9

[PISTORIO, OLIVA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «30 novembre 2008».

Consequentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.10

[MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «15 dicembre 2008».

2.11

[LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea» inserire le seguenti: «qualora tale tasso sia inferiore al tasso Euribor a tre mesi».

2.12

[LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il tasso complessivo applicato in tali contratti può essere al massimo pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea incrementato di uno spread di 100 punti base».

2.14

[MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In considerazione della grave congiuntura economica, per l'anno 2009, è disposto il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari, che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

2.500

[CARLINO, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI](#)

Al comma 5-bis, sostituire le parole da: «Le eventuali minori spese» fino a: «Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli», con le seguenti parole: «È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro da destinare all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, vengono ridefiniti i livelli».

Consequentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.15

[MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, BUGNANO](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-ter-1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto e alla locazione della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2009 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5-ter-2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 5-ter-1 è pari a 100 milioni di euro annui.

5-ter-3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 5-*ter*-1.

5-*ter*-4. Agli oneri di cui al comma 5-*ter*-1 si provvede, a decorrere dall'anno 2009, mediante una corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

2.16

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, BUGNANO

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere i seguenti:

«5-*septies*-1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "4.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

5-*octies*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente," sono aggiunte le seguenti: "salvo gli oneri di cui alla lettera *b*) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,".

5-*novies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5-*septies* e 5-*octies* pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 5-*decies*.

5-*decies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-*bis*, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono abrogate».

2.17

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere il seguente:

«5-*septies*. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "in caso di mutuo", sono aggiunte le seguenti: "di qualsiasi tipologia";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "senza formalità", sono aggiunte le seguenti: "anche con scrittura privata non autenticata";

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.";

d) all'articolo 8, comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.";

f) all'articolo 8-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della presente legge si applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza».

2.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere il seguente:

«5-*septies*. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che entro 30 novembre 2008 non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese per anno dalla data di approvazione della presente legge qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

2.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-*ter*. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-*quinquies*. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-*sexies*. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-*septies*. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».

2.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente:

"si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato".

2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

"l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo».

2.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola "allegando" sono aggiunte le seguenti: "copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o"».

2.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

- a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
- b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
- c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

5-*ter*. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

5-*quater*. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

- a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
- b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
- c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
- d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».

2.bis.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, DE TONI

Sostituire l'articolo 2-bis, con il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Nullità della clausola di massimo scoperto*). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

2.bis.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se il saldo del cliente risulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente».

Consequentemente:

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Nullità della clausola di massimo scoperto».

2.ter.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «e le province».

2.ter.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, PEDICA, DE TONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del medesimo patto di stabilità interno».

Consequentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

2.ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 2-ter**, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 2, legge n. 203/08)

All'articolo 2, comma 41, lett. f) della legge n. 203/08, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: "nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10".

All'articolo 2, comma 48 della legge n. 203/08, dopo le parole: "commi 20 e 21", inserire le seguenti: "nonché quelle di cui all'articolo 61, comma 10"».

2.ter.0.600 (già 2.19)

STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 2-ter**, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

- a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
- b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
- c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

- a) comuni virtuosi;
- b) comuni poco virtuosi;
- c) comuni con bilancio squilibrato.

3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

- 1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

- 1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

- 1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

- 1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera a) e 4, lettera b), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio

squilibrato.

8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economicofinanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

12. La certificazione di cui al comma II è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-sexies, inserire i seguenti:

«5-septies.. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

50-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

5-novies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

5-decies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.ter.0.2

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO, VACCARI

Dopo l'**articolo 2-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*.

(*Patto di stabilità*)

1. Al fine di consentire ai soli comuni, individuati al comma 2, di effettuare spese per investimenti in deroga ai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. I comuni interessati inoltrano i progetti di investimento al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'autorizzazione nei limiti della spesa predeterminata.

2. I comuni che possono usufruire della deroga al patto di stabilità, di cui al comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) aver rispettato i vincoli del patto di stabilità per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007;

b) non avere adottato nel medesimo triennio l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge;

c) il rapporto numero dipendenti su abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

3. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e di 500 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica».

3.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'adeguamento di diritti» con le seguenti: «l'adeguamento al rialzo di diritti».

3.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e: «10 maggio 2009» con le seguenti: «10 gennaio 2010».

3.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I futuri adeguamenti tariffari, devono essere individuati e determinati nel rispetto del meccanismo di tipo *price cap*, di cui alla delibera Cipe del 20 dicembre 1996, n. 319».

3.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 6.

3.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 6-bis, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni permanenti parlamentari competenti».

3.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sopprimere il comma 7.

3.7

D'ALIA

Al comma 8 sopprimere le parole da: «entro il 28 febbraio 2009 ...» fino alla fine del periodo.

3.8

D'ALIA

Al comma 8 dopo la parola: «famiglie» inserire le parole: «e le imprese».

3.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma differenziata per zone climatiche, nonché».

3.10

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «indicativamente del» con le seguenti: «non inferiore al».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentato del 4 per cento».

3.11

D'ALIA

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole: «a carico dei titolari di utenze non domestiche» con le seguenti: «applicata alla generalità dell'utenza».

3.12

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentato del 10 per cento».

3.13

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9-bis, sostituire le parole: «quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «tre figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento».

3.14

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi".

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter stimato in 110 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 9-quinquies.

9-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

3.15

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10, lettera a) dopo le parole: «ai prezzi più bassi» aggiungere le seguenti: «o derivanti da fonti rinnovabili».

3.16

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I provvedimenti del Ministero per lo sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono trasmessi per il parere presso le

competenti Commissioni parlamentari».

3.17

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 12.

3.18

TOMASELLI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, ROSSI PAOLO, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l'avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il prezzo unitario nazionale per i clienti finali, può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale».

Consequentemente, al comma 13, sostituire le parole: «11 e 12» con le seguenti: «e 11».

3.19

PISTORIO, OLIVA

Al comma 13, aggiungere, infine, le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

3.20

D'ALIA

Sopprimere il comma 13-bis.

G3.100

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il comma 12 dell'articolo 3 consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di 3 macro-zone, con atto discrezionale del Ministro dello sviluppo economico;

detta possibilità è da considerarsi del tutto in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono l'eguaglianza, non solo sostanziale ma anche formale, tra tutti i cittadini;

detta suddivisione si fonda su una pretesa indicazione, del tutto avulsa dalla realtà economica dei territori più deboli, da parte dell'Autorità dell'energia e del gas (AEEG) e appare essere fondata su una mera valutazione economicistica, che non tiene assolutamente conto delle forti disparità esistenti in natura tra i vari territori nazionali. In particolare la Sicilia e la Basilicata, pur essendo territori classificati svantaggiati, sono rispettivamente tra i maggiori produttori di energia e di materia prima utile alla sua produzione.

la norma in esame rispetto alla proposta iniziale è stata resa facoltativa durante l'iter legislativo presso l'altro ramo del Parlamento evidenziandone quindi i giustificati motivi di perplessità di fondo,

impegna il governo:

a non esercitare la facoltà prevista dalla norma in oggetto e, al contrario, accogliendo le forti perplessità espresse dal Parlamento, a porre in essere specifiche azioni volte a superare le cause strutturali che sono state poste a fondamento della formulazione originaria della norma.

3.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Disposizioni per promuovere la riduzione dei prezzi di beni di largo consumo. Abolizione di limiti alle vendite sottocosto e alle vendite straordinarie)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

"e) la fissazione di divieti o limiti, di qualsiasi tipo, ad effettuare vendite, comunque denominate, straordinarie, di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto";

b) al comma 2 sopprimere le parole: "le vendite sottocosto e";

c) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: "ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto".

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere commi 7, 8 e 9».

4.1

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «favorire l'accesso» fino alla fine del periodo con il seguente: «sostenere le famiglie, con reddito inferiore a 25.000 euro con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dotato di personalità giuridica denominato "Fondo per i nuovi nati" con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato».

Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «di rilascio e di operatività delle garanzie» con le seguenti: «nonché di erogazione del contributo»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009)».

4.2

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «adottato nell'anno di riferimento» inserire le seguenti: «e con un reddito complessivo familiare, calcolato con i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non superiore ai 60.000 euro».

4.3

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"*l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per le adozioni internazionali*). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

6-ter. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,7».

4.6

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, formula il "Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

1-*ter*. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-*quater*. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

1-*quinqies*. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

1-*sexies*. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

1-*septies*. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

1-*octies*. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.4

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.5

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.7

MASCITELLI, LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

4.8

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riconosciuti come figurativi senza oneri a carico del fondo nazionale per il servizio civile o del volontario, nella misura del 20% delle somme percepite durante la prestazione del servizio stesso e riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-*bis* Per equipararne il valore a quello di un anno contributivo compreso dieci anni contributivi successivi al servizio stesso, se più vantaggioso. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4-*ter*. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 o gennaio 2009".».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

4.9

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-*ter*.

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

4.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-*ter*.

4.11

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: «60» con la seguente: «120».

Consequentemente:

a) al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nell'anno 2009, ai volontari in rafferma annuale e in ferma prefissata delle Forze armate, in aggiunta alla retribuzione spettante, è riconosciuto, in via sperimentale, un beneficio economico equivalente a quello attribuito agli aventi diritto ai sensi del precedente periodo»;

b) al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate» con le seguenti: «La misura della riduzione e del beneficio economico di cui al presente comma nonché le modalità applicative degli stessi saranno individuati, ritenendo a questo fine la paga giornaliera, trattamento accessorio»;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 3, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.12

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#), [ARMATO](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.0.1

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445."».

5.500

[PINZGER](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «lettera c)» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.1

[D'ALIA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con esclusivo riferimento al settore privato» con le seguenti: «con riferimento al settore privato e pubblico».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009 e a 250 per l'anno 2010».

5.0.1

[MERCATALI](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

[D'ALIA](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Ai fini della riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati nonché sui redditi da pensione è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale confluiscono tutte le risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1».

5.0.500

[PINZGER](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Detassazione erogazioni liberali)

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*b*) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro 258,00, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203"».

5.0.501

[PINZGER](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

5.0.502

[PINZGER](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Oneri di utilità sociale)

1. Al comma 1, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "6 per mille".

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.1**D'ALIA**

Al comma 1, sopprimerle le parole: «4-bis».

Consequentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi», e alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

6.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. La deduzione prevista al comma 1 è aumentata al 20% nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis* nei limiti di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4-*septies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

G6.500

ASTORE, FIRRARELLO, FLERES, GIAMBRONE, D'ALIA, CINTOLA, LUMIA, MONGIELLO, CUFFARO, FIORONI, BELISARIO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6, commi 4-*bis* e 4-*ter* del provvedimento in esame, reca disposizioni che estendono l'applicazione delle norme già previste per le aree colpite da eventi sismici dell'Umbria e delle Marche anche alle aree molisane e pugliesi colpite dal terremoto del 31 ottobre 2002;

tale modifica, introdotta durante l'esame del decreto presso la Camera dei Deputati, costituisce un risultato estremamente importante che consentirà finalmente di risolvere un problema che si trascina da alcuni anni e che interessa migliaia di cittadini;

la mancata approvazione di tali disposizioni avrebbe infatti duramente colpito i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche i datori di lavoro pubblici e creato serie difficoltà per un insieme di attività produttive e professionali per una buona parte della Regione Molise e di alcune

aree territoriali pugliesi;

in deroga all'articolo 6 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 263 del 9 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, vengono disposte le modalità di rateizzazione nonché le sospensioni contributive dei dipendenti pubblici, nelle sole aree di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, e di cui al citato articolo 6 comma 4-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con inspiegabile esclusione di numerose aree del paese colpite da calamità naturali, quali la Sicilia Orientale, il Piemonte, la Toscana ed altre ancora, avendo la legge 6 dicembre 2006, n. 290 escluso il comparto pubblico dall'applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

considerato che:

diverse circolari emanate dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali, ed in particolare la circolare numero 106 del 4 dicembre 2008, interpretano in modo restrittivo e contraddittorio le disposizioni di legge sopra richiamate, creando gravi difficoltà ai cittadini e alle imprese interessate;

a seguito di dette circolari dell'INPS, che è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, si determina un effetto applicativo che giunge ad essere contrastante con la stessa normativa di riferimento, il punto che vengono considerati decaduti dal beneficio della rateizzazione nel pagamento dei contributi sospesi per effetto del sisma del 31 ottobre 2002, tutti coloro che non abbiano provveduto ad iniziare il pagamento della prima rata sospesa entro il 16 marzo 2006;

l'INPS, inoltre, riconosce quali aventi titolo alla sospensione solo coloro che abbiano dimostrato il danno, con ciò travalicando ulteriormente la propria competenza;

restano, inoltre, escluse altre aree e regioni del paese colpite da calamità naturali, quali quelle indicate dall'Allegato I della citata circolare INPS n. 106 del 4 dicembre 2008, determinandosi in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento cui è necessario porre rimedio;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2008, che ha dichiarato manifestamente inammissibili o non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1-*bis* del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263;

vista l'ordinanza del presidente del consiglio n. 3253 del 29 novembre 2002 che ha disposto la sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti residenti, aventi sede legale o operativa, alla data degli eventi calamitosi in questione, nelle province molisane e pugliesi;

a garantire l'effettività della disposizione richiamata in premessa e, in particolare, ad emanare apposite ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, volte a chiarite che;

la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, normativamente già disposta, opera *ex lege* e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva, contrariamente a quanto richiesto dall'INPS;

essa è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedentemente o successivamente a quella data;

il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico, come unico è l'evento calamitoso e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008. Ci sarà inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione;

la restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta;

per effetto di tali nuove disposizioni, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospese e le restituzioni già iniziate; devono intendersi sospese le azioni recupero bonario e coattivo, comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate; devono intendersi sospesi, per cessata materia del contendere, i procedimenti giudiziari in corso; cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti

disposizioni che risultano abrogate;

per il compatto dei contributi, opera la medesima disciplina già vigente per il compatto dei tributi, sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione;

ad estendere, con apposito atto, la normativa in parola, a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali.

6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative - start up - nei settori ad alta tecnologia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è *sostituita dalla seguente: «6,5».*

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti: «91 per cento»;*

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» *con le seguenti: «88 per cento»;*

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti: «91 per cento»;*

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» *con le seguenti: «0,20 per cento».*

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI,

TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è *sostituita dalla seguente: «6,5».*

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

2) al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

3) al comma 3, *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

4) al comma 4, secondo periodo, *sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008».

Conseguentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.4

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi all'associazione di imprese)

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata"».

Conseguentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

3. 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecento cinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2".

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6.0.9

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per favorire l'incremento della produttività nelle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di

lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.10

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato nei centri urbani)

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del caro-vita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1 lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.11

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.12

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

«1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.13

BALDASSARRI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi alle imprese, base imponibile irap, deduzioni per carichi di famiglia, credito di imposta per nuovi investimenti produttivi e dotazione infrastrutturale)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa per consumi intermedi, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, in maniera lineare in modo da determinare una spesa complessiva per l'anno 2009 pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat) per gli esercizi successivi, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 miliardi di euro a decorrere dal 2009. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. A decorrere dall'anno 2009 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale sono soppressi.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fruiscono di una detrazione integrale dall'imposta sui redditi, in sede di dichiarazione dei redditi, ad esclusione dell'acconto per l'anno 2010, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e per i successivi, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4,5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2009 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2".

8. Per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009-2013 sono stanziati risorse aggiuntive pari a 5 miliardi di euro a decorrere dal 2009. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2009 fino al limite di 5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti a decorrere dal 2009 dalle disposizioni recate dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, valutati nel limite massimo rispettivamente di 2 miliardi, 12 miliardi, 15 miliardi e 5 miliardi di euro, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo. Per i maggiori oneri derivanti dal comma 5, valutati in 2 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo».

6.0.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

6.0.14

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.15

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi per la realizzazione di reti integrate a banda larga per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.16

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del made in Italy è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti

alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organolettiche dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

6.0.17

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006.

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.18

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91

per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6.0.19

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1-*bis*. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

6.bis.500

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno già provveduto ad innalzare oltre i livelli massimi l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, possono mantenere il livello delle citate addizionali fino al 31 dicembre 2009».

6.bis.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 6-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*ter*.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis.1* La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

2-*ter*. La norma di cui al comma 2-*bis* entra in vigore con l'esercizio in corso al 31 dicembre 2008"».

6.bis.0.501

PINZGER

Dopo l'**articolo 6-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*ter*.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto infine seguente lettera:

c-*bis*) gli agenti e rappresentanti di commercio.

2. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.bis.0.502

PINZGER

Dopo l'**articolo 6-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto infine il seguente periodo:

"Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico del bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano"».

7.1

LEGNINI, GHEDINI, LEDDI, SANGALLI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni*). - 1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso Euribor.

5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è *sostituita dalla seguente*: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo, sostituire le parole*: «96 per cento» *con le seguenti*: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole*: «97 per cento» *con le seguenti*: «91 per cento»;

3) al comma 3, *sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: «96 per cento» *con le seguenti*:

«88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7.500

PINZGER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dalla predetta data è applicabile la procedura di variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del medesimo decreto.

2-*ter*. La norma di cui al comma 2-*bis* si applica alle procedure concorsuali che si apriranno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*quater*. Al minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Proroga agevolazioni contributive*)

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'art. 01, commi 1 e 2, del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge n. 81/2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

7.0.2

RANUCCI, FILIPPI MARCO

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente".

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione".

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

7.0.3

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.4

RANUCCI, FILIPPI MARCO

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

"7-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici"».

7.5.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(IVA in caso di costruzione di unità immobiliare agricola adibita ad uso abitativo)

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

127-*undevicies*) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*) della Tabella A parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

8.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli effetti della crisi economica e dei mercati» con le seguenti: «degli andamenti ciclici della congiuntura economica e dei mercati».

8.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o aree territoriali» aggiungere le seguenti: «con priorità a quelle ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o aree territoriali» con le seguenti: «nonché alle aree territoriali ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

8.5

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

"3-*quater*. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta".

1-*ter*. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.500

PINZGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli ulteriori elementi di prova che

abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3 dell'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti"».

8.6

[GRANAIOLA](#), [BARBOLINI](#), [BUBBICO](#), [SANGALLI](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#), [ROSSI PAOLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati"».

8.7

[GARAVAGLIA MASSIMO](#), [FILIPPI ALBERTO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

8.0.1

[GARAVAGLIA MASSIMO](#), [FILIPPI ALBERTO](#)

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Ammortamenti*)

1. Le lettere *n*), *o*) e *q*) del comma 33 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogate.

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro».

8.0.2

[GARAVAGLIA MASSIMO](#), [FILIPPI ALBERTO](#)

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi precedenti non si applicano alle piccole e medie imprese, individuate secondo la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003 della Commissione europea".

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.0.3

[D'ALIA](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore".

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

9.7 (già 9.0.2)

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

2) sostituire il comma 363 con il seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal [me la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto".

3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso:

"Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione".

4) al comma 365 sostituire le parole: "sono stabilite" con le seguenti: "sono stabilite o integrate" e aggiungere in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici".

5) sostituire il comma 366 con il seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010"».

9.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1-ter. Qualora entro il termine di cui al comma 1-bis la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

1-*quater*. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'Agenzia delle entrate è tenuta a rispondere alle richieste delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1-*bis* esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

1-*quinquies*. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*».

9.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

9.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 3.

9.4

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le modalità stabilite e le agevolazioni per la riscossione dei crediti sono disciplinate nel pieno rispetto dei diritti economici maturati dai fornitori di beni e servizi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, escludendo qualsivoglia onere aggiuntivo per le imprese creditrici».

9.5

GRANAIOLO, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e da enti pubblici, entro l'anno 2009, definendo un piano da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, per il rimborso dei crediti arretrati con priorità per i debiti vantati dalle piccole e medie imprese, individuando le risorse necessarie e prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2010 i pagamenti alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvengano entro e non oltre un mese dalla data di emissione della relativa fattura».

9.6

D'ALIA

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma:

«3-*ter*. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G9.500

BALDASSARRI

Il Senato,

premessi che:

lo spirito del decreto è quello di porre le basi per una ripresa economica del Paese attraverso un rimedio temporaneo all'annoso problema dei ritardati pagamenti;

rilevato:

che in alcuni settori, come quello sanitario, il mercato pubblico rappresenta l'80% di quello complessivo;

considerato:

che un'interpretazione letterale della norma di cui all'articolo 9, comma 3 creerebbe discriminazioni tra le imprese fornitrici, a tutto danno della piccola e media impresa e della carenza di liquidità di cui sta soffrendo;

evidenziata:

l'opportunità di evitare forme di rinegoziazione relative a termini e prezzi di aggiudicazione, espressamente vietate dall'ordinamento comunitario (procedura di infrazione n. 95/4646) e nazionale (v. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15/11/2001),

impegna il Governo:

a prevedere - nell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3 - il pagamento dei crediti in ordine di anzianità dell'anno di scadenza, attuando in ciascun anno in via sussidiaria la priorità per quelle aziende che offrano una qualunque riduzione dell'ammontare del credito originario.

9.0.3

D'ALIA

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma:

"450-*bis*. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30% del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip SpA monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze".».

10.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

10.3

D'ALIA

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno" sono sostituite dalla seguente: "avessero";

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-*bis*. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20%".».

10.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

10.500

PINZGER

Al comma 3, sopprimere le parole: «da effettuare entro il corrente anno».

10.501

PINZGER

Al comma 3, sostituire le parole: «da effettuare entro il corrente anno» con le seguenti: «da effettuare entro il 30 giugno 2009».

10.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 milione di euro per ciascun anno solare. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203"».

10.0.501

ADAMO

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Le agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, sono estese alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione delle disposizioni del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2007, n. 203».

11.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quelle disponibili come accertate ai sensi dell'articolo 2 comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.";

b) al comma 2 sostituire le parole: "i rappresentanti delle" con le seguenti: "due rappresentanti scelti tra le";

c) al comma 3 sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti "70 per cento"».

11.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 1 con seguente:

«1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2».

Conseguentemente:

al comma 3, alle parole: «Il 30 per cento» premettere la seguente: «Almeno»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalla garanzia dello Stato,» aggiungere le seguenti: «per una durata massima di 24 mesi»;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso"».

11.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

b) al comma 2, dopo le parole: "delle organizzazioni" inserire la parola: "maggiormente", indi, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza";

c) al comma 3, sostituire le parole: "trenta per cento" con le parole: "cinquanta per cento»'.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 Ai relativi eventuali ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1,7».

11.4

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese e per il riutilizzo di aree industriali site nel Mezzogiorno».

11.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate, in via prioritaria, ai confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, operanti nel Mezzogiorno».

11.6

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In base a quanto stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, al fine di garantire

l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, all'articolo 15, comma 2, lettera a), della citata legge n. 108 del 1996, sono soppresse le seguenti parole: "a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine"».

G11.100

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 11 del citato disegno di legge stabilisce che il 30 per cento della somma destinata al rifinanziamento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi;

dalla lettura della norma non appare chiaro se il suddetto limite sia da considerarsi un tetto minimo, nel senso che almeno il 30 per cento deve essere riservato ai Confidi, ovvero un limite massimo di risorse impiegabili in tal senso;

che la lettura restrittiva della norma comporterebbe una ingiustificata restrizione dell'attuale ambito di intervento del sistema dei Confidi nelle operazioni di controgaranzia presso il Fondo;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i possibili strumenti in sede attuativa, affinché il richiamato comma 3 dell'articolo 11 sia interpretato nel senso di riservare almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo a favore degli interventi di controgaranzia intermedie dai Confidi.

12.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati o da società capo gruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

1-*bis*. La sottoscrizione avviene su specifica richiesta delle banche interessate, accompagnata da una contestuale relazione della Banca d'Italia in cui è contenuta una valutazione delle condizioni economiche dell'operazione e della commutabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. In tale relazione la Banca d'Italia effettua un'analisi dei coefficienti di patrimonializzazione dell'istituto bancario, tenendo anche conto della più recente attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili e di definire obiettivi di patrimonializzazione coerenti con l'obiettivo di assorbire tali anomalie, se presenti.

1-*ter*. Per ciò che concerne i diritti di cui all'articolo 2351 del codice civile, la natura di quelli connessi agli strumenti finanziari di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze li eserciterà, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei, nei decreti di cui al successivo comma 12, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.

1-*quater*. Il valore complessivo degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sottoscritti dallo Stato è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

12.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti variazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "strumenti finanziari privi dei diritti indicati

nell'articolo 2351 del codice civile" con le seguenti: "obbligazioni a condizioni di mercato";

b) ai commi da 2 a 12 sostituire le parole: "gli strumenti finanziari", ovunque ricorrano, con le seguenti: "le obbligazioni"».

12.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile» aggiungere le seguenti: «non cedibili sul mercato».

12.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Al comma 2, dopo le parole: «su richiesta dell'emittente» inserire le seguenti: «Nel caso di conversione in azioni vale quanto stabilito nell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 4, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'impegno da parte dell'emittente da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione».

12.6

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

a-ter) alla sostituzione degli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile».

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle *stock option*».

12.8

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il protocollo di cui alla lettera a) contiene l'adesione della banca o del gruppo bancario all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso di rifinanziamento della BCE, nonché all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie a rischio di insolvenza di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari».

12.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila, insieme alla Banca d'Italia, sul rispetto dei protocolli di cui al punto a) e dei codici di cui alla lettera b) e riferisce in merito alle Camere nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.10

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) sono trasmessi al Parlamento».

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.12

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture fino alla fine del comma», con le seguenti: «a tale fine presso le sedi decentrate della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

12.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Al comma 6 sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture» fino a: «soggetti interessati» con le seguenti: «a tale fine presso le filiali regionali della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione delle istituzioni locali, delle province, delle associazioni imprenditoriali, di quelle sindacali e delle associazioni dei consumatori».

12.13

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia».

12.14

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», aggiungere le seguenti: «delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

12.15

LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», inserire le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

12.16

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, PEDICA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», inserire le seguenti: «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».

12.17

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», inserire le seguenti: «del fondo per i non autosufficienti».

12.18

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CAFORIO, PARDI, CARLINO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla

cooperazione allo sviluppo».

12.19

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati e comunicati alla Corte dei Conti».

12.20

[BARBOLINI](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#)

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Fino al 31 dicembre 2009 e limitatamente alle società che esercitano attività bancaria le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà, con approssimazione per difetto in caso di numero dispari di giorni».

12.21

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

12.22

[BARBOLINI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [LUMIA](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [ROSSI NICOLA](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Il Ministro dell'economia e finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-*ter* del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.0.1

[POLI BORTONE](#)

Dopo l'**articolo 12**, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure di aiuto al comparto agricolo)

1. A. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.! s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 luglio 2008 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

-con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

-con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

13.1

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: '1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

2. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

3. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.

4. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 2'";

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

'1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1 e 2, e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia

soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

2. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo "».

14.1

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sopprimere il comma 1.

14.2

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 5 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Tali soggetti devono cedere le partecipazioni che determinano una quota superiore al 5 per cento dei diritti di voto entro il 31 dicembre 2010. In via transitoria, dallo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, tali soggetti non potranno esercitare i diritti di voto eccedenti la quota citata per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca"».

14.3

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Tali soggetti non possono comunque esercitare il diritto di voto per l'elezione degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca"».

14.4

[FILIPPI MARCO, MERCATALI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI](#)

Sopprimere il comma 5.

14.5

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sopprimere il comma 5.

14.6

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sopprimere i commi da 6 a 9.

14.7

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 7 sopprimere le parole: «e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate».

14.0.1

[D'ALIA](#)

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al terzo periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

15.1

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sopprimere i commi da 13 a 15.

15.2

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 13, dopo le parole: «i soggetti» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Consequentemente, sopprimere i commi 14 e 15.

15.3

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

15.4

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.5

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui ai commi dal 16 al 23 sono escluse le persone fisiche esercenti attività d'impresa».

15.0.1

[D'ALIA](#)

Dopo l'**articolo 15**, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».

16.1

[MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sopprimere i commi da 1 a 5.

16.2

[LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO](#)

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro".

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IV A da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

b) alla fine del comma 10 aggiungere le seguenti parole: "«Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati».

16.3

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Sostituire i commi da 1 a 5, con il seguente:

«1. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

16.4

[LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.500

[PINZGER](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, la lettera b) è soppressa.

1-*ter*. Al minor gettito derivante dall'applicazione, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di pare corrente

relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

16.501

PINZGER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente norma non si applica alle imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli esercenti arti e professioni».

2-*ter*. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 2-*bis*, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di pare corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.6

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

16.502

PINZGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 121 a 123 sono abrogati».

16.7

D'ALIA

Dopo il comma 5-*bis* aggiungere il seguente:

«5-*ter*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *d*-*bis*, dopo le parole: "per la conclusione degli affari" sono aggiunte le seguenti: "e obbligatoriamente ricevute dalle parti";

b) all'articolo 57, comma 1-*bis*, dopo le parole: "per la conclusione degli affari" sono aggiunte: "e obbligatoriamente ricevute dalle parti";

c) all'articolo 57 comma 2 dopo le parole: "pubblici ufficiali" sono aggiunte le seguenti: "e degli agenti immobiliari"».

16.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-*undecies-bis*. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al novembre 2009".

12-*undecies-ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-*undecies-bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "«sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

12-*undecies-ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 66 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.10

D'ALIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*undecies-bis*. L'opzione di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca».

16.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*undecies*. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

16.bis.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

16.bis.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*bis*. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

16.bis.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

17.1

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri e le modalità con cui documentare l'attività di ricerca o docenza di cui al comma 1».

17.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 17**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*n*) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore dell'energia"».

18.1

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in maniera non delegabile», dopo le parole: «assunti in sede europea», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata e dopo aver trasmesso lo schema di delibera al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari», sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «45 giorni».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.2

DELLA SETA, BUBBICO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risanamento ambientale», inserire le seguenti: «difesa del suolo, bonifica da inquinamento ambientale ed opere idrauliche».

18.3

D'ALIA

Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere la seguente frase: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.5

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«*b-ter*) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato di avanzamento dei lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi ai Patto di Stabilità Interno».

18.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ARMATO

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

«*b-ter*) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei

Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.7

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.8

NEROZZI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate prioritariamente per il sostegno al reddito e per attività formativa da svolgersi anche attraverso l'apprendistato svolto, in conformità alla rispettiva disciplina regionale, in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche».

18.9

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, DE TONI, RUSSO, DI NARDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «l'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.10

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 200 milioni di euro.

3-ter. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3-bis pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009).

18.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ARMATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007,

n. 244».

18.12

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis*1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

18.13

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis*1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

"1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

18.14

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-*bis*1. Sostituire la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 con la seguente:

"*i*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*."».

18.15

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.

18.16

CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO

Sopprimere il comma 4-quater.

18.17

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO

Sopprimere il comma 4-sexies.

18.18

GARAVAGLIA MASSIMO, FILIPPI ALBERTO

Al comma 4-sexies, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per essere direttamente assegnata ai comuni nei cui territori ricadono le opere o i lavori a cui si riferisce tale percentuale, da utilizzare esclusivamente per la tutela della sicurezza pubblica».

G18.1000

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, fin dalla sua istituzione con legge n.289/2002 (legge finanziaria per il 2003), lo strumento principale di governo della nuova politica regionale nazionale, per la realizzazione di investimenti nelle aree sotto utilizzate;

la strategia unitaria, nella programmazione degli interventi e la flessibilità nella allocazione delle risorse, consente di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di quella comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), al fine di un maggiore equilibrio tra incentivi e investimenti, a favore di questi ultimi, ha affidato al FAS l'obiettivo di accelerare la spesa in conto capitale, prevedendo che questo sia incluso tra i criteri che presidono alla rimodulazione delle risorse. In particolare, per gli interventi infrastrutturali, ha stabilito che la loro attuazione avvenga secondo le procedure previste dagli Accordi di Programma Quadro, con priorità per gli interventi nei settori della sicurezza, dei trasporti, della ricerca, dell'acqua e del rischio idrogeologico;

i maggiori provvedimenti finanziari e di politica economica, emanati nel 2008 dal Governo in carica, ripropongono i problemi dei tagli di risorse relative al Fondo Aree Sottoutilizzate e delle modalità e finalità del relativo utilizzo, già sottolineato dai presidenti delle Regioni in sede di confronto sulla «manovra d'estate», legge 133 del 2008;

in quella sede il Governo aveva condiviso la richiesta, avanzata dalle Regioni, di attivare un tavolo di confronto per ogni aspetto riguardante il FAS, così come previsto anche dalle disposizioni normative e programmatiche riguardanti il fondo stesso;

le ingenti risorse impiegate fino ad ora, in maniera difforme rispetto alle finalità proprie del FAS, ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi suddivise tra i seguenti provvedimenti: il decreto-legge n. 112 del 2008, la cosiddetta manovra d'estate, ha ridotto gli stanziamenti di 7.972 milioni di euro ai fini della parziale correzione dei saldi di finanza pubblica; il DL 93/2008, il cosiddetto decreto ICI, ha utilizzato 450 milioni di euro nel 2008, per la crisi dei rifiuti in Campania e 500 milioni di euro per il 2008 e 500 per il 2009, per la parziale copertura dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale; il DL 97/2008 ha sottratto al fondo 240 milioni di euro nel triennio, per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il DL 154/2008 ha disposto una riduzione per complessivi 1.945 milioni di Euro: in particolare, è previsto un taglio di 780 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per l'anno 2009, a copertura, da un lato, dei minori introiti dell'ICI per i Comuni e, dall'altro, dei maggiori oneri per il servizio sanitario nazionale (i ticket sulla diagnostica), ai quali si sommano quelli in favore del Comune di Roma e del Comune di Catania per un importo complessivo di 800 milioni nel 2008 e di 1.305 milioni per il 2009; il DL 162/2008 ha utilizzato 900

milioni per alimentare il fondo finalizzato a compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, 233 milioni per interventi in materia di protezione civile e 45 milioni ai fini della copertura delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore di Umbria e Marche, a seguito degli eventi sismici del 1997; il Decreto legge n. 180 del 2008 ha assegnato 65 milioni per il fondo alloggi e residenze universitarie;

il provvedimento al nostro esame, inoltre, prevede:

all'articolo 18 l'assegnazione di una quota delle risorse del FAS, il cui importo non viene specificato, al Fondo sociale per l'occupazione e formazione che viene appositamente istituito, e di un'ulteriore quota al Fondo infrastrutture, anch'essa non specificata nella norma bensì quantificata da uno schema di delibera Cipe inviato alla Conferenza unificata il 13 novembre scorso in 12,773 miliardi di euro, di cui 11,477 relativi al Mezzogiorno e 1,297 relativi al Centro Nord;

all'articolo 25 l'assegnazione di 960 milioni di euro nel 2009 finalizzati a investimenti infrastrutturali del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., nonché 480 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio tra Stato e Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.;

alla somma di 15,6 miliardi, derivante da norme già approvate o in vigore, vanno poi aggiunti gli ulteriori tagli e rimodulazioni previsti nelle disposizioni dell'A.S.1195, in corso di approvazione, tra cui 800 milioni destinati alla banda larga e 150 alle Zone Franche Urbane (tre annualità);

infine, le tabelle allegate alla legge finanziaria per il 2009, dispongono uno slittamento degli stanziamenti di bilancio, che determina l'effetto automatico per cui gran parte di queste risorse saranno disponibili solo a partire dal 2012 (47 mld). A valere sul 2009, la tabella F della proposta di legge Finanziaria prevede una riduzione rispetto alla Finanziaria per il 2008, di 4 miliardi (imputazione da circa 10 miliardi a circa 6 miliardi). Per il 2010 la differenza fra le due previsioni è di circa 7 mld di euro.

Si tratta complessivamente di circa 22,5 miliardi di euro di tagli, operati e previsti, in particolare, agli investimenti e allo sviluppo del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a reintegrare le risorse del Fondo aree sotto utilizzate di quella parte destinata, in questa fase della legislatura, ad un utilizzo non coerente rispetto alle finalità proprie dell'istituto, individuando modalità e tempi certi, al fine di garantire che le risorse stesse siano strettamente riservate alle aree sottoutilizzate e ai territori meritevoli di sostegno allo sviluppo;

ad applicare i principi generali di riparto delle risorse tra Mezzogiorno e Centro Nord (85 e 15 per cento) mantenendo, altresì, per quelle destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali secondo le procedure fissate dalla legge 208/1998, il consolidato criterio di distribuzione tra Amministrazioni centrali e Regioni (20-80 per cento).

G18.101

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

rilevato che,

appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

impegna il Governo:

ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G18.102

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 18, la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sotto utilizzate al fine di concentrare le risorse disponibili su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica che sta vivendo il Paese, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale;

senza entrare nel merito di una valutazione strategica su quali siano i comparti che meglio possano agevolare una ripresa che stenta a decollare, appare opportuno sottolineare che il provvedimento elaborato dal Governo ha omesso di inserire importanti settori di intervento dell'attore pubblico;

in particolare bisogna sottolineare la necessità di investire nel settore della messa in sicurezza del territorio, aumentando gli interventi per la difesa del suolo, quelli finalizzati alla bonifica da inquinamento ambientale e per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche;

non bisogna sottovalutare l'importanza che queste attività rivestono, sia perché consentono di recuperare il necessario equilibrio tra l'utilizzazione delle risorse naturali e la loro tutela e valorizzazione, sia perché fanno capo ad un modello di sviluppo economico virtuoso che tende a tutelare il capitale e non a metterlo a repentaglio;

impegna il Governo:

a prevedere che una quota parte degli investimenti per le opere pubbliche venga destinata ad interventi di difesa del suolo, di bonifica da inquinamento ambientale e di realizzazione di opere idrauliche.

18.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ARMATO

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Investimenti degli enti locali)

1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».

18.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per gli anni 2009, 2010 e 2011, pari a 200 milioni di euro.

2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a redistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 2 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

18.0.500

IZZO

Dopo l'**articolo 18**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società per azioni totalmente partecipate dallo Stato, sono autorizzate a concedere una anticipazione del dieci per cento del prezzo previsto nei contratti d'appalto dei lavori, la cui esecuzione è iniziata successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

2. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è subordinata alla costituzione da parte dell'impresa appaltatrice di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione del prezzo maggiorato dal tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del valore dell'anticipazione secondo le previsioni contenute nel cronoprogramma dei lavori.

3. L'inadempimento del termine contrattuale previsto per la consegna, anche parziale, delle aree cantierabili da parte dell'amministrazione committente determina il riconoscimento di un equo indennizzo in favore dell'impresa appaltatrice.

4. Con decreto, di natura regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione dell'indennizzo di cui al comma 3».

18-bis.0.3

LUMIA

Dopo l'**articolo 18-bis**, aggiungere il seguente

«Art. 18-*ter*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-*ter*, è aggiunto il seguente:

"13-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1 rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.2

LUMIA

Dopo l'**articolo 18-bis**, aggiungere il seguente

«Art. 18-*ter*.

«1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. - 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.1

LUMIA

Dopo l'**articolo 18-bis**, aggiungere il seguente

«Art. 18-*ter*.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. - 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera *b*) è soppresso".».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa

agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.04

LEGNINI

Dopo l'**articolo 18-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

«1. All'articolo 2, comma 42, capoverso "5-bis", della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "nella base di calcolo e" sono soppresse».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.05

LEGNINI

Dopo l'**articolo 18-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

«1. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

19.1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far

fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009-2010 finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti di imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;

j) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 7.

9. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla

normativa vigente in materia.

10. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 7;

c) eventuali contributi da parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

11. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distortivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

13. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscriverne in - apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del Fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

17. Con effetto dal 10 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

19.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Consequentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione».

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» e, al medesimo comma inserire, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,» con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Al comma 2, dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed».

Al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.» con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;

e, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «I lavoratori immigrati, nei casi di disoccupazione godono, oltre agli ammortizzatori sociali, di un prolungamento del permesso di soggiorno pari alla metà della durata del permesso di soggiorno già goduto».

19.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «crisi aziendali o occupazionali» aggiungere le parole: «anche cicliche».

19.6

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, e lettera b) terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

19.7

GRANAIOLO, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile sono prioritariamente indirizzate al sostegno di progetti che prevedano la costituzione di reti o consorzi di microimprese e di piccole e medie imprese del settore del turismo, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile».

19.8

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-ter. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

1-*quinquies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-*sexies*. I decreti di cui al comma 1-*quater* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

19.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In via sperimentale per gli anni 2009-2010, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;

c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

d) nei primi sei mesi dell'anno 2009 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro;

2-*bis*. I soggetti di cui al comma 2, presentano domanda per l'accesso al beneficio di cui al medesimo comma entro il 31 giugno di ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.10

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

19.11

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

Al comma 9, riformulare l'ultimo capoverso nel modo seguente:

«9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-*ter*. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.12

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

19.13

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

19.14

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

19.15

GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato a tutti gli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia».

19.16

D'ALIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con effetto dalla stipula dei contratti e accordi di cui al comma 7, sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

19.17

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «1° gennaio 2009» con le seguenti: «1° marzo 2009».

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2009» e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) mediante riduzione lineare, per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

19.18

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, dopo le parole: «delle aree interessate,» aggiungere le seguenti: «il Governo, nelle more della operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, favorisce la garanzia da parte della gestione commissariale dell'operatività del servizio senza soluzioni di continuità e l'accelerazione delle procedure atte a garantire l'immediata operatività di nuovi vettori e».

19.19

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «ampliare» con la seguente: «liberalizzare» e dopo le parole: «internazionali ed intercontinentali» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino».

19.20

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è abrogato».

19.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, PARDI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1» fino a: «le risorse minime a valere sul territorio nazionale» con le seguenti: «Il sistema degli enti bilaterali può erogare quote integrative delle indennità e degli interventi di cui al comma 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale».

19.22

D'ALIA

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «contratti», aggiungere le seguenti: «e accordi».

19.23

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 7-bis.

19.24

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

19.25

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.26

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 11, dopo le parole: «con più di cinquanta dipendenti» inserire le seguenti: «o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».

19.27

D'ALIA

Al comma 11, dopo le parole: «delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,», inserire le seguenti: «le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 20 dicembre 1999, le imprese cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991».

19.28

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere il comma 16.

19.29

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il potenziamento di servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavoro irregolare, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali locali, da svolgersi presso i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

19.500

CECCANTI

Al comma 18, sopprimere le seguenti parole: «latte artificiale e».

19.30

D'ALIA

Dopo il comma 18-quater, aggiungere il seguente:

«18-*quinquies*. Per il periodo 2009-2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni».

19.0.500

ADAMO

Dopo l'**articolo 19**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità".

2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni dieuro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2007, n. 203».

19-bis.0.1

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'**articolo 19-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Riqualificazione e rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*. - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

2. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.2

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'**articolo 19-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi percepiti negli anni 2008 e 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e

30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4, valutato nel limite massimo di 800 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.3

CARLONI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'**articolo 19-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

1. Alle lavoratrici economicamente dipendenti, che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e prive di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III e al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e di congedi parentali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»

19-ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 19-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente

il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre

6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato».

19-ter.0.2

D'ALIA

Dopo l'**articolo 19-ter**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*quater*.

(Riduzione premi INAIL)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30% dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

19-ter.0.3

D'ALIA

Dopo l'**articolo 19-ter**, aggiungere il seguente

«Art. 19-*quater*.

(Contribuzione figurativa)

1. Nell'ambito dei processi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».

19-ter.0.4

D'ALIA

Dopo l'**articolo 19-ter**, aggiungere il seguente

«Art. 19-*quater*.

(Indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

9-ter.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti.";

b) aggiungere, in fine, le seguenti: "La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori del settore dell'edilizia"».

9-ter.0.501

PINZGER

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-*quater*.

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

20.1

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.»;*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «vigilano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il Commissario nominato ai sensi del comma 2», con le seguenti: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito autorità»;*

d) *al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «utilizzando le risorse», inserire la seguente: «aggiuntive»;*

e) *al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «il commissario» con la seguente: «l'Autorità»;*

f) *al comma 3, quinto periodo sostituire le parole: «il commissario straordinario delegato», con le seguenti: «l'Autorità»;*

g) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «il commissario ha», fino a: «dell'investimento e», con le seguenti: «al Presidente dell'Autorità sono riconosciuti con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione»;*

h) *al comma 5 sostituire le parole: «il commissario» con le seguenti: «l'Autorità»;*

i) *al comma 6 sostituire le parole: «il commissario» con la seguente: «l'Autorità»;*

l) *sopprimere il comma 7;*

m) *al comma 9 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti»; sostituire le parole: «dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2», con le seguenti: «delle risorse aggiuntive di cui al comma 3», e sopprimere l'ultimo periodo.*

20.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono individuati», aggiungere le seguenti: «a partire da quelli da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno».

20.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale», aggiungere le seguenti: «relativi alle regioni del Mezzogiorno».

20.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il decreto di cui al presente comma è emanato» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

20.2

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

c) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

d) *al comma 7, sopprimere le parole: «Per gli interventi di competenza regionale il*

Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale»;

e) al comma 9, sopprimere le parole: «Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale».

20.5

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede», con le seguenti: «si può provvedere».

20.500

MOLINARI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Consequentemente:

a) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «o ai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: «o ai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) dopo il comma 10-sexies, inserire il seguente:

«10-septies. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

20.7

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvaguardando le procedure concluse e comunicate alla Commissione Europea, verificando che le modifiche introdotte non comportino rischi di disimpegno automatico con conseguente perdita di ingenti risorse finanziarie».

20.8

RANUCCI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO

Al comma 2, dopo la parola: «vigilano» aggiungere le seguenti: «nell'ambito della stazione appaltante».

20.9

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 il Ministro competente e il Presidente della Regione nel cui territorio l'investimento è stato revocato individuano entro sessanta giorni un ulteriore intervento da realizzare ai sensi del presente articolo».

20.10

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 8.

20.501

PINZGER

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Il termine per la notificazione» fino alle seguenti: «Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo».

20.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge n. 266 del 2002 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro 30 giorni dal pagamento da parte della stazione appaltante delle fatture emesse dalle stesse".

2. La lettera *b-ter*) del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 è sostituita dalla seguente:

"*b-ter*) trasmette all'amministrazione concedente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b*) e *b-bis*). La mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, sospende l'efficacia del titolo abilitativo se non effettuata entro quindici giorni successivi all'inizio dei lavori».

21.0.1

FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

21.0.2

DONAGGIO, CASSON, FILIPPI MARCO, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,

VIMERCATI

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

21.0.20 (già 21.0.2a)

VIMERCATI, FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

21.0.3

RANUCCI, FILIPPI MARCO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

21.0.4

D'ALIA

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, nei settori delle energie di origine agro-forestale e dei biocombustibili, ai sensi del comma 3, articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81, dell'11 marzo 2006, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base al comma 1, dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, rivestono carattere di "interesse nazionale", anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, il Comitato interministeriale di cui sopra dispone le norme idonee atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nominando se del caso Commissari *ad acta* scelti nei ruoli dei Dirigenti generali dello Stato».

21.0.5

D'ALIA

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2008-2010».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 34-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*ter*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

22.1

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "dalla garanzia dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b*).".

2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: "e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento".

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: "3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326".».

22.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 5 comma 7 lett. *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "dalla garanzia dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b)*.".

2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera: "*e)* i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento".

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e

infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: "3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326".».

22.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «CDP S.p.A.», aggiungere le seguenti: «con priorità nelle regioni del Mezzogiorno;».

22.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, DONAGGIO, FILIPPI MARCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «,nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera *e*): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a

copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera *a*) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente:

«3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA.»

2-novies. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 3 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453 presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi del presente decreto a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

22.5

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

22.6

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, DE TONI, CAFORIO, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, individua i criteri generali per la costituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, di un Fondo rotativo di 10 miliardi di euro per la messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui al comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono ottenere prestiti i cui interessi, fino a un limite complessivo di 500 milioni di euro annui, sono a carico dello Stato. Le richieste, per le finalità di cui al comma *2-bis* in relazione ad edifici scolastici ubicati in aree sismiche di grado primo e secondo, sono accolte in via prioritaria.

2-quater. Gli investimenti per le finalità di cui al comma *2-bis* non vengono conteggiati ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 77, *77-bis* e *77-ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-ter* si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008,

n. 203».

22.7

D'ALIA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.

2-*ter*. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.

2-*quater*. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione».

25.1

BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al Gruppo Ferrovie dello Stato», con le seguenti: «alle imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto pubblico e ai gestori dell'infrastruttura».

25.2

LUSI, MARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo pari a 160 milioni di euro è in ogni caso riservata alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma al fine di migliorare efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma.».

25.3

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) quanto a 36 milioni di euro, relativamente al 2009, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno;

b) per 29 milioni di euro relativamente all'anno 2009, e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto».

25.4

BORNACIN

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia s.p.a. e con le società ferroviarie di interesse regionale e locale di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

25.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Regioni a statuto ordinario», con le seguenti: «e, stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale».

25.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».

25.8

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 (*Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe Granarolo*) della legge 7 dicembre 1999 n. 472, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre

1999" sono sostituite con le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2000"».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

G25.100

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

l'articolo 25 al comma 1, al fine di assicurare la realizzazione sulle infrastrutture ferroviarie, istituisce un fondo a beneficio del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;

il comma 2, inoltre, per assicurare i necessari servizi ferroviari di servizio pubblico, destina 480 milioni, per ciascun anno del triennio 2009-2011, sempre a valere sui fondi FAS, per finanziare esclusivamente nuovi contratti di servizio tra Trenitalia Spa e le regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto le regioni a statuto speciale;

la Sicilia, Regione a statuto speciale, è un territorio già fortemente penalizzato da una rete infrastrutturale e logistica che la avvicina ai livelli dei paesi del terzo mondo; dispone di una struttura ferroviaria, composta da materiale rotabile in larga parte costruita alla metà del secolo scorso, per non parlare delle linee ferroviarie ferme ancora all'impostazione del secolo precedente e solo di recente e solo in parte elettrificate; di una rete stradale e autostradale non solo inadeguata a sostenere il traffico interno e di difficile utilizzo da parte degli operatori turistici e imprenditoriali con grave nocumento per le relazioni commerciali, industriali, e assolutamente non attrattiva per investitori estranei al territorio;

dagli ultimi documenti ufficiali si apprende che nessuna attività infrastrutturale di tipo nuovo è programmata per la Regione Sicilia,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento di natura finanziaria, lo stanziamento di adeguate risorse volte a finanziare nuovi contratti di servizio dello Stato e della Regione siciliana con Trenitalia SpA, per assicurare, i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico nella Regione Sicilia;

a prevedere, nell'ambito delle risorse del fondo istituito al comma 1, in forza anche della estrema condizione di arretratezza infrastrutturale e della qualità del servizio reso, a realizzare con priorità i programmi di investimento e sviluppo del gruppo Ferrovie dello stato s.p.a. in Sicilia attraverso interventi mirati, all'ammodernamento del materiale rotabile, all'elettrificazione delle linee ancora sprovviste, con particolare riferimento all'asse Catania-Palermo.

25.0.1

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'**articolo 25**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

1. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo ai settori del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

27.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 sono ridotte in maniera lineare di 977 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

27.2

D'ALIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate"».

27.0.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n.157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n.157.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

27.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole da: "ritira i certificati verdi," fino a: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente"».

27.0.3

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo l'**articolo 27**,inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

27.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'**articolo 27**, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

1. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al

precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

29.1

GIARETTA, BUBBICO, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.500

PINZGER

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

29.3

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

29.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.5

CARLONI, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le norme vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Consequentemente sopprimere i commi da 2 a 5.

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.501

PINZGER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tetto previsto dal presente comma non si applica altresì al credito d'imposta vantato dai venditori di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, a partire dal periodo d'imposta 2008".

1-*ter*. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

29.6

D'ALIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «al credito di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.7

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sopprimere i commi da 2 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «successiva a quello di cui alla lettera a)»;;

c) al comma 3, sopprimere la lettera a)».

29.502

PINZGER

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «avviate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) sopprimere la lettera b) del comma 2;

b) sopprimere la lettera a) e b) del comma 3;

c) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 2, lettera b)» con le seguenti: «di cui al comma 2 lettera a)»;

d) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

29.9

DELLA SETA, BUBBICO, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.10

DELLA SETA, BUBBICO

Il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5 " è sostituita dalla seguente: "6,5"».

29.11

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. il comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".

Consequentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.12

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene sostituito dal seguente:

"345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza

termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge".».

Consequentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.13

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 346 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo"».

Consequentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.14

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".».

Consequentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.15

LUMIA, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Sopprimere il comma 7.

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Credito d'imposta per investimenti)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati

all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multi settori aie dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzi detti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

9. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per Ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per nuove imprese)

1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 2011, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento

nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree Obiettivo I che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in: misura non superiore a 250.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.»

29.0.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Dopo l'**articolo 29**,aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, né sarà cumulata con il sostegno »de minimis«, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 1, del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sotto utilizzate"».

29.0.5

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Norma interpretativa)

«1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

29.0.500

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Norma interpretativa)

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

29.0.6

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo*, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, *secondo periodo*, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

29.0.7

DELLA SETA, BUBBICO

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per il 2009, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.»

Consequentemente il comma 4 dell'articolo 32 è soppresso.

Consequentemente, all'**articolo 35**, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è *sostituita dalla seguente*: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole*: «96 per cento» con *le seguenti*: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

29.0.8

D'ALIA

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.»

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di

previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire".»

29.0.10

LEGNINI

Dopo l'**articolo 29**, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

Consequentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

29.0.11

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa)

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico o conviventi non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento".

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

29.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Detrazioni a sostegno della famiglia)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico".

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare,

fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

29.0.13

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione".».

Consequentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

29.0.14

MUSSO

Dopo l'**articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

All'articolo 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "impianti già autorizzati", sono inserite le parole: "o con procedura di autorizzazione già avviata"».

30.500

PINZGER, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

30.1

D'ALIA

Al comma 1, le parole «I corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

30.2

D'ALIA

Al primo comma, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di cui all'articolo 148» sono aggiunte le seguenti: «, commi 3, 5, 6 e 7,»;

b) dopo le parole: «e all'articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, commi 4, secondo periodo, e sesto,».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

30.3

LUSI, BAIIO, GIARETTA, LUMIA, D'UBALDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nei vari livelli di organizzazione territoriale in cui sono strutturate comprensivi dei circoli affiliati alle associazioni medesime».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

G30.100

GARAVAGLIA MASSIMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 30 del decreto-legge 185/2008 in esame introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni forniti da sedicenti associazioni;

la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», dà conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;

così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo - *ope legis* - del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

considerato che:

le organizzazioni di categoria sono autorizzate, per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i Centri di Assistenza Fiscale,

impegna il Governo:

ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

30.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'**articolo 30**, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

31.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 sono ridotte in maniera lineare di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

31.2

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 123-*ter* dopo le parole: "via satellite" sono aggiunte le seguenti: "o via antenna"».

Consequentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

31.3

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2009» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

Consequentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

31.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, SIRCANA, VIMERCATI, DI GIOVAN PAOLO, SERRA, MICHELONI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«È istituita un'addizionale delle imposte sul reddito dovuta dai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare e che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento nella misura del 25%. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità per l'attuazione del presente comma per le trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma 1, pari a 254 nel 2009, 146,8 nel 2010, 153,8 nel 2011 e 161,7 nel 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

31.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso».

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma 1, pari a 277 nel 2009, 158,8 nel 2010, 165,8 nel 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

31.500

PINZGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Rientrano tra le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che evitano la indetraibilità dell'imposta di cui al comma 2 del medesimo articolo 19, anche i servizi prestati dallo stesso soggetto per le esigenze della propria impresa esercitata in un altro Stato membro. La disposizione del precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica».

31.0.600 (già 31.6)

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, ROSSI PAOLO

Dopo l'**articolo 31**, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Devoluzione ai Comuni di una quota parte del gettito IVA derivante da attività turistiche)

1. A partire dal 2008 una quota parte del gettito IVA, pari al 5% del totale prodotto nei Comuni ad alta valenza turistica, dalle attività del settore turistico-ricettivo, compresi i bar siti nei centri storici, i ristoranti, le agenzie di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i bus turistici, è

devoluto ai medesimi comuni e destinato esclusivamente al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, a interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie turistiche, emana un decreto finalizzato a definire i Comuni ad alta valenza turistica e ad individuare le categorie turistiche di cui al comma 1 in riferimento alle tabelle allegate al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

32.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

32.2

D'ALIA

Sopprimere i commi 1 e 2.

32.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

32.4

D'ALIA

Al comma 3 lettera b), punto c), dopo le parole: «sono restituite» aggiungere le parole: «da parte dello Stato».

Consequentemente al punto d) dopo le parole: «sono rimborsati» aggiungere le parole: «da parte dello Stato».

32.5

AGOSTINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano finalizzato al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), designato dal debitore, abbia attestato, con dichiarazione munita di data certa, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

b) all'articolo 111, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti legalmente compiuti in pendenza di una procedura di concordato preventivo sono in ogni caso efficaci rispetto ai ereditari concorrenti";

c) all'articolo 161 sono aggiunti i seguenti commi: "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. Se richiesto dal debitore con il ricorso. Il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ad acquisire le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa"».

32.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1 Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti

contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.a., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7.2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

7.3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.

7.4. Agli oneri di cui al comma 7.3 si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

32.7

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Sopprimere il comma 7-bis.

32.500

GARAVAGLIA MASSIMO

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro due anni».

32.8

D'ALIA

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma le parole: "per la metà" sono sostituite dalle parole: "per un terzo"».

32-ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 32-ter**, inserire il seguente:

«Art. 32-*quater*.

(*Centro nazionale sangue*)

1. Al fine di consentire al Centro Nazionale Sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuiti gli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

32-ter.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 32-ter**, inserire il seguente:

«Art. 32-*quater*.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svolte si il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

33.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 33**, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato per l'anno 2008 di 230 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

34.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 388» aggiungere le seguenti: «, nonché la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili impiegati presso gli enti locali,».

34.2

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 1, le parole: «110 milioni per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni per l'anno 2010, 450 milioni di euro per l'anno 2011.»

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni per l'anno 2010 e 450 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

34.3

D'ALIA

Sostituire le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, *relative alle missioni* «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *relativo alle missioni* «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

34.0.1

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Garante per il credito cui è affidata, d'intesa con la Banca d'Italia, il controllo dei flussi di finanziamenti alle imprese e alle famiglie da parte degli istituti bancari e creditizi che hanno usufruito di interventi di ricapitalizzazione da parte dello Stato.

2. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti del Garante di cui al comma 1».

34.0.2

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Fondo di solidarietà)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni».

34.0.3

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/2004) e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativo e all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito e alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

34.0.4

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.5

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:«Art. 34-*bis*.*(IVA Agevolata pesca)*

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2009, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento"».

34.0.6

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:«Art. 34-*bis*.*(Esenzione dell'imposta di bollo)*

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "«al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "«e al settore della pesca e dell'acquacoltura". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.7

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:«Art. 34-*bis*.

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa sui natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono soppresse le parole: ", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione".

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413 è soppressa la lettera *d*)».

34.0.8

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

5-*bis*. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, nel caso in cui siano più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo"».

34.0.9

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

34.0.10

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina *Peronospora* della vite (*Plasmopara viticola*), si provvede, per l'anno 2008, per 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato».

34.0.11

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce vergini e esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

34.0.12

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-*ter*". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.13

D'ALIA

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

All'articolo 6-*ter*, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) il termine entro il quale la Banca deve essere operativa e che comunque non può essere superiore a novanta giorni"».

34.0.14

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'**articolo 34**,aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle caserme attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

34.0.500

PINZGER

Dopo l'**articolo 34**,inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*), inserire la seguente:

"*h-bis*) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".» .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Callendo, Carrara, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Filippi Alberto, Firrarello, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Massidda, Palma, Palmizio, Pera, Pisanu, Sanciu, Sciascia, Speciali e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Alì, per attività della 13^a Commissione permanente; Chiti, Boldi, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (1325) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

C.1907 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 27/01/2009).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 7 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti) di quell'Assemblea, nella seduta del 4 dicembre 2008, sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo di modifica dei regolamenti CE al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo nonché per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 117).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 gennaio 2009, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Amilcare Troiano a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 31).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 16 febbraio 2009.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 dicembre 2008, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Nicola Andreanini a componente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli (n. 23).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera in data 8 gennaio 2009, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le comunicazioni relative al conferimento delle competenze spettanti ai consigli di indirizzo e vigilanza dei rispettivi enti ai seguenti soggetti:

al dottor Antonio Mastrapasqua, Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (n. 24);

al dottor Marco Fabio Sartori, Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail (n. 25);

all'avvocato Paolo Crescimbeni, Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap (n. 26);

all'avvocato Antonio Parlato, Commissario straordinario dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema (n. 27);

alla dottoressa Amalia Ghisani, Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il lavoratori dello spettacolo - Enpals (n. 28).

Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 gennaio 2009, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato Giandonato Morra a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 29).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

Con lettere in data 15 gennaio 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Aprigliano (CS), San Bartolomeo in Galdo (BN), Albanella (SA), Sant'Onofrio (VV), Gioia Sannitica (CE).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 gennaio 2009, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di settembre 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 118).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione - riferita al primo semestre 2008 - sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. CXVI-bis*, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione

umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (*Doc. LIII, n. 1*).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Presidente del Garante del contribuente per la regione Lazio, con lettera in data 5 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 119).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 23 gennaio 2009, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009, depositata il successivo 23 gennaio in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/103/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 18 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 30*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 gennaio 2009, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Parco Nazionale Gran Paradiso, per gli esercizi dal 2004 al 2007.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 71*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - con lettera in data 12 gennaio 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 30/2008/G concernente "La gestione contabile del conto sospesi collettivi".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 120).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Amati, Armato, Baio, Bertuzzi, Blazina, Bubbico, Della Seta, Di Girolamo Leopoldo,

Fontana, Ghedini, Legnini, Micheloni, Mongiello, Passoni, Sbarbati e Scanu hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00492 dei senatori Maritati ed altri.

Interrogazioni

GHEDINI, VITALI, SANGALLI, NEROZZI, DELLA MONICA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la Garante per le persone private della libertà personale del Comune di Bologna, Desi Bruno, in data 23 dicembre 2008 ha pubblicamente reso noto che le condizioni del carcere cittadino "Dozza" presentano gravi criticità;

il 10 gennaio 2009, la prima firmataria dell'interrogazione, con altri colleghi parlamentari, ha visitato il carcere suddetto ed incontrarne il Direttore;

dalla visita è emerso che la struttura risulta in molte parti fatiscente, con gravi problemi di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli ambienti e degli impianti;

tali criticità erano state già oggetto di un'ordinanza emanata dal Sindaco di Bologna in data 5 dicembre 2007 in ordine al degrado igienico-sanitario del carcere cittadino; purtroppo, tale ordinanza resta, a tutt'oggi, inattuata nelle sue parti più significative;

infatti, permangono gravi problemi di manutenzione; particolarmente preoccupanti sono le condizioni dei bagni delle celle, dove si rilevano gravi infiltrazioni di umidità oltre che intonaci scrostati e cadenti; inoltre, il sovraffollamento della struttura costringe i detenuti ad utilizzare i bagni come deposito di suppellettili e anche di alimenti;

i materassi in gomma piuma non rivestita, scaduti in alcuni casi da oltre 20 anni, si presentano intrisi di sudiciume, spesso tagliati e ricomposti in più pezzi; in alcune celle mancano i cuscini e le coperte sono in pessime condizioni;

problemi di cattivo funzionamento sono stati rilevati all'impianto di riscaldamento; in particolare, una delle due caldaie risulta non funzionante ed ampie aree di passaggio dei detenuti e del personale risultano prive di riscaldamento;

il carcere Dozza, la cui capacità di accoglienza è pari a 480 persone, estensibili ad un massimo di 550, nel giorno in cui si è svolta la visita ospitava 1.034 detenute e detenuti, di cui oltre due terzi in regime transitorio;

la situazione di sovraffollamento, in particolare nelle sezioni giudiziarie, dove in molti casi si registra la presenza di tre detenuti in una superficie di 10 metri quadrati comprensivi del bagno, sta determinando seri pregiudizi al diritto alla salute, alla dignità e alla *privacy* dei detenuti;

le pessime condizioni di vivibilità e gestibilità della struttura non consentono al personale in servizio di poter svolgere le funzioni cui è preposto, compromettendo in tal modo lo svolgimento delle attività finalizzate alla riabilitazione e al recupero dei soggetti detenuti;

inoltre, nel corso della visita, si è avuto modo di apprendere che ormai già da alcune settimane l'amministrazione carceraria non era in grado di garantire ai detenuti le dotazioni minime personali finalizzate all'acquisto di beni per l'igiene personale e piccoli consumi (sigarette, tessere telefoniche, eccetera);

la dotazione organica di Polizia penitenziaria presenta gravi carenze: in particolare, mentre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fissato in 567 unità il numero di personale necessario al servizio presso il carcere di Dozza, l'organico assegnato alla struttura risulta essere pari a 488 unità, di cui 108 distaccate presso altre sedi o assegnate a missioni; pertanto, attualmente, l'organico effettivamente in servizio risulta pari a sole 380 unità;

inoltre, dei sei educatori assegnati alla struttura solo quattro risultano in servizio; tale carenza riduce inevitabilmente l'attività di elaborazione e gestione dei progetti di recupero dei detenuti medesimi, progetti necessari anche in considerazione dell'elevata presenza in tale istituto (circa il 65 per cento) di detenuti di nazionalità non italiana;

si segnala, infine, la preoccupante situazione di instabilità nella direzione dell'istituto penitenziario, dovuta anche al continuo avvicendamento dei direttori; in particolare, in meno di un anno l'istituto è stato diretto da ben quattro diversi direttori, di cui l'ultimo assegnatario di un incarico non definitivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in relazione alle funzioni di controllo di propria specifica pertinenza, sia

informato delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria del carcere carcere Dozza;

se non ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni, nel caso anche attraverso un'ispezione, in merito alle disfunzioni segnalate in premessa;

se non ritenga necessario adottare urgentemente ogni provvedimento idoneo a rimuovere le rilevate disfunzioni e carenze presenti nell'istituto di pena in esame, per garantire alle detenute e ai detenuti del carcere Dozza, nonché al personale operate all'interno della struttura stessa, adeguate misure igienico-sanitarie e il rispetto degli *standard* di sicurezza, anche al fine di ristabilire un clima più adeguato al non facile processo di rieducazione e socializzazione che fonda la legittimità della pena nell'ordinamento costituzionale italiano.

(3-00493)

GHEDINI, VITALI, SANGALLI, NEROZZI, DELLA MONICA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il carcere minorile del Pratello di Bologna, collocato in un complesso storico in pieno centro città, necessita da anni di interventi strutturali di manutenzione ordinaria e straordinaria;

attualmente, in tale struttura, alloggiavano in custodia cautelare dai 15 ai 20 ragazzi di cui la maggior parte immigrati;

il 19 gennaio 2009 la prima firmataria dell'interrogazione si è recata in visita presso il suddetto carcere ed ha potuto rilevare una situazione abitativa di grave disagio non solo all'interno del carcere stesso, ma anche nel contiguo tribunale dei minori all'interno del quale il personale continua ad operare nonostante l'inagibilità di alcune stanze;

in particolare, durante la visita si è rilevata la fatiscenza della struttura nel suo complesso, mentre situazioni di particolare gravità si sono rilevate nella celle, umide, prive di pavimento e arredate, nella migliore delle ipotesi, con mobili vecchi e deteriorati; inoltre, come certificato dall'Azienda sanitaria locale, una parte delle scale è pericolante;

l'assenza di strutture idonee a garantire l'esercizio il diritto allo studio, all'informazione e alla formazione educativa e culturale sta di fatto ledendo i diritti fondamentali alla dignità ed alla formazione educativa e culturale dei giovani detenuti;

notevoli, inoltre, sono le difficoltà nelle quali si trova a lavorare il personale; in particolare, il personale addetto ai servizi sociali da sette anni è costretto ad operare in un prefabbricato fatiscente;

nel 2002 il Ministero della giustizia ha appaltato lavori di ristrutturazione del carcere per 5,3 milioni di euro prevedendone la conclusione entro il 2007; purtroppo, però, i lavori non risultano ancora completati;

considerato che tale situazione sta determinando rilevanti pregiudizi al diritto alla salute e alla dignità dei giovani reclusi, nonché al personale in servizio presso la struttura carceraria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria dei detenuti del carcere minorile del Pratello di Bologna;

se intenda acquisire ulteriori informazioni, anche attraverso un'ispezione, in merito alle ragioni della carezza strutturale del suddetto carcere;

se e quali urgenti provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di rimuovere le rilevate disfunzioni e carenze dell'istituto di pena in esame, e garantire adeguate misure igienico-sanitarie e di sicurezza ai ragazzi detenuti e al personale in servizio presso la struttura stessa;

se, infine, non ritenga opportuno verificare le ragioni dei ritardi nei lavori di ristrutturazione e la presenza di eventuali sprechi nella conduzione dei lavori medesimi.

(3-00494)

TOMASELLI - *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nelle ultime settimane, dallo scorso mese di novembre 2008 in poi, si sono registrati diversi incidenti sul lavoro nella centrale Enel "Federico II" sita in località Cerano di Brindisi, di cui uno particolarmente grave il 4 novembre, a seguito del quale ha perso la vita Vincenzo Manderino, 54 anni, padre di nove figli, caduto rovinosamente mentre lavorava per conto di un'azienda esterna addetta ai lavori di manutenzione straordinaria del gruppo 2 dell'impianto;

tali reiterati incidenti chiamano in causa i livelli di sicurezza nell'ambito di tale impianto e denunciano, altresì, un grave allentamento delle procedure di tutela e salvaguardia della protezione dei lavoratori;

le organizzazioni sindacali hanno denunciato che tali gravi episodi potrebbero essere riconducibili al sistema di assegnazione degli appalti di manutenzione e di revisione degli impianti, in atto da tempo da parte dell'Enel all'insegna dei massimi ribassi, in una spirale che rende sempre più deboli ed impoverisce le piccole e medie imprese locali;

in tale contesto produttivo, sempre da parte delle organizzazioni sindacali, è stata denunciata l'assenza di un'adeguata cultura della sicurezza e di un presidio di pronto intervento medico fisso, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le iniziative poste in atto dai Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, per sollecitare l'Enel ad un'adeguata politica della sicurezza nell'ambito dei propri impianti che possa valere sia in relazione alla propria forza lavoro sia in rapporto con le imprese appaltatrici che operano all'interno dei suoi impianti;

se il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali non ritenga opportuno intervenire al fine di far rispettare la normativa per la sicurezza sul lavoro e conseguentemente disporre una visita ispettiva per constatare i livelli di sicurezza in tale impianto;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga utile intervenire per scongiurare che il continuo ricorso all'assegnazione di appalti con ribassi particolarmente eccessivi sia causa di commesse svolte a svantaggio della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(3-00495)

SBARBATI - *Ai Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nell'atto di sindacato ispettivo 3-00231, pubblicato il 24 settembre 2008, seduta n. 59, al quale ad oggi non è stata data risposta, l'interrogante ha indicato le diverse cause alle quali ricondurre la moria delle api nel nostro Paese. Fra queste: le onde radio ed elettromagnetiche, i cambiamenti climatici, l'inasprimento delle infezioni da virus, l'inquinamento da fitofarmaci. Legittime quindi le preoccupazioni degli operatori del settore che sono impotenti rispetto a una riduzione stimata fra il 40 e il 50 per cento della popolazione dei loro alveari nell'anno 2008;

secondo un recente studio condotto all'Università di Padova, un ulteriore elemento di preoccupazione diviene la "guttazione" prodotta dalle piante di mais che, attraverso le foglie, trasudano neonicotinoidi capaci in 2-10 minuti di provocare la morte delle api, che ne succhiano la linfa, e quella di altri insetti "utili";

l'effetto micidiale di questi neonicotinoidi in sospensione per la loro azione sistemica e per l'inquinamento di nettare e polline era già noto, ma oggi il problema si estende anche alla rugiada e alle "gutte" (sudorazione delle foglie);

l'uso in agricoltura di queste molecole a effetto neurologico sistemico, vietato in alcuni Paesi europei, ma consentito in Italia, ha trasformato le piante in insetticidi perenni;

considerato che il problema non si risolverebbe né con la modifica delle sementi, né con il miglioramento delle tecniche di concia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere decisioni urgenti a salvaguardia del patrimonio apistico italiano, visto che questo comparto concorre positivamente all'economia del nostro Paese e ha effetti sull'equilibrio dell'ecosistema;

se, come per i danni agricoli derivanti da calamità naturali, ritenga di destinare fondi straordinari agli apicoltori a parziale risarcimento delle perdite subite in ragione della moria delle api e della riduzione della produzione che la moria stessa comporta.

(3-00496)

LANNUTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali* - Premesso che:

con il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare" (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, supplemento ordinario), è stata disciplinata la programmazione della cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici;

all'articolo 6 del citato decreto legislativo, il legislatore ha riconosciuto ai conduttori il diritto di prelazione. Tale diritto è stato, tra l'altro, riconfermato dall'articolo 2 della legge n. 488 del 1999;

nelle more della conclusione del procedimento di vendita e dismissione del patrimonio immobiliare, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente arricchito dalle previsioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2001);

a seguito del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 21 novembre 2002, la proprietà degli immobili degli enti previdenziali è stata trasferita dalla INPS alla Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP), che ha poi conferito apposita procura all'INPS;

da allora, gli immobili sono stati gestiti da una società, poi soppressa dalla legge, la IGEI INPS, ma senza che l'INPS conferisse alcuna apposita procura né ad INPS, né ad altri per la gestione degli immobili;

né la SCIP né l'INPS, per quanto risulta all'interrogante, hanno mai dato alcuna procura ad IGEI e, del resto, neanche avrebbero potuto farlo, poiché l'IGEI veniva soppressa e non avrebbe potuto proseguire a gestire gli immobili dell'INPS;

in particolare, fu il decreto legislativo n. 104 del 1996 a prevedere la soppressione dell'IGEI e ad imporre l'indizione di una gara pubblica finalizzata alla scelta dell'appaltatore;

tuttavia l'INPS non ha mai indetto tale gara ed ha lasciato che l'IGEI-INPS continuasse a gestire per ben dodici anni gli immobili della SCIP, senza che alcuna procura fosse mai stata conferita e che la SCIP, per quanto risulta all'interrogante, ne fosse informata;

l'IGEI INPS ha dunque continuato a gestire tali immobili, nonostante si trattasse di una società in liquidazione e nonostante le disposizioni previste dalla legge n. 104 del 1996 relative ai requisiti che la società avrebbe dovuto possedere come quello, ad esempio, di essere una società di capitali "specializzata" e dotata di una certa solidità finanziaria;

a causa di tale situazione, l'IGEI INPS continua ad introitare danaro da parte dei cittadini inquilini degli immobili, avvantaggiando al contempo i soci privati detentori del 49 per cento del capitale sociale, ovvero la Vianini Lavori SpA (9,6 per cento), la Gefi Fiduciaria Romana SpA (9,6 per cento), la Sovigest SpA (9,6 per cento), la CMC (9,6 per cento), la Pirelli & C. (9,6 per cento) e la BNL (1 per cento);

per quanto risulta all'interrogante, la cosa più grave sarebbe dovuta al fatto che le somme introitate da IGEI INPS per la gestione degli immobili di SCIP-INPS siano pari, nel bilancio del 2005, a 26.730.734 euro e che tale cifra sarebbe dovuta essere versata all'INPS. In realtà, infatti, tale somma non fu mai pagata, a causa di presunti crediti che IGEI avrebbe vantato nei confronti dell'INPS;

numerosi cittadini, ex conduttori di immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici ed oggi proprietari, hanno segnalato che da alcuni anni esiste un contenzioso con il soggetto denominato IGEI INPS Gestioni Immobiliari Spa in liquidazione e, in particolare, che tale soggetto, dichiarando di agire per conto dell'INPS sulla base di una convenzione del 1992, stia agendo in giudizio al fine di recuperare somme di denaro piuttosto ingenti da parte degli ex conduttori «a titolo di "differenza di indennità di occupazione dovuta dalla data di scadenza alla data del rilascio della dichiarazione attestante la regolarità della situazione contabile"»;

risulterebbe che sia la Procura della Repubblica di Roma sia la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio abbiano avviato delle indagini per approfondire tale situazione, verificando se vi siano possibili responsabilità per compimento di reati nei confronti degli ex conduttori, nonché responsabilità per danno erariale;

in particolare, nei gironi 23 e 24 dicembre 2008, l'IGEI INPS Gestioni Immobiliari Spa in liquidazione ha fatto notificare a ben 17 famiglie di ex inquilini degli atti di precetto, alla stregua di preavviso del pignoramento delle loro case,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto e, in tal caso, quali interventi urgenti intenda assumere al riguardo;

se e quali iniziative saranno assunte al fine di porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a garantire l'osservanza delle previsioni normative relative alla soppressione della IGEI INPS;

quali iniziative saranno assunte al fine di acclarare se l'INPS abbia effettivamente ricevuto, e a quale titolo, risorse finanziarie da parte di IGEI INPS;

se non si ritenga quanto mai urgente intervenire al fine di verificare l'attività effettivamente svolta da IGEI INPS per conto dell'INPS, chiarendo a quale titolo IGEI continui a gestire gli immobili dell'INPS e sulla base di quale convenzione o procura.

(3-00497)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SPADONI URBANI, CASOLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", ha, fra l'altro, autorizzato una spesa di 480 milioni di euro l'anno dal 2009 al 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia Spa;

l'erogazione e la ripartizione di tali somme, condizionata alla stipula dei contratti per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficienza e razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali, dovrebbe avvenire entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti;

Trenitalia Spa serve in maniera difforme il territorio nazionale e, pertanto, occorrerebbe riequilibrare i servizi a favore di quelle fasce di utenza che non solo sono tagliate fuori dall'Alta velocità, ma anche dai treni veloci,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di dover tenere conto, nell'ambito della ripartizione dei fondi destinati alla riorganizzazione del trasporto ferroviario, di quelle regioni che non beneficiano in maniera significativa dei servizi erogati da Trenitalia Spa al fine di incentivare i collegamenti veloci tra dette aree e il resto del Paese.

(3-00498)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ECCHER - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che un gruppo di docenti precari trentini che si stavano abilitando all'insegnamento presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), tramite una missiva, ha posto il problema delle competenze nella specifica materia della pubblica istruzione da parte della Provincia autonoma di Trento che si muoverebbe secondo linee di riferimento non conformi al quadro nazionale determinando incongruenze e diversità di trattamento,

al fine di una necessaria trasparenza in un settore a competenza concorrente, l'interrogante chiede di sapere:

se la situazione della Provincia autonoma di Trento sia conosciuta nei termini descritti in premessa;

se risulti possibile che nel contesto del medesimo territorio nazionale, a fronte del diritto, riconosciuto e condiviso, all'uguaglianza dei cittadini indipendentemente dal luogo di residenza, vi siano realtà -la provincia di Trento *in primis*- in condizioni di operare secondo linee di indirizzo difformi rispetto al quadro normativo nazionale;

se non sia opportuno definire in modo più puntuale e rigoroso i limiti entro i quali si possono esprimere le scelte legate all'esercizio dell'autonomia.

(4-01042)

DE ECCHER - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il cantante Gino Paoli ha pubblicato un nuovo *album* dal titolo "Storie" che ha al suo interno la canzone "Il Pettiroso";

il testo di tale canzone racconta di un episodio di pedofilia;

il cantante è stato ospite della trasmissione "Che tempo che fa" dello scorso sabato 24 gennaio 2009;

la presenza e le affermazioni del cantautore nel corso della trasmissione hanno suscitato vive polemiche;

considerato che il cantante è stato convocato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla pedopornografia,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo al riguardo ed in particolare se ritenga opportuno che una trasmissione in prima serata del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale diventi un mezzo per divulgare messaggi sulla pedofilia come, a giudizio dell'interrogante, è stato fatto dal cantautore Gino Paoli.

(4-01043)

NEGRI, DEL VECCHIO - *Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

il Museo nazionale dell'Arma di cavalleria con sede in Pinerolo (Torino), nell'antica caserma "Principe Amedeo", ora "Generale Fenulli", è tra i più recenti musei militari dello Stato; istituito dal Ministero della difesa nel 1961, è stato inaugurato e aperto al pubblico nell'ottobre del 1968 dopo che con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, n. 682, gli è stata riconosciuta la personalità giuridica;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 28 giugno 1986 è passato alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'esercito, e successivamente inglobato, quale reparto, in varie istituzioni militari; attualmente dipende dal Comando regionale militare nord di Torino;

la ricchezza e l'unicità di alcuni reperti, in parte donati nel tempo da ufficiali, sottufficiali, militari ed in parte provenienti da collezioni private, lo rendono uno tra i più ricchi musei d'arma d'Europa;

in particolare, il Museo raccoglie complessivamente circa 15.000 pezzi: due biblioteche con 15.000 libri, di cui 5.000 antichi, 1.000 uniformi, una preziosa raccolta documentaria di fotografie d'epoca tele pittoriche, bozzetti bronzei, trofei, la galleria delle carrozze e dei mezzi corazzati e una recentissima donazione di migliaia di pezzi di eserciti in miniatura di diverse epoche storiche e Paesi;

in questi ultimi anni, la conservazione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza della sede dell'edificio ospitante il Museo sono stati possibili grazie al significativo contributo del Comune di Pinerolo, proprietario dell'immobile in cui ha sede il Museo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare al fine di favorire la promozione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico espresso dalla cultura del Museo nazionale dell'Arma di cavalleria di Pinerolo;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi affinché, nell'ambito del circuito delle iniziative e delle manifestazioni previste per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in raccordo con gli enti territoriali interessati, venga coinvolto anche il Museo della cavalleria di Pinerolo.

(4-01044)

LANNUTTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

in seguito ad una denuncia penale presentata dal Codacons, il gioco televisivo in onda su Raiuno, durante la trasmissione "Affari Tuoi", ha suscitato l'attenzione della Procura della Repubblica di Roma e della Corte dei conti a causa del mancato rispetto di un provvedimento varato dal Ministero dello sviluppo economico;

tale provvedimento, a quanto consta all'interrogante, ha recentemente vietato la citata trasmissione televisiva, disponendo testualmente che: «la manifestazione a premio denominata "Affari tuoi", promossa dalla Rai Spa (...) è da considerarsi vietata ai sensi dell'articolo 8 (comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, in quanto ha avuto svolgimento senza che la società promotrice abbia mai adempiuto alle disposizioni recate nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001»;

nonostante tale divieto, la Rai continua a mandare in onda le puntate della suddetta trasmissione;

ad avviso dell'interrogante, l'elargizione dei premi in denaro da parte della rete, all'interno di un gioco vietato dal Ministero, potrebbe determinare un danno all'erario e i premi assegnati ai concorrenti potrebbero rischiare di essere restituiti direttamente dai responsabili della Rai che non hanno provveduto a bloccare il programma;

a tal riguardo, per quanto risulta all'interrogante, il Ministero avrebbe chiesto alla Rai di trasmettere "i regolamenti delle edizioni 2006, 2007 e 2008 della trasmissione, comunicando altresì i montepremi in esse distribuiti e/o posti in palio";

il Codacons, in seguito ad alcuni servizi trasmessi dal programma "Striscia la Notizia", ha altresì sollevato dubbi circa la regolarità del "gioco dei pacchi" al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e al Consiglio di Stato. In particolare l'associazione ha criticato la scelta poco trasparente dei concorrenti, nonché la mancanza di aleatorietà, che, invece, dovrebbe essere sempre presente nei

concorsi a premio,
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e in tal caso se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al riguardo;

se risulti al Ministro in indirizzo che vengano rispettate da parte della Rai le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.

(4-01045)

LANNUTTI, MASCITELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa della grave situazione idrico-ambientale e dello stato di forte degrado in cui verserebbe il corso del fiume Aterno-Pescara a causa dell'espansione edilizia avvenuta a ridosso o nelle immediate vicinanze delle sponde fluviali. Tali notizie fanno riferimento, in particolare, alle seguenti circostanze:

a) la scoperta di una discarica di rifiuti chimici tossici nell'area ricompresa tra l'agglomerato industriale di Bussi sul Tirino e il fiume Pescara, che avrebbe danneggiato la sicurezza delle falde e delle acque provenienti dalle sorgenti del Gran Sasso e della Maiella. Tale situazione avrebbe indotto gli organi locali preposti alla rete idrica a chiudere, nell'estate del 2007, alcuni pozzi che riforniscono un bacino di 400.000 utenze, causando disagi alle popolazioni e problemi all'economia locale in relazione all'imminente apertura della stagione turistica;

b) la costruzione, nel territorio comunale di Chieti, di un enorme centro commerciale, il più grande dell'Italia centrale, realizzato in una zona inedificabile in quanto classificata a massimo rischio d'esondazione. In quella stessa area, nel 1992, il fiume straripò causando gravi distruzioni e già nel 1888 sommerse interamente le case circostanti;

c) la progettazione di un ulteriore ipermercato, a conferma del primato della regione Abruzzo per la più alta densità europea di ipermercati, la cui edificazione, nei pressi del comune di Villanova (Pescara), avverrebbe non molto lontano da una pianura agricola che funge da ultima cassa di espansione del fiume;

d) la costruzione di una centrale idroelettrica, nel territorio di San Giovanni Teatino (Chieti) e nei pressi dei confini con i comuni di Pescara, Cepagatti, Spoltore e Chieti, il cui progetto prevede due sbarramenti fluviali e due centraline a distanza di due chilometri l'una dall'altra. Le caratteristiche dell'opera determinerebbero un possibile rischio nel caso di trasporto di solidi da parte della corrente fluviale, che incontrando una ostruzione potrebbe determinare la fuoriuscita del fiume dagli argini e la conseguente inondazione dei terreni circostanti;

e) la costruzione, nel territorio comunale di Francavilla al Mare (Chieti), di un complesso residenziale che potrebbe cancellare l'ultimo pezzo di arenile con pineta, incidendo sull'ultimo tratto di fiume;

con ordinanza n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e fino alla data del 31 dicembre 2006 un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007, è stato prorogato lo stato di emergenza ma non risulta agli interroganti che il commissario delegato abbia presentato al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relazioni previste dall'ordinanza di nomina;

L'Abruzzo ha destinato ampie porzioni del proprio territorio alla tutela ambientale con l'istituzione di parchi e riserve e, nelle restanti aree, l'ambiente, l'agricoltura e il turismo non possono essere intesi come alternativi allo sviluppo industriale, dovendosi invece ricercare compatibilità e punti di equilibrio tra le diverse esigenze,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda intervenire per verificare la compatibilità delle opere realizzate, nonché di quelle in fase di progettazione e attuazione, con la tutela dell'assetto idrogeologico del fiume Pescara, il quale, a causa dei numerosi interventi edilizi lungo il proprio corso che ne restringono la portata, non può garantire un rapido deflusso delle acque nel caso di precipitazioni oltre la norma;

quale sia l'ambito di competenza del Commissario delegato e, più specificatamente, se l'azione ed i poteri dello stesso interessino, oltre all'asta fluviale dell'Aterno, anche quella del fiume Pescara;

quali siano le misure assunte dalla gestione commissariale per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'area del bacino del fiume e quali iniziative si intenda comunque assumere per la messa in sicurezza della valle e per i necessari piani di bonifica.

(4-01046)

LANNUTTI, BELISARIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite la società Equitalia;

Equitalia è una società per azioni che deve contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione, attraverso la riduzione dei costi affrontati dallo Stato e l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente;

per quanto risulta agli interroganti, dal giugno 2008 ad oggi sarebbero state notificate ai cittadini da Equitalia 1,6 milioni di cartelle esattoriali sbagliate;

tali cartelle, denominate nel gergo giornalistico "cartelle pazze", recano: ipoteche sugli immobili, imposizioni fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi e di conti correnti bancari e postali causati dall'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme del Codice della strada già prescritte o annullate dai giudici di pace, ovvero tasse di smaltimento rifiuti richieste tuttavia erroneamente ai proprietari piuttosto che agli affittuari;

per quanto consta agli interroganti risulterebbe assai complicato per il contribuente, che si vede recapitare la richiesta di pagamento della cartella esattoriale, contattare direttamente la società Equitalia al fine di chiedere chiarimenti;

appare quanto mai inaccettabile che l'accoglimento di un ricorso da parte di un giudice di pace possa rivelarsi nei fatti inutile per un cittadino;

per quanto risulta agli interroganti, sarebbero numerose le pronunce di risarcimento dei danni nei confronti di Equitalia che descriverebbero la lesione della situazione giuridica di molti contribuenti,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa e in tal caso quali iniziative, anche normative, Il Ministro in indirizzo intenda adottare al riguardo;

se il Governo, alla luce di quanto descritto, non ritenga necessario avviare un'inchiesta finalizzata ad acclarare eventuali responsabilità in capo ai dirigenti di Equitalia S.p.A. e se e quali provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare i cittadini contribuenti.

(4-01047)

LANNUTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in un editoriale del quotidiano economico-finanziario francese "Les Echos", in riferimento al recente accordo intervenuto tra CAI e Airfrance, si legge che il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe il principale artefice della trasformazione di quella che sembrava essere un'avventura pericolosa in un buon affare per la citata compagnia francese;

in particolare, il giornalista francese si chiedeva se il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in realtà, non fosse riuscito a rendere un ottimo servizio nei confronti della nazione francese, considerato che durante la precedente Legislatura aveva contribuito - attraverso le sue prese di posizione - ad affossare la proposta di acquisto di Alitalia da parte di Air France formulata durante l'aprile del 2008 per 1,5 miliardi di euro, in nome dell'"italianità";

infatti, uno degli aspetti sottolineati con maggiore evidenza dal giornale francese è che l'Alitalia non rappresentava più la compagnia in stato pre-fallimentare di pochi mesi fa, essendo stata già attuata un'importante fase di ristrutturazione dell'azienda e, in particolare, perché l'intera esposizione debitoria di Alitalia sarebbe stata sanata grazie ad un intervento dello Stato. Inoltre l'Alitalia, grazie alla fusione con la compagnia AirOne, ha potuto rafforzare la propria posizione sul mercato nazionale;

per effetto di tale situazione, grazie all'accordo stipulato con Alitalia, la compagnia aerea Air France potrà raggiungere l'obiettivo di completare la propria rete continentale di grandi snodi, sommando

a Parigi e Amsterdam anche Roma;

ad avviso dell'interrogante, durante la scorsa legislatura, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri non ha fatto altro che strumentalizzare, a fini propagandistici, la grave situazione finanziaria in cui versava la compagnia Alitalia, ottenendo come unico risultato quello di far saltare la trattativa e l'accordo con Air France: accordo che avrebbe potuto garantire al personale di terra e di volo della compagnia Alitalia condizioni migliori di quelle che si sono prospettate in questi ultimi giorni;

in buona sostanza, ad avviso dell'interrogante, si è voluto strumentalizzare a fini elettorali il destino di migliaia di lavoratori italiani e di tanti dipendenti della nostra compagnia di bandiera, che oggi sono costretti a pagare il prezzo di promesse avventate e pericolose;

ad avviso dell'interrogante, in nessun aspetto la proposta avanzata dai 16 investitori della Cai potrebbe mai definirsi migliore della proposta formulata da Air France lo scorso anno;

al contrario, numerosi appaiono i punti di peggioramento per la compagnia nel suo complesso, per i suoi dipendenti, per i clienti-contribuenti e per i piccoli azionisti;

nonostante l'attuale Presidente del Consiglio avesse assicurato che l'italianità avrebbe da sola garantito migliori condizioni per la compagnia di bandiera, per i passeggeri, per i dipendenti e i consumatori e che la Cai avrebbe ottenuto più rotte, sia internazionali che intercontinentali, oggi si assiste ad una progressiva e sostanziale riduzione delle rotte aeree e, soprattutto, ad una maggiore riduzione del personale della compagnia Alitalia;

per quanto risulta all'interrogante, da quando la nuova compagnia Alitalia ha iniziato a far volare i propri aereomobili, i viaggiatori continuano a subire numerosi disagi a causa della cancellazione dei voli e dei relativi ritardi e negli scali di Milano e Roma continuano le iniziative di protesta dei sindacati di base e dei lavoratori dell'indotto;

considerato che:

per quanto risulta all'interrogante, attualmente l'Alitalia imporrebbe agli utenti dei livelli di costo del servizio molto più alti di quelli praticati da altri vettori. In particolare, gli utenti italiani sono costretti a pagare costi maggiorati per viaggiare nella tratta Roma-Milano, perché gestita da Alitalia in regime di monopolio con tariffe pari a 340 euro a passeggero, ovvero cinque volte in più rispetto a quelle praticate dal vettore Easy Jet, pari a 68,99 euro;

in particolare, l'Alitalia avrebbe introdotto dei livelli di costo maggiorati dei propri servizi nelle seguenti percentuali di riferimento: +180 per cento rispetto alla Germania, +148 per cento rispetto alla Spagna, +42 per cento rispetto al Regno Unito e infine +13 per cento rispetto alla Francia;

ad avviso dell'interrogante, il risultato finale dell'accordo raggiunto tra Alitalia e Air France non è altro che la dimostrazione di come l'attuale Governo segua una linea politica di intervento che poco ha a che fare con la tradizione del capitalismo liberale occidentale e con il rispetto dei principi basilari della trasparenza,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire la continuità della qualità del servizio reso dalla compagnia Alitalia nei confronti degli utenti del trasporto aereo, senza ledere i diritti e le legittime aspettative dei cittadini italiani che, come noto, hanno contribuito direttamente a mantenere in vita la citata società;

se e quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per promuovere la convocazione di un tavolo di concertazione con le parti sociali e la proprietà finalizzato ad approfondire la difficile situazione in cui versano i lavoratori precari di Alitalia e conseguentemente ad individuare possibili soluzioni volte a salvaguardare loro il futuro lavorativo.

(4-01048)

RANUCCI, FILIPPI Marco - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il territorio calabrese è idrogeologicamente fragile come dimostrano i fatti accaduti negli anni scorsi: nel 1996 l'alluvione del fiume Esaro a Crotona con sei vittime ed ingenti danni; nel 2000 l'alluvione del fiume Beltrame a Soverato con 13 vittime e rilevanti danni; nel 2005 la frana di Cavallerizzo nel comune di Cerzeto; nel 2006 l'alluvione di fango a Bivona con quattro vittime;

il Piano di assetto idrogeologico dalla Regione Calabria, sin dal 2001, metteva in evidenza come il 68 per cento dei comuni calabresi ha un'area a rischio frana, con possibile perdita di vite umane, visto che gli smottamenti interessano direttamente i centri abitati o zone limitrofe;

negli ultimi mesi sul territorio della Calabria si sono abbattute piogge torrenziali, per effetto delle

violente perturbazioni, paragonabili a tempeste tropicali che hanno devastato vasti territori della regione, registrando danni enormi e consistenti;

nella notte di domenica 25 gennaio 2009, un furgone è stato travolto da una frana avvenuta nei pressi dello svincolo di Rogliano Grimaldi, sulla Salerno-Reggio Calabria, e ha provocato due morti e cinque feriti. Lo smottamento è stato causato dal crollo di un muro di sostegno sulla carreggiata sud;

da molto tempo vengono segnalati rischi idrogeologici proprio sulla Salerno-Reggio Calabria in particolare tra Falerna e Cosenza, ma nessuno è mai intervenuto, come dichiara il presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria, Paolo Cappadona;

la Calabria necessita di adeguati e corretti interventi strutturali e servizi essenziali che tutelino il cittadino e costituiscano presupposti indispensabili per il controllo e la vigilanza del territorio, molto spesso devastato dalla cattiva gestione e dall'incuria dell'uomo;

le organizzazioni malavitose in Calabria, concentrate fortemente nel settore dei lavori pubblici, come si evince dalle tante inchieste svolte dagli organi di polizia, a causa delle soffocanti richieste di tangenti costringono le imprese molto spesso a subappaltare i lavori a società di comodo che non sempre si attengono al capitolato d'appalto per quantità e qualità di materiali,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale sull'intero territorio della Calabria ed intervenire immediatamente con mezzi, uomini e risorse sufficienti a ridare stabilità e tranquillità alle popolazioni colpite dai tragici eventi, al fine di riparare i danni subiti disponendo le misure idonee a prevenire disastri futuri;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo intendano verificare se a contribuire alla tragedia, verificatasi domenica 25 gennaio 2009, siano intervenute anche cause strutturali dovute ai lavori eseguiti in quel tratto di autostrada e alla qualità dei materiali utilizzati;

se non ritengano di dovere incaricare esperti di settore per redigere un articolato programma di prevenzione ambientale capace di far fronte alle continue emergenze di carattere idrogeologico in Calabria.

(4-01049)

BERSELLI - *Al Ministro della difesa* -

(4-01050)

(Già 3-00008)

ESPOSITO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è ente pubblico non economico, presente su tutto il territorio nazionale, dotato di personalità giuridica e a gestione autonoma;

l'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria per il 2008 introduce modifiche relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di enti pubblici;

l'INPS intenderebbe realizzare, in qualità di ente pubblico e soggetto responsabile presso i propri edifici istituzionali, tali impianti;

per gli enti pubblici il gestore di servizi elettrici (GSE) applica le agevolazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007;

sembrerebbe che il GSE individui gli enti locali beneficiari dell'agevolazione prevista all'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria per il 2008, unicamente tramite l'articolo 2 del testo unico di riordino degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabile a "comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni";

l'elenco degli enti locali disciplinati dal predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, però, non esaurisce tutti gli enti locali previsti nell'ordinamento italiano anche da altre leggi statali;

nell'ordinamento italiano il termine "ente locale" è usato di norma con il significato più generale di "ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione";

come è noto l'INPS è un ente pubblico non economico, avente competenza e rappresentanza legale delegate a livello regionale e provinciale ai relativi direttori, con unica partita IVA e unico codice fiscale;

le domande di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal "nuovo conto energia" sono pertanto presentate al GSE autonomamente dai singoli direttori regionali in base alla propria competenza territoriale e nell'ambito delle competenze proprie di determinazione della spesa e di rappresentanza dell'Istituto per l'affidamento dei lavori di costruzione degli stessi impianti fotovoltaici (legge di riordino dell'INPS n. 88 del 9 marzo 1989 e successive modificazioni e integrazioni e vigenti regolamenti interni dell'istituto) ma, a tutt'oggi, non beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria per il 2008;

recentemente il Ministero della difesa ha, inoltre, indetto la gara per la "Concessione di lavori pubblici inerente la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione della rete di impianti fotovoltaici presso la città militare della Cecchignola in Roma" per la quale, a detta di alcune ditte partecipanti, l'ente appaltante avrebbe avuto dal Ministero dello sviluppo economico il riconoscimento all'agevolazione di cui sopra,

si chiede di sapere:

se la richiamata agevolazione, chiaramente spettante nel caso di soggetti responsabili pubblici di enti locali, possa essere estesa più in generale a soggetti responsabili di enti pubblici;

se, in contrasto con quanto sostenuto dal GSE, le direzioni regionali dell'INPS, in quanto ente pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma, con competenza previdenziale pubblica entro l'ambito regionale, possano a pieno titolo essere annoverati tra gli enti destinatari del beneficio di cui all'articolo 2, comma 173, della legge finanziaria per il 2008.

(4-01051)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00493, dei senatori Ghedini ed altri, sul carcere Dozza di Bologna;

3-00494, dei senatori Ghedini ed altri, sul carcere minorile di Pratello (Bologna).